

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 maggio 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (16CE0891)..... Pag. 1
Publicato nel n. L 64 del 10 marzo 2016
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (16CE0892)..... Pag. 143
Publicato nel n. L 66 dell'11 marzo 2016
- Regolamento (UE) 2016/324 della Commissione, del 7 marzo 2016, che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti (16CE0893)..... Pag. 225
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/325 della Commissione, del 7 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0894)..... Pag. 229
Publicati nel n. L 61 dell'8 marzo 2016
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/326 della Commissione, del 25 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß (IGP)] (16CE0895)..... Pag. 231
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/327 della Commissione, del 25 febbraio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Polvones de Estepa (IGP)] (16CE0896)..... Pag. 233
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/328 della Commissione, del 26 febbraio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)] (16CE0897)..... Pag. 234



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/329 della Commissione, dell'8 marzo 2016, concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH) (16CE0898).....</u>	Pag. 235
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019 (16CE0899).....</u>	Pag. 239
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/331 della Commissione, dell'8 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0900).....</u>	Pag. 242
<u>Decisione (PESC) 2016/332 del comitato politico e di sicurezza, del 23 febbraio 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione BiH/22/2014 (BiH/23/2016) (16CE0901).....</u>	Pag. 244
<u>Decisione (UE) 2016/333 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (16CE0902).....</u>	Pag. 246
<u>Decisione (UE) 2016/334 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Lituania (16CE0903).....</u>	Pag. 247
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/335 della Commissione, del 7 marzo 2016, che concede deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei per quanto riguarda la Spagna, la Francia, l'Italia e Cipro [notificata con il numero C(2016) 1341] (16CE0904).....</u>	Pag. 248
<u>Raccomandazione (UE) 2016/336 della Commissione, dell'8 marzo 2016, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda (16CE0905).....</u>	Pag. 250

Publicati nel n. L 62 del 9 marzo 2016

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 331 del 17 dicembre 2015) (16CE0906).....</u>	Pag. 253
<u> Rettifica dell'adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/70 del bilancio rettificativo n. 8 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 (GU L 18 del 26 gennaio 2016) (16CE0907).....</u>	Pag. 253

Publicati nel n. L 67 del 12 marzo 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/322 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽²⁾ specifica le modalità in base alle quali gli enti sono tenuti a segnalare, in generale, le informazioni pertinenti in merito all'osservanza dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in particolare, le disposizioni relative al requisito di copertura della liquidità espresso come coefficiente. Dato che il quadro normativo in materia di coefficiente di copertura della liquidità istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽³⁾, il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere aggiornato di conseguenza per rispecchiare le modifiche del quadro normativo in materia di requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi. Gli aggiornamenti riflettono, tra l'altro, la mutata natura della segnalazione del coefficiente di copertura della liquidità, che, da semplice strumento di monitoraggio nel periodo precedente l'adozione del regolamento (UE) 2015/61 e di raccolta dati ai fini dell'elaborazione di quest'ultimo, è diventato un vero e proprio strumento di controllo prudenziale dopo l'adozione del regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 680/2014 dovrebbe inoltre essere aggiornato per precisare ulteriormente le istruzioni e le definizioni utilizzate per le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e per correggere i refusi, riferimenti errati e incoerenze di formattazione evidenziati nel corso dell'applicazione.
- (3) Dato che il regolamento delegato (UE) 2015/61 specifica il requisito di copertura della liquidità solo per gli enti creditizi, le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di coefficiente di copertura della liquidità continuano ad applicarsi a tutti gli altri enti, ad eccezione degli enti creditizi.
- (4) È necessario elaborare nuovi modelli e relative nuove istruzioni per gli enti creditizi, date le caratteristiche del requisito di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il quale migliora

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).



l'uso di tali modelli a fini di vigilanza. In altri termini, l'aggiornamento dei modelli e delle istruzioni è necessario al fine di includere tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente. Inoltre l'aggiornamento è opportuno, in quanto gli elementi da segnalare nei modelli aggiornati rispecchiano sostanzialmente ed effettivamente gli elementi segnalati nei modelli originari, ed occorre che la loro segnalazione sia solo più dettagliata e abbia una struttura e un formato corrispondenti alle caratteristiche del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61.

- (5) Le segnalazioni a fini di vigilanza in generale e le segnalazioni relative al coefficiente di copertura della liquidità in particolare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità degli enti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in questo caso particolare, al coefficiente di copertura della liquidità. Dato che è necessario verificare in generale l'effettiva osservanza del coefficiente di copertura della liquidità, i modelli per la segnalazione a fini di vigilanza del requisito di copertura della liquidità dovrebbero comprendere voci che riguardano direttamente il calcolo del requisito, nonché altre voci (le cosiddette «voci per memoria») che sono strettamente correlate con il coefficiente di copertura della liquidità e che ne consentono una corretta interpretazione nel più generale contesto del profilo di liquidità dell'ente.
- (6) Per concedere un periodo di tempo sufficiente alle autorità di vigilanza e agli enti per prepararsi all'applicazione dei nuovi modelli per la segnalazione e delle nuove istruzioni, la data di prima applicazione di questi ultimi dovrebbe essere rinviata di sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente regolamento.
- (7) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 680/2014 è così modificato:

- 1) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito di copertura della liquidità

1. Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti procedono come segue:

- a) gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XXII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXIII con frequenza mensile;
- b) tutti gli altri enti diversi da quelli specificati alla lettera a) trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII con frequenza mensile.


2. Le informazioni di cui agli allegati XII e XXII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei 30 giorni di calendario successivi.»

- 2) sono aggiunti gli allegati XXII e XXIII riportati rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II del presente regolamento;

- 3) all'articolo 18 è aggiunto il comma seguente:

«Per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la data di trasmissione della segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (G.U.L. 331 del 15.12.2010, pag. 12).



*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 10 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

«ALLEGATO XXII

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ


MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ		Nome del modello/del gruppo di modelli
Numero del modello	Codice del modello	
MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ		
72	C 72.00	PARTE I — ATTIVITÀ LIQUIDE COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE
73	C 73.00	PARTE II — DEFLUSSI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI
74	C 74.00	PARTE III — AFFLUSSI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — AFFLUSSI
75	C 75.00	PARTE IV — SWAPS CON GARANZIE REALI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — SWAPS CON GARANZIE REALI
76	C 76.00	PARTE V — CALCOLI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI



C 72.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — ATTIVITÀ LIQUIDE									
		Valuta							
Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9			
	010		010	020	030	040			
		TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE							
	1.1	Totale delle attività di livello 1 non rettificate							
	1.1.1	Totale delle attività di livello 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima							
	1.1.1.1	Monete e banconote		1,00					
	1.1.1.2	Riserve ritrabili detenute presso banche centrali		1,00					
	1.1.1.3	Attività delle banche centrali		1,00					
	1.1.1.4	Attività delle amministrazioni centrali		1,00					
	1.1.1.5	Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali		1,00					
	1.1.1.6	Attività di organismi del settore pubblico		1,00					
	1.1.1.7	Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili		1,00					
	1.1.1.8	Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)		1,00					



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9	
						010	040
120	1.1.1.1.9	Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali		0,70	0,30		0,40
130	1.1.1.1.10	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali		1,00			
140	1.1.1.1.11	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,95			
150	1.1.1.1.12	Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali		1,00			
160	1.1.1.1.13	Enti centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante					
170	1.1.1.1.14	Trattamenti alternativi della liquidità: inclusione delle attività di livello 2A riconosciute come livello 1		0,80			
180	1.1.2	Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettifiche					
190	1.1.2.1	Obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,93			
200	1.1.2.2	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,88			
210	1.1.2.3	Enti centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante					




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9	
						010	040
220	1.2	Totale delle attività di livello 2 non rettifiche			030	040	
230	1.2.1	Totale delle attività di livello 2 A non rettifiche					
240	1.2.1.1	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)		0,85			
250	1.2.1.2	Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)		0,85			
260	1.2.1.3	Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)		0,85			
270	1.2.1.4	Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)		0,85			
280	1.2.1.5	Titoli di debito societario (CQS1)		0,85			
290	1.2.1.6	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2A		0,80			
300	1.2.1.7	Enti centrali: attività di livello 2A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante					
310	1.2.2	Totale delle attività di livello 2B non rettifiche					
320	1.2.2.1	Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)		0,75			
330	1.2.2.2	Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)		0,75			



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione		Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
				standard	030		
			010	020	030	040	
340	1.2.2.3	Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)		0,70			
350	1.2.2.4	Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)		0,65			
360	1.2.2.5	Titoli di debito societario (CQS2/3)		0,50			
370	1.2.2.6	Titoli di debito societario — Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)		0,50			
380	1.2.2.7	Azioni (principale indice azionario)		0,50			
390	1.2.2.8	Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)		0,50			
400	1.2.2.9	Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali		1,00			
410	1.2.2.10	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)		0,70			
420	1.2.2.11	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)		0,65			
430	1.2.2.12	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)		0,60			



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione		Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
				standard	030		
440	1.2.2.13	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (principale indice azionario) o attività non fruttifere di interessi (derivate dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)	010	0,70	0,45	030	040
450	1.2.2.14	Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)		0,75			
460	1.2.2.15	Finanziamento (<i>funding</i>) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)		0,75			
470	1.2.2.16	Enti centrali: attività di livello 2 B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante					
VOCI PER MEMORIA							
480	2	Trattamenti alternativi della liquidità: attività aggiuntive di livello 1/2A/2B incluse per il fatto che la coerenza valutaria non si applica in ragione di trattamenti alternativi della liquidità					
490	3	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 1, escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima)					
500	4	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima)					
510	5	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2A)					




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Valore ai sensi dell'articolo 9
			010	020	030	040
520	6	Depositi da parte del membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2B)				
530	7	Rettifiche delle attività dovute a deflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture				
540	8	Rettifiche delle attività dovute ad afflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture				
550	9	Attività bancarie garantite finanziate da Stati membri soggette alla clausola <i>grandfathering</i>				
560	10	Organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri soggetti a disposizione transitoria				
570	11	Cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali soggette a disposizione transitoria				
580	12	Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi valutari				
590	13	Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari				
600	14	Attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)				
610	15	Attività di livello 2A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)				



C 73.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — DEFLUSSI

Valuta								
Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
010	I	DEFLUSSI	010	020	030	040	050	060
020	I.1	Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti						
030	I.1.1	Depositi al dettaglio						
040	I.1.1.1	depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi				1,00		
050	I.1.1.2	depositi soggetti a deflussi superiori						
060	I.1.1.2.1	categoria 1				0,10-0,15		
070	I.1.1.2.2	categoria 2				0,15-0,20		
080	I.1.1.3	depositi stabili				0,05		
090	I.1.1.4	depositi stabili con deroga				0,03		
100	I.1.1.5	depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore						
110	I.1.1.6	altri depositi al dettaglio				0,10		
120	I.1.2	Depositi operativi						
130	I.1.2.1	mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata						



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
140	1.1.2.1.1	coperti da un sistema di garanzia dei depositi	010	020	030	040	050	060
150	1.1.2.1.2	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,05		
160	1.1.2.2	mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa				0,25		
170	1.1.2.2.1	non trattati come attività liquide dell'ente depositante				0,25		
180	1.1.2.2.2	trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante				1,00		
190	1.1.2.3	mantenuti nel quadro di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari				0,25		
200	1.1.2.4	mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete				0,25		
210	1.1.3	Depositi non operativi						
220	1.1.3.1	depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage				1,00		
230	1.1.3.2	depositi di clienti finanziari				1,00		
240	1.1.3.3	depositi di altri clienti						
250	1.1.3.3.1	coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,20		
260	1.1.3.3.2	non coperti da un sistema di garanzia dei depositi				0,40		



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
270	1.1.4	Deflussi aggiuntivi	010	020	030	040	050	060
280	1.1.4.1	garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati				0,20		
290	1.1.4.2	garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati				0,10		
300	1.1.4.3	deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia				1,00		
310	1.1.4.4	impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti						
320	1.1.4.4.1	metodo standardizzato di analisi dei dati storici (hlba)				1,00		
330	1.1.4.4.2	metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi (amao)				1,00		
340	1.1.4.5	deflussi da derivati				1,00		
350	1.1.4.6	posizioni corte						
360	1.1.4.6.1	coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli				0,00		
370	1.1.4.6.2	altro				1,00		
380	1.1.4.7	garanzie reali in eccesso richiamabili				1,00		
390	1.1.4.8	garanzie reali dovute				1,00		
400	1.1.4.9	garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide				1,00		




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
410	1.1.4.10	perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata	010	020	030	040	050	060
420	1.1.4.10.1	strumenti finanziari strutturati				1,00		
430	1.1.4.10.2	strutture di finanziamento				1,00		
440	1.1.4.11	attività prese in prestito su base non garantita				1,00		
450	1.1.4.12	compensazione interna delle posizioni del cliente				0,50		
460	1.1.5	Linee irrevocabili						
470	1.1.5.1	linee di credito						
480	1.1.5.1.1	a favore di clienti al dettaglio				0,05		
490	1.1.5.1.2	a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio				0,10		
500	1.1.5.1.3	a favore di enti creditizi						
510	1.1.5.1.3.1	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio				0,05		
520	1.1.5.1.3.2	per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari				0,10		
530	1.1.5.1.3.3	altro				0,40		
540	1.1.5.1.4	a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi				0,40		




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
550	1.1.5.1.5		010	020	030	040	050	060
		nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale						
560	1.1.5.1.6					0,75		
		nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante						
570	1.1.5.1.7					1,00		
		a favore di altri clienti finanziari						
580	1.1.5.2							
		linee di liquidità						
590	1.1.5.2.1					0,05		
		a favore di clienti al dettaglio						
600	1.1.5.2.2					0,30		
		a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio						
610	1.1.5.2.3					0,40		
		a favore di imprese di investimento personale						
620	1.1.5.2.4							
		a favore di SSPE						
630	1.1.5.2.4.1					0,10		
		per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari						
640	1.1.5.2.4.2					1,00		
		altro						
650	1.1.5.2.5							
		a favore di enti creditizi						
660	1.1.5.2.5.1					0,05		
		per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio						
670	1.1.5.2.5.2					0,30		
		per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari						
680	1.1.5.2.5.3					0,40		
		altro						



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
690	1.1.5.2.6	nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale	010	020	030	040	050	060
700	1.1.5.2.7	nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante				0,75		
710	1.1.5.2.8	a favore di altri clienti finanziari				1,00		
720	1.1.6	Altri prodotti e servizi						
730	1.1.6.1	altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale						
740	1.1.6.2	prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso						
750	1.1.6.3	mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati						
760	1.1.6.4	carte di credito						
770	1.1.6.5	scoperti						
780	1.1.6.6	deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso						
790	1.1.6.6.1	eccesso di finanziamento a clienti non finanziari						
800	1.1.6.6.1.1	eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio						
810	1.1.6.6.1.2	eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
			010	020	030	040	050	060
820	1.1.6.6.1.3	eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
830	1.1.6.6.1.4	eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici						
840	1.1.6.6.2	altro						
850	1.1.6.7	debiti per derivati pianificati						
860	1.1.6.8	prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio						
870	1.1.6.9	altro						
880	1.1.7	Altre passività						
890	1.1.7.1	passività risultanti dalle spese di funzionamento				0,00		
900	1.1.7.2	in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio				1,00		
910	1.1.7.3	altro				1,00		
920	1.2	Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari						
930	1.2.1	La controparte è una banca centrale						
940	1.2.1.1	attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
950	1.2.1.2	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
960	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A	010	020	030	040	050	060
970	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)				0,00		
980	1.2.1.5	obbligazioni garantite di livello 2B				0,00		
990	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)				0,00		
1000	1.2.1.7	altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B				0,00		
1010	1.2.1.8	garanzie reali sotto forma di attività illiquide				0,00		
1020	1.2.2	La controparte non è una banca centrale						
1030	1.2.2.1	attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,00		
1040	1.2.2.2	garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima				0,07		
1050	1.2.2.3	garanzie reali di livello 2A				0,15		
1060	1.2.2.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)				0,25		
1070	1.2.2.5	obbligazioni garantite di livello 2B				0,30		



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
1080	1.2.2.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)	010	020	030	040	050	060
1090	1.2.2.7	altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B				0,35		
1100	1.2.2.8	garanzie reali sotto forma di attività illiquid				0,50		
1110	1.2.2.8.1	la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico (<= fattore di rischio 20 %), una banca multilaterale di sviluppo				0,25		
1120	1.2.2.8.2	altre controparti				1,00		
1130	1.3	Deflussi totali da swaps con garanzie reali						
VOCI PER MEMORIA								
1140	2	Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni						
1150	3	Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi						
1160	4	Depositi al dettaglio non valutati						
1170	5	Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati						
6		Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata						
1180	6.1	forniti da enti creditizi						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
1190	6.2	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi	010	020	030	040	050	060
1200	6.3	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1210	6.4	forniti da altri clienti						
7		Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti						
1220	7.1	forniti da enti creditizi						
1230	7.2	forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi						
1240	7.3	forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
1250	7.4	forniti da altri clienti						
1260	8	Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari						
1270	9	Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati						
1280	10	Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli						
11		Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela						
1290	11.1	di cui: a clienti finanziari						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di mercato delle garanzie reali concesse	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile	Deflusso
1300	11.2	di cui: a clienti non finanziari	010	020	030	040	050	060
1310	11.3	di cui: garantiti						
1320	11.4	di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale						
1330	11.5	di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale						
1340	11.6	di cui: depositi operativi						
1350	11.7	di cui: depositi non operativi						
1360	11.8	di cui: passività in forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio						
1370	12	Deflussi valutari						
1380	13	Deflussi di paesi terzi — restrizioni al trasferimento o valute non convertibili						
1390	14	Saldi aggiuntivi da creare nelle riserve della banca centrale						




Riga	ID	Voce	Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile		
					Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
010	I	TOTALE DEGLI AFFLUSSI	060	070	080	090	100
020	1.1	Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti					
030	1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					
040	1.1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale		1,00			
050	1.1.1.2	altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					
060	1.1.1.2.1	importi dovuti da clienti al dettaglio		0,50			
070	1.1.1.2.2	Importi dovuti da imprese non finanziarie		0,50			
080	1.1.1.2.3	importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico		0,50			
090	1.1.1.2.4	importi dovuti da altri soggetti giuridici		0,50			



Riga	ID	Voce	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
010	I	TOTALE DEGLI AFFLUSSI	110	120	130	140	150	160
020	I.1	Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti						
030	I.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						
040	I.1.1.1	importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale						
050	I.1.1.2	altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						
060	I.1.1.2.1	importi dovuti da clienti al dettaglio						
070	I.1.1.2.2	Importi dovuti da imprese non finanziarie						
080	I.1.1.2.3	importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico						
090	I.1.1.2.4	importi dovuti da altri soggetti giuridici						



Riga	ID	Voce	Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	
100	1.1.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari	010	020	030	040	050	
110	1.1.2.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi						
120	1.1.2.1.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico						
130	1.1.2.1.2	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico						
140	1.1.2.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi						
150	1.1.2.2.1	importi dovuti da banche centrali						
160	1.1.2.2.2	importi dovuti da clienti finanziari						
170	1.1.3	importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione						



Riga	ID	Voce	Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile		
					Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			060	070	080	090	100
100	1.1.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari					
110	1.1.2.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi					
120	1.1.2.1.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico					
130	1.1.2.1.2	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico		0,05			
140	1.1.2.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi					
150	1.1.2.2.1	importi dovuti da banche centrali					1,00
160	1.1.2.2.2	importi dovuti da clienti finanziari					1,00
170	1.1.3	importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione					1,00




Riga	ID	Voce	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
100	1.1.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari	110	120	130	140	150	160
110	1.1.2.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi						
120	1.1.2.1.1	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico						
130	1.1.2.1.2	importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico						
140	1.1.2.2	importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi						
150	1.1.2.2.1	importi dovuti da banche centrali						
160	1.1.2.2.2	importi dovuti da clienti finanziari						
170	1.1.3	importi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione						



Riga	ID	Voce	Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	
180	1.1.4	importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio	010	020	030	040	050	
190	1.1.5	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni						
200	1.1.6	attività con data di scadenza contrattuale non definita						
210	1.1.7	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide						
220	1.1.8	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide						
230	1.1.9	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela						
240	1.1.10	afflussi da derivati						
250	1.1.11	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso						
260	1.1.12	altri afflussi						



Riga	ID	Voce	Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile		
					Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
180	1.1.4	importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio	060	070	080	090	100
190	1.1.5	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni		1,00			
200	1.1.6	attività con data di scadenza contrattuale non definita		1,00			
210	1.1.7	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide		0,20			
220	1.1.8	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide		1,00			
230	1.1.9	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide		1,00			
240	1.1.10	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela		1,00			
250	1.1.11	afflussi da derivati		1,00			
260	1.1.12	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso		1,00			
		altri afflussi		1,00			



Riga	ID	Voce	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio						
190	1.1.5	importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni						
200	1.1.6	attività con data di scadenza contrattuale non definita						
210	1.1.7	importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un incide azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide						
220	1.1.8	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide						
230	1.1.9	afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela						
240	1.1.10	afflussi da derivati						
250	1.1.11	afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti non hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso						
260	1.1.12	altri afflussi						




Riga	ID	Voce	Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	
270	1.2	Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari	010	020	030	040	050	
280	1.2.1	garanzie reali ammissibili come attività liquide						
290	1.2.1.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
300	1.2.1.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
310	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A						
320	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)						
330	1.2.1.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata						
340	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)						
350	1.2.1.7	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6						
360	1.2.2	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta						
370	1.2.3	garanzie reali non ammissibili come attività liquide						



Riga	ID	Voce	Fattore di ponderazione applicabile		
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %
270	1.2	Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari	060	070	080
					090
					100
280	1.2.1	garanzie reali ammissibili come attività liquide			
290	1.2.1.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima		1,00	
300	1.2.1.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima		0,93	
310	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A		0,85	
320	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)		0,75	
330	1.2.1.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata		0,70	
340	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)		0,65	
350	1.2.1.7	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6		0,50	
360	1.2.2	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta			
370	1.2.3	garanzie reali non ammissibili come attività liquide			



Riga	ID	Voce	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
270	1.2	Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari	110	120	130	140	150	160
280	1.2.1	garanzie reali ammissibili come attività liquide						
290	1.2.1.1	garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
300	1.2.1.2	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
310	1.2.1.3	garanzie reali di livello 2A						
320	1.2.1.4	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)						
330	1.2.1.5	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata						
340	1.2.1.6	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)						
350	1.2.1.7	garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4, 1.2.1.5 o 1.2.1.6						
360	1.2.2	garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta						
370	1.2.3	garanzie reali non ammissibili come attività liquide						




Riga	ID	Voce	Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	
380	1.2.3.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide	010	020	030	040	050	
390	1.2.3.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido						
400	1.2.3.3	tutte le altre garanzie reali illiquide						
410	1.3	Afflussi totali da swaps con garanzie reali						
420	1.4	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)						
430	1.5	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)						
VOCI PER MEMORIA								
440	2	Afflussi correlati						
450	3	Afflussi valutari						
460	4	Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale						
470	4.1	Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						




Riga	ID	Voce	Fattore di ponderazione applicabile				
			Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %		
380	1.2.3.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide	060	070	080	090	100
390	1.2.3.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido		1,00			
400	1.2.3.3	tutte le altre garanzie reali illiquide		1,00			
410	1.3	Afflussi totali da swaps con garanzie reali					
420	1.4	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)					
430	1.5	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)					
VOCI PER MEMORIA							
440	2	Afflussi correlati					
450	3	Afflussi valutari					
460	4	Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale					
470	4.1	Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)					



Riga	ID	Voce	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide						
390	1.2.3.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido						
400	1.2.3.3	tutte le altre garanzie reali illiquide						
410	1.3	Afflussi totali da swaps con garanzie reali						
420	1.4	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)						
430	1.5	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)						
VOCI PER MEMORIA								
440	2	Afflussi correlati						
450	3	Afflussi valutari						
460	4	Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale						
470	4.1	Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)						



Riga	ID	Voce	Importo				Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	
480	4.2	Importi dovuti da clienti finanziari	010	020	030	040	050	
490	4.3	Operazioni garantite						
500	4.4	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni						
510	4.5	Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale						
520	4.6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso						




Riga	ID	Voce	Esentato dal massimale degli afflussi	Fattore di ponderazione standard	Fattore di ponderazione applicabile		
					Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
480	4.2	Importi dovuti da clienti finanziari	060	070	080	090	100
490	4.3	Operazioni garantite					
500	4.4	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni					
510	4.5	Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale					
520	4.6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso					



Riga	ID	Voce	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute			Afflusso		
			Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi	Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %	Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %	Esentato dal massimale degli afflussi
			110	120	130	140	150	160
480	4.2	Importi dovuti da clienti finanziari						
490	4.3	Operazioni garantite						
500	4.4	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni						
510	4.5	Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale						
520	4.6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso						



C 75.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — SWAPS CON GARANZIE REALI													
Valuta													
Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	020	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	030	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	040	Deflussi	050	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %	060
010	1	TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE											
020	1.1	Totale per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:											
030	1.1.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)											
040	1.1.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima											
050	1.1.3	Attività di livello 2A											
060	1.1.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)											
070	1.1.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata											
080	1.1.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)											
090	1.1.7	Livello 2B: altro											
100	1.1.8	Attività illiquide											



Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
010	1	TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE	070	080	090	100	110	120
020	1.1	Totale per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
030	1.1.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
040	1.1.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
050	1.1.3	Attività di livello 2A						
060	1.1.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
070	1.1.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
080	1.1.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
090	1.1.7	Livello 2B: altro						
100	1.1.8	Attività illiquide						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
			010	020	030	040	050	060
110	1.2	Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
120	1.2.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
130	1.2.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
140	1.2.3	Attività di livello 2A						
150	1.2.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
160	1.2.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
170	1.2.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
180	1.2.7	Livello 2B: altro						
190	1.2.8	Attività illiquide						
200	1.3	Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
210	1.3.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
220	1.3.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						




Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
110	1.2	Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
120	1.2.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
130	1.2.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
140	1.2.3	Attività di livello 2A						
150	1.2.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
160	1.2.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
170	1.2.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
180	1.2.7	Livello 2B: altro						
190	1.2.8	Attività illiquide						
200	1.3	Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
210	1.3.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
220	1.3.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
			010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Attività di livello 2A						
240	1.3.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
250	1.3.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
260	1.3.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
270	1.3.7	Livello 2B: altro						
280	1.3.8	Attività illiquide						
290	1.4	Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, (CQS1) di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
300	1.4.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
310	1.4.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
320	1.4.3	Attività di livello 2A						
330	1.4.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
340	1.4.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						




Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Attività di livello 2A						
240	1.3.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
250	1.3.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
260	1.3.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
270	1.3.7	Livello 2B: altro						
280	1.3.8	Attività illiquide						
290	1.4	Totale per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1) di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
300	1.4.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
310	1.4.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
320	1.4.3	Attività di livello 2A						
330	1.4.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
340	1.4.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
			010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
360	1.4.7	Livello 2B: altro						
370	1.4.8	Attività illiquide						
380	1.5	Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
390	1.5.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
400	1.5.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
410	1.5.3	Attività di livello 2A						
420	1.5.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
430	1.5.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
440	1.5.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
450	1.5.7	Livello 2B: altro						
460	1.5.8	Attività illiquide						



Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
360	1.4.7	Livello 2B: altro						
370	1.4.8	Attività illiquide						
380	1.5	Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
390	1.5.1	Attività di livello 1 (esci. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
400	1.5.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
410	1.5.3	Attività di livello 2A						
420	1.5.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
430	1.5.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
440	1.5.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
450	1.5.7	Livello 2B: altro						
460	1.5.8	Attività illiquide						




Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
			010	020	030	040	050	060
470	1.6	Totale per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
480	1.6.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
490	1.6.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
500	1.6.3	Attività di livello 2A						
510	1.6.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
520	1.6.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
530	1.6.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
540	1.6.7	Livello 2B: altro						
550	1.6.8	Attività illiquide						
560	1.7	Totale per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
570	1.7.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						




Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
470	1.6	Totale per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
480	1.6.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
490	1.6.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
500	1.6.3	Attività di livello 2A						
510	1.6.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
520	1.6.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
530	1.6.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
540	1.6.7	Livello 2B: altro						
550	1.6.8	Attività illiquide						
560	1.7	Totale per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
570	1.7.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
			010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
590	1.7.3	Attività di livello 2A						
600	1.7.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
610	1.7.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
620	1.7.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
630	1.7.7	Livello 2B: altro						
640	1.7.8	Attività illiquide						
650	1.8	Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
660	1.8.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
670	1.8.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
680	1.8.3	Attività di livello 2A						




Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
			070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
590	1.7.3	Attività di livello 2A						
600	1.7.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
610	1.7.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
620	1.7.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
630	1.7.7	Livello 2B: altro						
640	1.7.8	Attività illiquide						
650	1.8	Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:						
660	1.8.1	Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)						
670	1.8.2	Livello 1: obbligazioni garantite di qualità elevatissima						
680	1.8.3	Attività di livello 2A						



Riga	ID	Voce	Importo/Valore di mercato	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito	Deflussi	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %
			010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)						
700	1.8.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
710	1.8.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
720	1.8.7	Livello 2B: altro						
730	1.8.8	Attività illiquide						
VOCI PER MEMORIA								
740	2	Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte						
750	3	Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo						
760	4	Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti						




Riga	ID	Voce	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %	Afflussi esentati dal massimale degli afflussi	Solo derivati assistiti da garanzia reale			
					Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito	Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito	Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito
690	1.8.4	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)	070	080	090	100	110	120
700	1.8.5	Livello 2B: obbligazioni garantite di qualità elevata						
710	1.8.6	Livello 2B: titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)						
720	1.8.7	Livello 2B: altro						
730	1.8.8	Attività illiquide						
VOCI PER MEMORIA								
740	2	Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte						
750	3	Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo						
760	4	Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti						



C 76.00 — COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ — CALCOLI			
			Valuta
			Importo/Valore di mercato
Riga	ID	Voce	010
CALCOLI			
Numeratore, denominatore, coefficiente			
010	1	Riserva di liquidità	
020	2	Deflusso netto di liquidità	
030	3	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	
Calcoli del numeratore			
040	4	Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato	
050	5	Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
060	6	Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
070	7	Deflussi entro 30 giorni di liquidità garantita	
080	8	Afflussi entro 30 giorni di liquidità garantita	
090	9	Livello 1 escl. "importo rettificato a massimale non applicato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
100	10	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato	
110	11	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
120	12	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
130	13	"Importo rettificato a massimale non applicato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
140	14	"Importo rettificato a massimale applicato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
150	15	"Importo eccedente delle attività liquide" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1	
160	16	Livello 2A ai sensi dell'articolo 9: non rettificato	
170	17	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A	



			Importo/Valore di mercato
Riga	ID	Voce	010
180	18	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2A	
190	19	“Importo rettificato a massimale non applicato” per livello 2A	
200	20	“Importo rettificato a massimale applicato” per livello 2A	
210	21	“Importo eccedente delle attività liquide” per livello 2A	
220	22	Livello 2B ai sensi dell'articolo 9: non rettificato	
230	23	Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B	
240	24	Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B	
250	25	“Importo rettificato a massimale non applicato” per livello 2B	
260	26	“Importo rettificato a massimale applicato” per livello 2B	
270	27	“Importo eccedente delle attività liquide” per livello 2B	
280	28	Importo eccedente delle attività liquide	
290	29	Riserva di liquidità	
Calcoli del denominatore			
300	30	Totale dei deflussi	
310	31	Afflussi totalmente esentati	
320	32	Afflussi soggetti al massimale di 90 %	
330	33	Afflussi soggetti al massimale di 75 %	
340	34	Riduzione per gli afflussi totalmente esentati	
350	35	Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %	
360	36	Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %	
370	37	Deflusso netto di liquidità	
Pilastro 2			
380	38	Requisiti del pilastro 2 di cui all'articolo 105 della CRD»	




ALLEGATO II

«ALLEGATO XXIII

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 1: ATTIVITÀ LIQUIDE)

1. Attività liquide
 - 1.1. Osservazioni generali
 1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sulle attività ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
 2. Le attività segnalate rispettano i requisiti di cui al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
 3. In deroga al paragrafo 2, gli enti creditizi non applicano le limitazioni sulle valute definite all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione al momento della compilazione del modello sulla base di una valuta rilevante, come richiesto dall'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti creditizi applicano tuttavia le limitazioni di giurisdizione.
 4. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
 5. Quando si fa riferimento all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi comunicano, se del caso, l'importo/il valore di mercato delle attività liquide tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità derivanti dalla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, e secondo i coefficienti di scarto appropriati di cui al capo 2.
 6. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto. Nelle presenti istruzioni il termine "ponderato" è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento). Nelle presenti istruzioni il termine "fattore di ponderazione" si riferisce ad un numero compreso tra 0 e 1 che moltiplicato per l'importo consente di ottenere, rispettivamente, l'importo ponderato o il valore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
 7. Gli enti creditizi non segnalano due volte le voci nelle sezioni 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. e 1.2.2. e tra di esse.
 8. Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
 - 1.2. Osservazioni di carattere specifico
 - 1.2.1. Requisiti specifici per gli OIC
 9. Per le voci 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13., gli enti creditizi segnalano la quota adeguata del valore di mercato dell'OIC corrispondente alle attività liquide sottostanti l'organismo, conformemente ai principi definiti all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.




- 1.2.2. Requisiti specifici in relazione alla clausola di *grandfathering* e alle disposizioni transitorie
10. Gli enti creditizi segnalano le voci indicate agli articoli 35, 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione nelle pertinenti righe relative alle attività. Il totale di tutte le attività segnalate sulla base dei predetti articoli è segnalato anche nella sezione "per memoria" per riferimento.
- 1.2.3. Requisiti specifici per la segnalazione da parte di enti centrali
11. Gli enti centrali, quando segnalano attività liquide corrispondenti a depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante, assicurano che l'importo segnalato di dette attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).
- 1.2.4. Requisiti specifici in materia di regolamento e di operazioni di tipo *forward starting*
12. Tutte le attività conformi agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che sono nella riserva dell'ente creditizio alla data di riferimento sono segnalate nella pertinente riga del modello C72, anche se sono vendute o utilizzate in operazioni a termine garantite. Conformemente, nel modello C72.00 dell'allegato XXIV non sono segnalate le attività liquide derivanti da operazioni di tipo *forward starting* riferite ad acquisti di attività liquide contrattualmente convenuti ma non ancora regolati e ad acquisti a termine di attività liquide.

Sottomodello per le attività liquide

Istruzioni relative alle specifiche colonne


Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Importo/Valore di mercato</p> <p>Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano il valore di mercato o, se del caso, l'importo delle attività liquide definite al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>L'importo/valore di mercato segnalato nella colonna 010:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tiene conto dei deflussi e afflussi netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture di cui all'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento; — non tiene conto dei coefficienti di scarto specificati al titolo II dello stesso regolamento; — include la quota di depositi, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che detengono diverse attività specifiche nelle corrispondenti righe relative alle attività; — è ridotto, se del caso, dell'importo dei depositi, di cui all'articolo 16, collocati presso l'ente creditizio centrale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, dello stesso regolamento. <p>Quando si fa riferimento all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi tengono conto del flusso di cassa netto (deflusso o afflusso) che si avrebbe se la copertura fosse chiusa alla data di riferimento per le segnalazioni. Non si tiene conto delle potenziali future variazioni di valore dell'attività.</p>
020	<p>Fattore di ponderazione standard</p> <p>La colonna 020 contiene i fattori di ponderazione che rispecchiano l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto indicati al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione mirano a rispecchiare la riduzione del valore delle attività liquide dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto appropriati.</p>




Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
030	<p>Fattore di ponderazione applicabile</p> <p>Nella colonna 030 gli enti creditizi segnalano il fattore di ponderazione applicato alle attività liquide definite al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse. La cifra segnalata nella colonna 030 non supera la cifra indicata nella colonna 020.</p>
040	<p>Valore ai sensi dell'articolo 9</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano il valore dell'attività liquida conformemente alla definizione di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Si tratta dell'importo/valore di mercato, tenendo conto dei deflussi e degli afflussi netti di liquidità dovuti alla chiusura anticipata delle coperture, moltiplicato per il fattore di ponderazione applicabile.</p>

Istruzioni relative alle specifiche righe

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>1. TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE</p> <p>Titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide.</p> <p>In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide.</p>
020	<p>1.1. Totale delle attività di livello 1 non rettificata</p> <p>Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 1.</p> <p>In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 1.</p>
030	<p>1.1.1. Totale delle attività di livello 1 non rettificata, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articoli 10, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le attività e le attività sottostanti ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento non sono segnalate in questa sezione.</p> <p>Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
040	<p>1.1.1.1. Monete e banconote</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Importo totale del contante, comprese monete e banconote/valuta.</p>
050	<p>1.1.1.2. Riserve ritirabili detenute presso banche centrali</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo totale delle riserve ritirabili in qualsiasi momento in periodi di stress detenute dall'ente creditizio presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI (agenzia esterna di valutazione del merito del credito) prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>L'importo ritirabile ammissibile è specificato in un accordo tra l'autorità competente e la banca centrale pertinente secondo la definizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
060	<p>1.1.1.3. Attività delle banche centrali</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;</p>
070	<p>1.1.1.4. Attività delle amministrazioni centrali</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Sono segnalate qui le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro in conformità della clausola <i>grandfathering</i> di cui all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Sono segnalate qui le attività emesse da organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
080	<p>1.1.1.5. Attività delle amministrazioni regionali o delle autorità locali</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle amministrazioni regionali o le autorità locali di uno Stato membro, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali o autorità locali di un paese terzo che un'ECAI prescelta valuta almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Sono segnalate qui le attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro in conformità della clausola <i>grandfathering</i> di cui all'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
090	<p>1.1.1.6. Attività di organismi del settore pubblico</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro o del paese terzo ovvero verso una loro amministrazione regionale o autorità locale, a norma dell'articolo 116, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Un'ECAI prescelta valuta il merito di credito dell'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali del paese terzo summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese terzo, a norma dell'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
100	<p>1.1.1.7. Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1, a condizione che l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale è denominata l'attività.</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo il cui merito di credito non è valutato da un'ECAI prescelta nella classe di merito di credito 1 e che non sono denominate nella valuta nazionale del paese terzo, purché l'ente creditizio rilevi le attività come attività di livello 1 a concorrenza dell'importo dei suoi deflussi netti di liquidità in situazione di stress in detta valuta estera corrispondente alle sue operazioni nella giurisdizione in cui il rischio di liquidità è assunto.</p>
110	<p>1.1.1.8. Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività emesse da un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, ovvero da una sua amministrazione regionale o autorità locale, che ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente creditizio e di mantenerne la capacità finanziaria.</p> <p>Attività emesse da finanziatori di prestiti agevolati di cui alla definizione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Le esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali summenzionate sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro di appartenenza a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
120	<p>1.1.1.9. Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	<p>1.1.1.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a monete, banconote ed esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, a condizione che un'ECAI prescelta valuti le esposizioni verso la banca centrale o l'amministrazione centrale del paese terzo almeno nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
140	<p>1.1.1.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività ammissibili come attività di livello 1, ad eccezione di monete, banconote, esposizioni verso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, e ad obbligazioni garantite di qualità elevatissima di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f) del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
150	<p>1.1.1.12. Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali</p> <p>Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo non utilizzato delle linee di credito fornite dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo, a condizione che la linea soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
160	<p>1.1.1.13. Enti creditizi centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività segnalate in questa riga sono attività di livello 1 escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
170	<p>1.1.1.14. Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2 A riconosciute come livello 1</p> <p>Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>In caso di carenza di attività di livello 1, l'ente creditizio segnala l'importo delle attività di livello 2 A riconosciute come attività di livello 1 e non segnalate come attività di livello 2 A, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Tali attività non sono segnalate nella sezione dedicata alle attività di livello 2 A.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
180	<p>1.1.2. Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 non rettificcate</p> <p>Articoli 10, 15 e 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 1 nei casi specificamente previsti nelle istruzioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono, o le relative attività sottostanti sono ammissibili come, obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.</p> <p>Nella colonna 010 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, non rettificcate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1, non rettificcate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
190	<p>1.1.2.1. garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima conformi all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
200	<p>1.1.2.2. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
210	<p>1.1.2.3. Enti creditizi centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 che sono considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività segnalate in questa riga sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.</p>
220	<p>1.2. Totale delle attività di livello 2 non rettificcate</p> <p>Articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A o di livello 2B ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>In c010 gli enti creditizi segnalano l'importo/valore di mercato totale delle proprie attività liquide di livello 2.</p> <p>In c040 gli enti creditizi segnalano il totale del valore ai sensi dell'articolo 9 delle proprie attività liquide di livello 2.</p>
230	<p>1.2.1. Totale delle attività di livello 2 A non rettificata</p> <p>Articoli 11, 15 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate, o trattate, come attività di livello 2 A, conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 2 A, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2 A, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
240	<p>1.2.1.1. Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)</p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico di uno Stato membro quando alle esposizioni è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.</p>
250	<p>1.2.1.2. Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)</p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo ovvero da una sua amministrazione regionale, autorità locale o organismo del settore pubblico, a condizione che ad essi sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.</p>
260	<p>1.2.1.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)</p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevata conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito almeno nella classe di merito di credito 2 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
270	<p>1.2.1.4. Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)</p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi di paesi terzi conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che un'ECAI prescelta ne valuti il merito di credito nella classe di merito di credito 1 in conformità all'articolo 129, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
280	<p>1.2.1.5. Titoli di debito societario (CQS1)</p> <p>Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Titoli di debito societario conformi all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
290	<p>1.2.1.6. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2 A</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2 A ai sensi dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
300	<p>1.2.1.7. Enti creditizi centrali: attività di livello 2 A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2 A.</p>
310	<p>1.2.2. Totale delle attività di livello 2B non rettificate</p> <p>Articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Le attività segnalate in questa sottosezione sono state esplicitamente individuate come attività di livello 2B conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma del valore totale di mercato delle attività di livello 2B, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Nella colonna 040 gli enti creditizi segnalano la somma dell'importo totale ponderato delle attività di livello 2B, non rettificate dalla disposizione di cui all'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
320	<p>1.2.2.1. Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite da prestiti su immobili residenziali garantiti da ipoteca di primo grado o da prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), dello stesso regolamento.</p> <p>Sono segnalate qui le attività soggette alla disposizione transitoria di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
330	<p>1.2.2.2. Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite da prestiti per veicoli e leasing auto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iv), dello stesso regolamento.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
340	<p>1.2.2.3. Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Attività che rappresentano esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite emesse da enti creditizi conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a condizione che l'aggregato di attività sottostanti consista esclusivamente in esposizioni ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio uguale o inferiore al 35 % ai sensi dell'articolo 125 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
350	<p>1.2.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Esposizioni sotto forma di titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché siano garantite dalle attività definite all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), dello stesso regolamento. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.</p>
360	<p>1.2.2.5. Titoli di debito societario (CQS2/3)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>
370	<p>1.2.2.6. Titoli di debito societario — attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi l'autorità competente può autorizzare una deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), purché venga dimostrata l'insufficiente disponibilità di attività non fruttifere di interessi che soddisfano questi requisiti e purché le attività in questione siano adeguatamente liquide nei mercati privati.</p> <p>I predetti enti segnalano i titoli di debito societario contenenti le attività non fruttifere di interessi indicate in precedenza, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), e abbiano ottenuto un'adeguata deroga dalla rispettiva autorità competente.</p>
380	<p>1.2.2.7. Azioni (principale indice azionario)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e denominate nella valuta dello Stato membro di origine dell'ente creditizio.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano anche le azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) e denominate in una valuta diversa, a condizione che siano considerate attività di livello 2B solo fino a concorrenza dell'importo destinato a coprire i deflussi di liquidità in detta valuta o nella giurisdizione in cui il rischio di liquidità è assunto.</p>
390	<p>1.2.2.8. Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Per gli enti creditizi i quali, conformemente all'atto costitutivo, non possono per motivi religiosi detenere attività fruttifere di interessi, attività non fruttifere di interessi che rappresentano crediti verso o garantiti da banche centrali o dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale di un paese terzo o da un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico di un paese terzo, purché un'ECAI prescelta valuti dette attività almeno nella classe di merito di credito 5 in conformità all'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013, o nella classe equivalente di merito di credito in caso di valutazione del merito di credito a breve termine.
400	<p>1.2.2.9. Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali</p> <p>Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'importo non utilizzato delle linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto fornite da banche centrali conformi all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
410	<p>1.2.2.10. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
420	<p>1.2.2.11. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
430	<p>1.2.2.12. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono ad attività che sono ammissibili come attività di livello 2B ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) e v), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Si ricorda che, ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), almeno l'80 % dei mutuatari dell'aggregato devono essere PMI al momento dell'emissione della cartolarizzazione.</p>
440	<p>1.2.2.13. Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (principale indice azionario) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)</p> <p>Articolo 15, paragrafo 2, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Azioni o quote di OIC le cui attività sottostanti corrispondono a titoli di debito societario conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, azioni conformi all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento o attività non fruttifere di interessi che soddisfano l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
450	<p>1.2.2.14. Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)</p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Deposito minimo che l'ente creditizio mantiene presso l'ente creditizio centrale, purché sia parte del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento o di una rete cooperativa in uno Stato membro disciplinata da disposizioni di legge o da contratto.</p> <p>Gli enti creditizi assicurano che l'ente centrale non abbia l'obbligo giuridico o contrattuale di detenere o investire i depositi in attività liquide di livello o categoria specifici.</p>
460	<p>1.2.2.15. Finanziamento (funding) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)</p> <p>Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importo non utilizzato del finanziamento (funding) di liquidità limitato conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
470	<p>1.2.2.16. Enti creditizi centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante</p> <p>Articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è necessario identificare le attività liquide che corrispondono a depositi dell'ente creditizio collocati presso l'ente centrale considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante. Dette attività liquide non sono computate per coprire deflussi diversi da quelli dei corrispondenti depositi e non intervengono nel calcolo della composizione della restante riserva di liquidità ai sensi dell'articolo 17 relativamente all'ente centrale a livello individuale.</p> <p>Gli enti centrali, quando segnalano tali attività, assicurano che l'importo segnalato di tali attività liquide al netto del coefficiente di scarto non ecceda il deflusso dai corrispondenti depositi.</p> <p>Tali attività sono segnalate nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e la pertinente cifra è indicata qui.</p> <p>Le attività indicate in questa riga sono attività di livello 2B.</p>

VOCI PER MEMORIA

480	<p>2. Trattamenti alternativi della liquidità: attività aggiuntive di livello 1/2 A/2B incluse per il fatto che la coerenza valutaria non si applica in ragione di trattamenti alternativi della liquidità</p> <p>Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Quando in una data valuta le attività liquide sono insufficienti per rispettare il coefficiente di copertura della liquidità, l'ente creditizio può coprire la carenza di attività liquide ignorando i requisiti operativi in materia di coerenza valutaria di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Le attività supplementari sono segnalate come normali nella pertinente sezione del modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV e qui viene segnalato l'importo totale delle attività incluse a seguito di questo trattamento alternativo della liquidità dovuto alla non applicazione della coerenza valutaria.</p>
-----	--



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
490	<p>3. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente creditizio centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
500	<p>4. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente creditizio centrale (investimento obbligato in attività di livello 1 in forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1 in forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
510	<p>5. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2 A)</p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2 A segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
520	<p>6. Depositi da parte di membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato in attività di livello 2 B)</p> <p>Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2B segnalate nelle precedenti sezioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
530	<p>7. Rettifiche delle attività dovute a deflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture</p> <p>Articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle rettifiche apportate alle loro attività liquide segnalate nelle sezioni per i livelli 1, 2 A e 2B per quanto riguarda i deflussi finanziari netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>
540	<p>8. Rettifiche delle attività dovute ad afflussi netti di liquidità da chiusura anticipata delle coperture</p> <p>Articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle rettifiche apportate alle loro attività liquide segnalate nelle sezioni per i livelli 1, 2 A e 2B per quanto riguarda gli afflussi finanziari netti dovuti alla chiusura anticipata delle coperture ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>
550	<p>9. Attività bancarie garantite finanziate da Stati membri soggette alla clausola <i>grandfathering</i></p> <p>Articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività emesse da enti creditizi che beneficiano di una garanzia dell'amministrazione centrale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
560	<p>10. Organismi di gestione delle attività deteriorate finanziati da Stati membri soggetti a disposizione transitoria</p> <p>Articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di cui all'articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.</p>
570	<p>11. Cartolarizzazioni garantite da prestiti su immobili residenziali soggette a disposizione transitoria</p> <p>Articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di cui all'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione segnalate nelle sezioni precedenti.</p>
580	<p>12. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi valutari</p> <p>Articolo 8, paragrafo 6, articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'ente segnala la parte delle attività conformi all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), che l'ente non può rilevare a norma delle disposizioni di cui ai predetti articoli.</p>
590	<p>13. Attività di livello 1/2 A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari</p> <p>Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano le attività conformi all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, purché non siano state segnalate nella riga 580 per ragioni di valuta.</p>
600	<p>14. Attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 1 non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi).</p>
610	<p>15. Attività di livello 2 A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi)</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle attività di livello 2 A non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi).</p>

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 2: DEFLUSSI)

1. Deflussi
 - 1.1. Osservazioni generali
 1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative ai deflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
 2. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.



3. Nel modello associato alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
4. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, i deflussi di liquidità:
 - i. includono le categorie di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione;
 - ii. sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
5. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto, e il termine "fattore di ponderazione" si riferisce unicamente ad essi. Nelle presenti istruzioni il termine "ponderato" è utilizzato in senso generale per indicare l'importo ottenuto dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).
6. I deflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per i deflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso, e i deflussi da depositi operativi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa) sono segnalati nelle pertinenti categorie. Questi deflussi sono anche segnalati separatamente come voci per memoria.
7. I deflussi di liquidità sono segnalati nel modello soltanto una volta, a meno che non siano applicabili ulteriori deflussi ai sensi dell'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o se la voce è anche una voce per memoria. La segnalazione delle voci per memoria non incide sul calcolo dei deflussi di liquidità.
8. Alla segnalazione in una valuta rilevante, si applicano sempre le seguenti indicazioni:
 - sono segnalati solo le voci e i flussi denominati in detta valuta;
 - in caso di disallineamento di valuta fra "gambe" di un'operazione, è segnalata solo la "gamba" in detta valuta;
 - nei casi in cui il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione la consente, la compensazione può essere applicata solo ai flussi in detta valuta;
 - quando un flusso presenta un'opzionalità multivaluta, l'ente creditizio effettua una valutazione della valuta in cui è probabile che il flusso si verifichi e segnala la voce solo in detta valuta rilevante.
9. I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati qui per informazione.
10. Il modello contiene informazioni sui flussi di liquidità garantiti, denominati "operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari" nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, e ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità definito nello stesso regolamento.
11. Per gli *swaps* con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.00 di cui all'allegato XXIV. Gli *swaps* con garanzie reali, che sono operazioni garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello C 73.00 relativo ai deflussi di cui all'allegato XXIV, che copre solo operazioni contante contro garanzie reali.



- 1.2. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo *forward starting*
12. Gli enti creditizi segnalano i deflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e *swaps* con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la "gamba" iniziale produce un deflusso. Nel caso di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, l'importo da prestare alla controparte è considerato un deflusso e segnalato alla voce 1.1.7.3. al netto del valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale e dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto del coefficiente di copertura della liquidità, se l'attività è ammissibile come attività liquida. Se l'importo da dare in prestito è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da ricevere come garanzia reale, la differenza è segnalata come afflusso. Se la garanzia reale da ricevere non è ammissibile come attività liquida, il deflusso è segnalato per intero. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto, quando il valore di mercato delle attività da prestare come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo da ricevere, la differenza deve essere indicata come deflusso nella suddetta riga. Per gli *swaps* con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività liquide (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un deflusso, tale deflusso è segnalato nella summenzionata riga.


I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo *forward starting* e gli *swaps* con garanzie reali di tipo *forward starting* con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.

13. Albero decisionale per la sezione 1 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. L'albero decisionale non ha nessuna incidenza sulla segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali. Ciò non significa, tuttavia, che non devono essere segnalati. Per atto delegato) si intende il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione


#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	Operazioni di tipo <i>forward starting</i>	Si	# 2
		No	# 4
2	Operazione di tipo <i>forward starting</i> conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni	Si	Non segnalare
		No	# 3
3	Operazione di tipo <i>forward starting</i> avente inizio prima e avente scadenza dopo l'orizzonte di 30 giorni.	Si	Non segnalare
		No	ID 1.1.7.3.
4	Voce che richiede deflussi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 30 dell'atto delegato?	Si	# 5 e successivamente # 48
		No	# 5
5	Depositi al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'atto delegato.	Si	# 6
		No	# 12
6	Depositi annullati con durata residua inferiore a 30 giorni di calendario per i quali è stato concordato il pagamento ad altro ente creditizio?	Si	ID 1.1.1.1.
		No	# 7




#	Voce	Decisione	Segnalazione
7	Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Si	Non segnalare
		No	# 8
8	Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.1.5.
		No	# 9
9	Depositi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'atto delegato?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.1.2.
		No	# 10
10	Depositi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.1.4.
		No	# 11
11	Depositi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.1.3.
		No	ID 1.1.1.6.
12	Passività in scadenza di cui può esigersi il pagamento da parte dell'emittente o del fornitore del finanziamento o che comportano un'aspettativa del fornitore del finanziamento che l'ente creditizio ripagherà la passività nel corso dei successivi 30 giorni di calendario?	Si	# 13
		No	# 29
13	Passività risultanti dalle spese di funzionamento dell'ente?	Si	ID 1.1.7.1.
		No	# 14
14	Passività sotto forma di obbligazione venduta esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuta in un conto al dettaglio conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, dell'atto delegato?	Si	Seguire il percorso dei depositi al dettaglio (ossia rispondere sì per # 5 e trattare di conseguenza)
		No	# 15
15	Passività sotto forma di titoli di debito?	Si	ID 1.1.7.2.
		No	# 16
16	Depositi ricevuti come garanzie reali?	Si	Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.4.
		No	# 17




#	Voce	Decisione	Segnalazione
17	Depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> ?	Si	ID 1.1.3.1.
		No	# 18
18	Depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 dell'atto delegato?	Si	# 19
		No	# 24
19	Mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa?	Si	# 20
		No	# 22
20	Trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante?	Si	ID 1.1.2.2.2.
		No	# 21
21	Mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete?	Si	ID 1.1.2.4.
		No	ID 1.1.2.2.1.
22	Mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.2.1.
		No	# 23
23	Mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari?	Si	ID 1.1.2.3.
		No	# 24
24	Altri depositi?	Si	# 25
		No	# 26
25	Depositi di clienti finanziari?	Si	ID 1.1.3.2.
		No	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.3.3.
26	Passività da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati e degli <i>swaps</i> con garanzie reali?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.2.
		No	# 27
27	Passività da <i>swaps</i> con garanzie reali?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di C75.00 e ID 1.3, ove applicabile.
		No	# 28



#	Voce	Decisione	Segnalazione
28	Passività risultante in un deflusso da derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato?	Si	ID 1.1.4.5.
		No	ID1.1.7.3.
29	Importo non utilizzato che può essere ritirato dalla linea di credito e di liquidità irrevocabile conformemente all'articolo 31 dell'atto delegato?	Si	#30
		No	# 38
30	Linea di credito irrevocabile?	Si	# 31
		No	# 33
31	Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattati come attività liquide dall'ente depositante?	Si	ID 1.1.5.1.6.
		No	# 32
32	Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetti a trattamento preferenziale?	Si	ID 1.1.5.1.5.
		No	Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.5.1.
33	Linea di liquidità irrevocabile?	Si	#34
		n/a	n/a
34	Nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa trattati come attività liquide dall'ente depositante?	Si	ID 1.1.5.2.7.
		No	# 35
35	Nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela soggetti a trattamento preferenziale?	Si	ID 1.1.5.2.6.
		No	# 36
36	A favore di SSPE?	Si	Assegnare ad una voce pertinente di ID 1.1.5.2.4.
		No	#37
37	A favore di imprese di investimento personale?	Si	ID 1.1.5.2.3.
		No	Assegnare ad una voce pertinente restante di ID 1.1.5.2.
38	Altro prodotto o servizio ai sensi dell'articolo 23 dell'atto delegato?	Si	# 39
		No	Non segnalare




#	Voce	Decisione	Segnalazione
39	Prodotto fuori bilancio relativo al finanziamento al commercio?	Si	ID 1.1.6.8.
		No	# 40
40	Impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari per importi superiori agli importi dovuti da detti clienti.	Si	Uno dei seguenti ID da 1.1.6.6.1.1. a 1.1.6.6.1.4.
		No	# 41
41	Prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso?	Si	ID 1.1.6.2.
		No	# 42
42	Mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati	Si	ID 1.1.6.3.
		No	# 43
43	Si tratta di altri deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti?	Si	ID 1.1.6.6.2.
		No	# 44
44	Carte di credito?	Si	ID 1.1.6.4.
		No	# 45
45	Scoperti?	Si	ID 1.1.6.5.
		No	# 46
46	Debiti per derivati pianificati?	Si	ID 1.1.6.7.
		No	# 47
47	Altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale?	Si	ID 1.1.6.1.
		No	ID 1.1.6.9.
48	Titoli di debito già segnalati alla voce 1.1.7.2 di C 73.00?	Si	Non segnalare
		No	# 49
49	Requisito di liquidità per i derivati ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, dell'atto delegato già considerato alla domanda # 28?	Si	Non segnalare
		No	Assegnare a tutte le voci pertinenti di ID 1.1.4.



1.3. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Importo</p> <p>1.1. Istruzioni specifiche su operazioni/depositi non garantiti</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere di varie categorie di passività e di impegni fuori bilancio di cui agli articoli da 22 a 31, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Previa approvazione da parte dell'autorità competente nell'ambito di ogni categoria di deflussi, l'importo di ogni voce segnalata nella colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV è compensato sottraendo l'importo corrispondente di afflussi correlati a norma dell'articolo 26.</p> <p>1.2. Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il saldo in essere delle passività ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che rappresentano la "gamba" in contante dell'operazione garantita.</p>
020	<p>Valore di mercato delle garanzie reali concesse</p> <p>Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle garanzie reali concesse, calcolato come il valore di mercato corrente al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e fatte salve le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le garanzie reali concesse da segnalare si riferiscono unicamente alle attività di livello 1, 2 A e 2B che alla scadenza sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. Le garanzie reali che, anche se di livello 1, 2 A o 2B, non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalate come attività illiquide. Analogamente, quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative ai livelli 1, 2 A e 2B (ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide; — le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione delle operazioni garantite).
030	<p>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse</p> <p>Istruzioni specifiche su operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il valore delle garanzie reali concesse ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Esso è calcolato moltiplicando la colonna 020 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per il fattore di ponderazione/il coefficiente di scarto applicabile nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV corrispondente al tipo di attività. La colonna 030 del modello C 73.00 dell'allegato XXIV è utilizzata nel calcolo dell'importo rettificato delle attività liquide nel modello C 76.00 di cui all'allegato XXIV.</p>
040	<p>Fattore di ponderazione standard</p> <p>Articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	I fattori di ponderazione standard nella colonna 040 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati solo per informazione.
050	<p>Fattore di ponderazione applicabile</p> <p>Sia non garantiti che garantiti.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i fattori di ponderazione applicabili, che sono quelli specificati agli articoli da 22 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p>
060	<p>Deflusso</p> <p>Sia non garantiti che garantiti.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi. Essi sono calcolati moltiplicando la colonna 010 del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV per la colonna 050 dello stesso modello.</p>

1.4. Istruzioni relative alle specifiche righe


Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>1. DEFLUSSI</p> <p>Titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi ai sensi del titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
020	<p>1.1. Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</p> <p>Articoli da 20 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui agli articoli da 21 a 31, ad eccezione dei deflussi di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
030	<p>1.1.1. Depositi al dettaglio</p> <p>Articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi segnalano anche, all'interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l'importo delle "note", delle obbligazioni e degli altri titoli emessi commercializzati esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio. Gli enti creditizi considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per le diverse categorie di depositi al dettaglio. Di conseguenza, gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei pertinenti fattori di ponderazioni applicabili per tutti questi depositi.</p>
040	<p>1.1.1.1. depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi</p> <p>Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi con durata residua inferiore a 30 giorni dalla data in cui è stato concordato il pagamento.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p>1.1.1.2. depositi soggetti a deflussi superiori</p> <p>Articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il saldo totale dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.</p>
060	<p>1.1.1.2.1. categoria 1</p> <p>Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui alla lettera a) ovvero due dei criteri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 2 dell'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato al paragrafo precedente e ponderati per gli importi corrispondenti citati.</p>
070	<p>1.1.1.2.2. categoria 2</p> <p>Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dell'intero saldo in essere di ogni deposito al dettaglio che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e almeno un altro criterio di cui allo stesso paragrafo 2 o tre o più criteri del predetto paragrafo, a meno che detti depositi siano stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso essi sono segnalati in quest'ultima categoria.</p> <p>Sono segnalati qui anche i depositi al dettaglio per i quali la valutazione, di cui all'articolo 25, paragrafo 2, ai fini della loro categorizzazione non è stata effettuata o non è stata ultimata.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano come fattore di ponderazione applicabile la media dei normali tassi standard previsti dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione o dei tassi superiori, se applicati da un'autorità competente, che sono stati applicati effettivamente sull'intero importo di ogni deposito indicato ai paragrafi precedenti e ponderati per gli importi corrispondenti importi citati.</p>
080	<p>1.1.1.3. depositi stabili</p> <p>Articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 o 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;</p> <p>— la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, non è applicabile.</p>
090	<p>1.1.1.4. depositi stabili con deroga</p> <p>Articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE fino ad un livello massimo di 100 000 EUR e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se</p> <p>detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 o 5 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono segnalati come depositi soggetti a deflussi superiori; o</p> <p>— detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, nel qual caso sono segnalati in questa categoria;</p> <p>— la deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 4, è applicabile.</p>
100	<p>1.1.1.5. depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore</p> <p>Articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi al dettaglio aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi della normativa nazionale che stabilisce i requisiti di liquidità nel paese terzo.</p>
110	<p>1.1.1.6. altri depositi al dettaglio</p> <p>Articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo degli altri depositi al dettaglio diversi da quelli segnalati alle voci precedenti.</p>
120	<p>1.1.2. Depositi operativi</p> <p>Articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ad eccezione dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> considerati depositi non operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
130	<p>1.1.2.1. mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione consolidata (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione) di importanza cruciale per il depositante (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione); i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p> <p>Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4).</p> <p>Gli enti creditizi segnalano separatamente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'importo di tali depositi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.</p>
140	<p>1.1.2.1.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.</p>
150	<p>1.1.2.1.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e articolo 27, paragrafi 2 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano la parte del saldo in essere dei depositi operativi mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che non è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo.</p>
160	<p>1.1.2.2. mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'interno di un gruppo di enti creditizi cooperativi affiliati permanentemente ad un organismo centrale, conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 6, dello stesso regolamento, ovvero come deposito minimo istituito per legge o per contratto da un altro ente creditizio membro dello stesso sistema di tutela istituzionale o della stessa rete cooperativa, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano tali depositi in varie righe, a seconda che essi siano trattati o no come attività liquide dall'ente creditizio depositante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
170	<p>1.1.2.2.1. non trattati come attività liquide dell'ente depositante</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti nel contesto di una rete cooperativa o di un sistema di tutela istituzionale conformemente ai criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché detti depositi non siano rilevati come attività liquide dell'ente creditizio depositante.</p>
180	<p>1.1.2.2.2. trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano i depositi degli enti creditizi collocati presso l'ente creditizio centrale che sono considerati attività liquide dell'ente creditizio depositante ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo di detti depositi fino a concorrenza dell'importo delle corrispondenti attività liquide al netto del coefficiente di scarto, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
190	<p>1.1.2.3. mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e articolo 27, paragrafi 4 e 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da un cliente non finanziario nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.</p> <p>Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p>
200	<p>1.1.2.4. mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete</p> <p>Articolo 27, paragrafo 1, lettera d), e articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti centrali, laddove l'ente creditizio appartenga a una delle reti o dei sistemi di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento delegato. I servizi di compensazione della liquidità e i servizi relativi a enti creditizi centrali riguardano esclusivamente i servizi prestati nel contesto di una relazione consolidata di importanza cruciale per il depositante (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2015/61); i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi sono trattati come depositi non operativi (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p> <p>Sono segnalati solo i depositi gravati da limitazioni giuridiche o operative rilevanti che determinano l'improbabilità di ritiri cospicui entro 30 giorni di calendario (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione).</p>
210	<p>1.1.3. Depositi non operativi</p> <p>Articolo 27, paragrafo 5, articolo 28, paragrafo 1, e articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non garantiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano separatamente, ad eccezione delle passività derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, l'importo di tali depositi non operativi coperti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo, come specificato nei punti successivi delle istruzioni.</p>
220	<p>1.1.3.1. depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i></p> <p>Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di <i>prime brokerage</i> di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
230	<p>1.1.3.2. depositi di clienti finanziari</p> <p>Articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi mantenuti da clienti finanziari nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi includono qui anche i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione dei servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
240	<p>1.1.3.3. depositi di altri clienti</p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi mantenuti da altri clienti (diversi dai clienti finanziari e dai clienti considerati per i depositi al dettaglio) ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nella misura in cui non sono considerati depositi operativi ai sensi dell'articolo 27.</p> <p>Questa sezione include anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i fondi eccedenti quelli necessari per la prestazione di servizi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché non siano di clienti finanziari e — la parte in eccesso dei depositi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. <p>Tali depositi sono segnalati in due righe diverse a seconda dell'importo dei depositi coperti o non coperti (da un sistema di garanzia dei depositi o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo).</p>
250	<p>1.1.3.3.1. coperti da un sistema di garanzia dei depositi</p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di tali depositi mantenuti da altri clienti e coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
260	<p>1.1.3.3.2. non coperti da un sistema di garanzia dei depositi</p> <p>Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di tali depositi mantenuti da altri clienti e non coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/48/CE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1.</p>
270	<p>1.1.4. Deflussi aggiuntivi</p> <p>Articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi aggiuntivi di cui all'articolo 30 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, i depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell'articolo 27 o 29 dello stesso regolamento delegato ma, se del caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi da 1 a 6, dello stesso regolamento delegato.</p>
280	<p>1.1.4.1. garanzie reali diverse da garanzie reali in forma di attività di livello 1 fornite per derivati</p> <p>Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.</p>
290	<p>1.1.4.2. garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati</p> <p>Articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.</p>
300	<p>1.1.4.3. deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia</p> <p>Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale dei deflussi aggiuntivi che hanno calcolato e segnalato alle autorità competenti a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se un importo soggetto a deflusso a causa del deterioramento della propria qualità creditizia è stato segnalato altrove in una riga con un fattore di ponderazione inferiore al 100 %, anche nella riga 300 occorre segnalare un importo, in modo che la somma dei deflussi sia pari al 100 % dei deflussi totali per l'operazione.</p>
310	<p>1.1.4.4. impatto di uno scenario di mercato negativo sui derivati, sulle operazioni di finanziamento e su altri contratti</p> <p>Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi calcolato conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
320	<p>1.1.4.4.1. metodo standardizzato di analisi dei dati storici (HLBA)</p> <p>Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo risultante dall'applicazione del metodo standardizzato di analisi dei dati storici conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
330	<p>1.1.4.4.2. metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiuntivi (HLBA)</p> <p>Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo superiore all'importo di cui alla voce 1.1.4.4.1. risultante dall'applicazione del metodo avanzato di misurazione dei deflussi aggiunti conformemente all'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Segnalano questa voce solo gli enti creditizi cui le pertinenti autorità competenti hanno consentito di utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) di cui al capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
340	<p>1.1.4.5. deflussi da derivati</p> <p>Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolato conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Solo per la segnalazione della valuta rilevante, gli enti creditizi segnalano i deflussi che si verificano soltanto nella valuta rilevante rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 e afflusso EUR40 in C 74.00).</p>
350	<p>1.1.4.6. posizioni corte</p> <p>Articolo 30, paragrafo 5, e articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'ente creditizio aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro 30 giorni di calendario in modo da rispecchiare il requisito che impone all'ente creditizio di garantire le attività prese a prestito per regolare eventuali vendite allo scoperto. Non si presumono deflussi se l'ente creditizio possiede i titoli da consegnare, in quanto sono stati interamente pagati, o se li ha presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni di calendario e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli esistente, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e applica un tasso di deflusso dello 0 %.</p>
360	<p>1.1.4.6.1. coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli</p> <p>Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente possieda i titoli da consegnare o li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario e applica un tasso di deflusso dello 0 %.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
370	<p>1.1.4.6.2. altro</p> <p>Articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato dei titoli o delle altre attività venduti allo scoperto diversi da quelli che sono coperti da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli e sono da consegnare entro 30 giorni di calendario, a meno che l'ente possieda i titoli da consegnare o li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo il periodo di 30 giorni e i titoli non rientrano tra le attività liquide dell'ente.</p>
380	<p>1.1.4.7. garanzie reali in eccesso richiamabili</p> <p>Articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento</p>
390	<p>1.1.4.8. garanzie reali dovute</p> <p>Articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di cui è prevista la costituzione verso una controparte entro 30 giorni di calendario.</p>
400	<p>1.1.4.9. garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide</p> <p>Articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II e sostituibili con attività corrispondenti ad attività non ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II senza il consenso dell'ente.</p>
410	<p>1.1.4.10. perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata</p> <p>Articolo 30, paragrafi da 8 a 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario emessi dall'ente creditizio stesso ovvero da <i>conduit</i> o società veicolo sponsorizzati.</p> <p>Gli enti creditizi che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento (<i>funding</i>) qui segnalati non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati.</p>
420	<p>1.1.4.10.1. strumenti finanziari strutturati</p> <p>Articolo 30, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il saldo corrente delle proprie passività o delle passività di <i>conduit</i> o società veicolo sponsorizzati risultanti da titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario.</p>
430	<p>1.1.4.10.2. strutture di finanziamento</p> <p>Articolo 30, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli enti creditizi segnalano l'importo in scadenza delle passività derivanti da <i>commercial paper</i> garantiti da attività, <i>conduit</i>, veicoli di investimento in titoli e altre strutture di finanziamento analoghe, nella misura in cui ad essi non si applica la definizione degli strumenti di cui al punto 1.1.4.10.1. né l'importo delle attività potenzialmente restituibili o la liquidità richiesta nell'ambito di applicazione di tali strumenti.</p> <p>Tutti i finanziamenti su <i>commercial paper</i> garantiti da attività, <i>conduit</i>, veicoli di investimento in titoli e altre strutture di finanziamento analoghe con scadenza o restituibili entro 30 giorni. Gli enti creditizi che dispongono di strutture di finanziamento strutturato che comprendono l'emissione di strumenti di debito a breve termine, come i <i>commercial paper</i> garantiti da attività, segnalano i potenziali deflussi di liquidità da tali strutture. Questi includono, tra l'altro, i) l'impossibilità di rifinanziare il debito in scadenza e ii) l'esistenza di derivati o di componenti analoghe ai derivati inseriti per contratto nella documentazione relativa alla struttura che consentirebbero la "restituzione" di attività in un accordo di finanziamento o che impongono al cedente originario dell'attività di fornire liquidità, mettendo definitivamente fine all'accordo di finanziamento ("<i>liquidity puts</i>") nel periodo di 30 giorni. Quando le attività di finanza strutturata sono svolte mediante entità veicolo (quali società veicolo, <i>conduit</i> o SIV), nel determinare i requisiti di attività liquide di qualità elevata l'ente creditizio considera la scadenza dei titoli di debito emessi dal soggetto e le eventuali opzioni incorporate negli accordi di finanziamento che possono potenzialmente provocare la "restituzione" delle attività o il fabbisogno di liquidità, a prescindere dal fatto che la società veicolo sia o no consolidata.</p>
440	<p>1.1.4.11. attività prese in prestito su base non garantita</p> <p>Articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano le attività prese in prestito su base non garantita che scadono nei 30 giorni. Per tali attività si presume l'esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %. Questo trattamento mira a rispecchiare il fatto che i titoli dati in prestito dietro commissione possono essere richiamati in condizioni di stress o che i prestatori richiederanno una garanzia integrale.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l'ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell'ente.</p>
450	<p>1.1.4.12. compensazione interna delle posizioni del cliente</p> <p>Articolo 30, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui il valore di mercato delle attività dei clienti quando, in relazione ai servizi di <i>prime brokerage</i>, l'ente creditizio ha finanziato le attività di un cliente compensandole internamente con le vendite allo scoperto di un altro cliente.</p>
460	<p>1.1.5. Linee irrevocabili</p> <p>Articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di cui all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui anche le linee irrevocabili ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>L'importo massimo utilizzabile è determinato conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
470	<p>1.1.5.1. linee di credito</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
480	<p>1.1.5.1.1. a favore di clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio di cui all'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
490	<p>1.1.5.1.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 31, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento e che non sono state fornite per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui il cliente non è in grado di ottenere finanziamenti sui mercati finanziari.</p>
500	<p>1.1.5.1.3. a favore di enti creditizi</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di credito irrevocabili fornite a enti creditizi.</p>
510	<p>1.1.5.1.3.1. per finanziare prestiti agevolati a favore dei clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>
520	<p>1.1.5.1.3.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari</p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
530	<p>1.1.5.1.3.3. altro</p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci.</p>
540	<p>1.1.5.1.4. a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi</p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate concesse a enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi.</p>
550	<p>1.1.5.1.5. nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale</p> <p>Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
560	<p>1.1.5.1.6. nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante</p> <p>Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.</p>
570	<p>1.1.5.1.7. a favore di altri clienti finanziari</p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.</p>
580	<p>1.1.5.2. linee di liquidità</p> <p>Articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
590	<p>1.1.5.2.1. a favore di clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore dei clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
600	<p>1.1.5.2.2. a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.</p>
610	<p>1.1.5.2.3. a favore di imprese di investimento personale</p> <p>Articolo 31, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano gli importi massimi utilizzabili delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di imprese di investimento personale.</p>
620	<p>1.1.5.2.4. a favore di SSPE (società veicolo per la cartolarizzazione)</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a SSPE.</p>
630	<p>1.1.5.2.4.1. per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari</p> <p>Articolo 31, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate fornite ad una SSPE per consentire di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, nella misura in cui supera l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e se l'importo massimo utilizzabile è limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.</p>
640	<p>1.1.5.2.4.2. altro</p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di SSPE per ragioni diverse da quelle summenzionate. Vi sono inclusi gli accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE</p>
650	<p>1.1.5.2.5. a favore di enti creditizi</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le linee di liquidità irrevocabili fornite a enti creditizi.</p>
660	<p>1.1.5.2.5.1. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
670	<p>1.1.5.2.5.2. per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari</p> <p>Articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati ammissibili come esposizioni verso clienti che non sono né clienti finanziari ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione né clienti al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, punto 8, dello stesso regolamento.</p> <p>Possono segnalare questa voce solo gli enti creditizi che sono stati creati e sono finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro.</p>
680	<p>1.1.5.2.5.3. altro</p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate concesse a enti creditizi non menzionati nelle precedenti voci.</p>
690	<p>1.1.5.2.6. nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggetti a trattamento preferenziale</p> <p>Articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
700	<p>1.1.5.2.7. nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattati come attività liquide dall'ente depositante</p> <p>Articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti centrali di un sistema o rete di cui all'articolo 16 segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate a favore di un ente creditizio membro, laddove quest'ultimo tratti la linea come attività liquida ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.</p>
710	<p>1.1.5.2.8. a favore di altri clienti finanziari</p> <p>Articolo 31, paragrafo 8, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate diverse da quelle segnalate nelle precedenti voci a favore di altri clienti finanziari.</p>
720	<p>1.1.6. Altri prodotti e servizi</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>L'importo da segnalare è l'importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Il fattore di ponderazione applicabile da segnalare è il fattore di ponderazione determinato dalle autorità competenti secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
730	<p>1.1.6.1. altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo delle garanzie e delle altre obbligazioni fuori bilancio e di finanziamento potenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
740	<p>1.1.6.2. prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei prestiti non utilizzati e degli anticipi alle controparti all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
750	<p>1.1.6.3. mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
760	<p>1.1.6.4. carte di credito</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo delle carte di credito di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
770	<p>1.1.6.5. scoperti</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo degli scoperti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
780	<p>1.1.6.6. deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
790	<p>1.1.6.6.1. eccesso di finanziamento a clienti non finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti non finanziari e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
800	<p>1.1.6.6.1.1. eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti al dettaglio e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
810	<p>1.1.6.6.1.2. eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a clienti aziendali non finanziari e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
820	<p>1.1.6.6.1.3. eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
830	<p>1.1.6.6.1.4. eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui la differenza tra gli impegni contrattuali di concedere il finanziamento ad altri soggetti giuridici e gli importi dovuti da tali clienti di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), quando i primi sono superiori ai secondi.</p>
840	<p>1.1.6.6.2. altro</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo dei deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
850	<p>1.1.6.7. debiti per derivati pianificati</p> <p>Articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo dei debiti per derivati pianificati di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
860	<p>1.1.6.8. prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo dei prodotti o servizi relativi al finanziamento al commercio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
870	<p>1.1.6.9. altro</p> <p>Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui l'importo di altri prodotti o servizi diversi da quelli citati in precedenza di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
880	<p>1.1.7. Altre passività</p> <p>Articolo 28, paragrafi 2 e 6, e articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano i deflussi da altre passività come prescritto all'articolo 28, paragrafi 2 e 6, e all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Questa voce comprende anche, se necessario, i saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
890	<p>1.1.7.1. passività risultanti dalle spese di funzionamento</p> <p>Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
900	<p>1.1.7.2. in forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio</p> <p>Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere di <i>notes</i>, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli segnalati come depositi al dettaglio, di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.</p>
910	<p>1.1.7.3. Altro</p> <p>Articolo 31, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere delle passività in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario diverse da quelle di cui agli articoli da 23 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
920	<p>1.2. Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli <i>swaps</i> con garanzie reali (che coprono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali) sono segnalati nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.</p>
930	<p>1.2.1. La controparte è una banca centrale</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale.</p>
940	<p>1.2.1.1. attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
950	<p>1.2.1.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
960	<p>1.2.1.3. garanzie reali di livello 2 A</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2 A di qualsiasi tipo.</p>
970	<p>1.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).</p>
980	<p>1.2.1.5. obbligazioni garantite di livello 2B</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).</p>
990	<p>1.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B commerciali o di persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).</p>
1000	<p>1.2.1.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2B non segnalata alle voci precedenti.</p>
1010	<p>1.2.1.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1020	<p>1.2.2. La controparte non è una banca centrale</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale.</p>
1030	<p>1.2.2.1. attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1, ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
1040	<p>1.2.2.2. garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 1 costituita da obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
1050	<p>1.2.2.3. garanzie reali di livello 2 A</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2 A.</p>
1060	<p>1.2.2.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da prestiti residenziali o auto e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) o iv).</p>
1070	<p>1.2.2.5. obbligazioni garantite di livello 2B</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1080	<p>1.2.2.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da titoli garantiti da attività di livello 2B coperti da titoli commerciali o di persone fisiche di uno Stato membro e di classe di merito di credito 1 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iii) o v).</p>
1090	<p>1.2.2.7. altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è una garanzia reale di livello 2B non segnalata alle voci precedenti.</p>
1100	<p>1.2.2.8. garanzie reali sotto forma di attività illiquide</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale e la garanzia reale concessa è costituita da attività illiquide.</p>
1110	<p>1.2.2.8.1. la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico (<= fattore di rischio 20 %), una banca multilaterale di sviluppo</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la garanzia reale è un'attività illiquida e la controparte è un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % o una banca multilaterale di sviluppo.</p>
1120	<p>1.2.2.8.2. altre controparti</p> <p>Articolo 28, paragrafo 3, lettera g), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 nelle quali la controparte non è una banca centrale, un'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico con un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 % o una banca multilaterale di sviluppo e la garanzia reale concessa è un'attività illiquida.</p>
1130	<p>1.3. Deflussi totali da swaps con garanzie reali</p> <p>La somma dei deflussi nella colonna 050 in C 75.00 di cui all'allegato XXIV è segnalata nella colonna 060.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
VOCI PER MEMORIA	
1140	<p>2. Obbligazioni al dettaglio con durata residua inferiore a 30 giorni</p> <p>Articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo di notes, obbligazioni e altri titoli emessi che sono venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in conti al dettaglio. Tali obbligazioni al dettaglio devono essere segnalate anche nella corrispondente categoria di depositi al dettaglio come indicato nella descrizione dei depositi al dettaglio (istruzioni relative alle righe 030-110).</p>
1150	<p>3. Depositi al dettaglio esentati dal calcolo dei deflussi</p> <p>Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui le categorie di depositi esentati dal calcolo dei deflussi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a) o b) (ossia quando al depositante non è consentito il ritiro entro 30 giorni di calendario o il ritiro anticipato entro 30 giorni di calendario fatta salva specifica penale).</p>
1160	<p>4. Depositi al dettaglio non valutati</p> <p>Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi al dettaglio per i quali non è stata effettuata o ultimata la valutazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/61 della Commissione.</p> <p>Questi depositi devono essere segnalati anche nella categoria 2 dei depositi soggetti a tasso di deflusso superiore, come indicato nelle istruzioni relative alla riga 070.</p>
1170	<p>5. Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo in essere di tutte le passività e gli impegni fuori bilancio i cui i deflussi di liquidità sono stati compensati dagli afflussi correlati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
	<p>6. Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1. disaggregati per le seguenti controparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — enti creditizi; — clienti finanziari diversi dagli enti creditizi; — emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico; — altri clienti.
1180	<p>6.1. forniti da enti creditizi</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da enti creditizi.</p>
1190	<p>6.2. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1200	<p>6.3. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.</p>
1210	<p>6.4. forniti da altri clienti</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi operativi di cui alla voce 1.1.2.1 forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).</p>
	<p>7. Depositi non operativi mantenuti da clienti finanziari e altri clienti</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui i depositi non operativi di cui alle voci 1.1.3.2. e 1.1.3.3. disaggregati per le seguenti controparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — enti creditizi; — clienti finanziari diversi dagli enti creditizi; — emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico; — altri clienti.
1220	<p>7.1. forniti da enti creditizi</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.2 forniti da enti creditizi.</p>
1230	<p>7.2. forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.2 forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi.</p>
1240	<p>7.3. forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.3 forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.</p>
1250	<p>7.4. forniti da altri clienti</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi non operativi di cui alla voce 1.1.3.3 forniti da altri clienti (diversi da quelli menzionati alle precedenti voci e dai clienti considerati nel quadro dei depositi al dettaglio).</p>
1260	<p>8. Impegni di finanziamento verso clienti non finanziari</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo in essere degli impegni contrattuali verso clienti non finanziari di concedere il finanziamento entro 30 giorni.</p> <p>Ai fini della presente voce per impegni contrattuali si intendono solo quelli che non sono rilevati come deflussi di liquidità.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1270	<p>9. Attività di livello 1, escl. garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati</p> <p>Gli enti creditizi segnalano il valore di mercato delle garanzie reali di livello 1 che non sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per i contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e i derivati su crediti.</p>
1280	<p>10. Monitoraggio delle operazioni di finanziamento tramite titoli</p> <p>Gli enti creditizi segnalano, conformemente all'atto delegato che la Commissione deve adottare ai sensi dell'articolo 423, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo totale delle garanzie reali fornite per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in cui una variazione del tasso di cambio pertinente potrebbe innescare deflussi di garanzie reali dall'ente, a causa del fatto che una "gamba" dell'operazione di finanziamento tramite titoli è denominata in una valuta diversa dall'altra.</p>
	<p>11. Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutte le operazioni segnalate alla voce 1 nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
1290	<p>11.1. di cui: a clienti finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1300	<p>11.2. di cui: a clienti non finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale segnalato alla voce 1.1. a clienti non finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1310	<p>11.3. di cui: garantiti</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo totale delle operazioni garantite segnalate alla voce 1.2. che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.</p>
1320	<p>11.4. di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di credito irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.5.1. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 11 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
1330	<p>11.5. di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale</p> <p>Gli enti creditizi segnalano l'importo massimo utilizzabile delle linee di liquidità irrevocabili non utilizzate segnalate alla voce 1.1.5.2. concesse a soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della voce 11 per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione ad applicare un tasso di deflusso inferiore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1340	11.6. di cui: depositi operativi Gli enti creditizi segnalano l'importo dei depositi di cui alla voce 1.1.2. a soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.
1350	11.7 di cui: depositi non operativi Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei depositi di cui alla voce 1.1.3. da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.
1360	11.8. di cui: passività in forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio Gli enti creditizi segnalano l'importo del saldo in essere dei titoli di debito segnalati alla voce 1.1.7.2. detenuti da soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 11.
1370	12. Deflussi valutari Questa voce è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata. Solo per la segnalazione delle valute rilevanti, gli enti creditizi segnalano la quota dei deflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.4.5.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da <i>swaps</i> su tassi di interesse in differenti valute e operazioni a pronti e a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta; ad esempio controparte A: EUR+10 e controparte A: EUR-20 è segnalato come deflusso EUR10. Non può essere fatta alcuna compensazione tra controparti, ad esempio controparte A: EUR-10, controparte B: EUR+40 è segnalato come deflusso EUR10 in C 73.00 e afflusso EUR40 in C 74.00).
1380	13. Deflussi di paesi terzi — restrizioni al trasferimento o valute non convertibili Gli enti creditizi segnalano qui i deflussi di liquidità da paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili.
1390	14. Saldi aggiuntivi da creare nelle riserve della banca centrale Gli enti creditizi segnalano, se necessario, l'importo dei saldi aggiuntivi che devono essere conservati nelle riserve della banca centrale secondo quanto concordato tra l'autorità competente e la BCE o la banca centrale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 3: AFFLUSSI)

2. Afflussi
 - 2.1. Osservazioni generali
 1. Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni relative agli afflussi di liquidità misurati nel corso dei successivi 30 giorni, per segnalare il requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti creditizi sono indicate in grigio.
 2. Gli enti creditizi presentano il modello nelle valute specificate all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.



3. Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli afflussi di liquidità:
 - i. comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un default nell'arco di 30 giorni;
 - ii. sono calcolati moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
4. Gli afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (fatta eccezione per gli afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela, quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso preferenziale di afflusso) sono assegnati alle pertinenti categorie. Gli importi non ponderati sono inoltre segnalati come voci per memoria nella sezione 4 del modello (linee 460-480).
5. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti non segnalano gli afflussi riguardanti le attività liquide segnalate conformemente al titolo II dello stesso regolamento diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
6. Gli afflussi che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili sono segnalati nelle pertinenti righe delle sezioni 1.1., 1.2. o 1.3. Gli afflussi sono segnalati integralmente, a prescindere dall'importo dei deflussi nel paese terzo o nella valuta.
7. Gli importi dovuti da titoli emessi dall'ente creditizio stesso o da un soggetto collegato sono computati su base netta, applicando un tasso di afflusso stabilito in funzione del tasso di afflusso applicabile all'attività sottostante ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
8. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
9. Nel caso di una valuta rilevante identificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione. Ad esempio, nel caso dei derivati in valuta estera, gli enti creditizi possono compensare gli afflussi e i deflussi ai sensi dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo quando sono denominati nella stessa valuta.
10. La struttura a colonna del presente modello consente di indicare i diversi massimali degli afflussi applicabili ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Al riguardo, il modello è basato su tre serie di colonne, una per ogni trattamento (massimale del 75 %, massimale del 90 % ed esenzione dal massimale). Gli enti creditizi che effettuano la segnalazione su base consolidata possono utilizzare più di una serie di colonne se, nel quadro dello stesso consolidamento, soggetti diversi beneficiano di trattamenti diversi.
11. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione riguardante il consolidamento, gli afflussi di liquidità in una filiazione in un paese terzo assoggettati, ai sensi della normativa nazionale del paese terzo, a tassi inferiori a quelli indicati nel titolo III dello stesso regolamento sono consolidati in base ai tassi inferiori indicati dalla normativa nazionale del paese terzo.
12. Il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione fa riferimento unicamente a tassi e coefficienti di scarto e nel modello l'espressione "fattore di ponderazione" si riferisce unicamente ad essi nell'opportuno contesto. Nel presente allegato il termine "ponderato" è utilizzato in senso generale per indicare l'importo calcolato dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e dei tassi rispettivi e ogni altra istruzione supplementare pertinente (ad esempio, nel caso di operazioni di prestito garantite e di finanziamento).



13. Nei modelli associati alle presenti istruzioni sono incluse alcune voci per memoria. Pur non essendo strettamente necessarie per il calcolo del coefficiente stesso, devono essere comunque riportate. Dette voci forniscono le informazioni necessarie all'autorità competente per effettuare una valutazione adeguata della conformità degli enti creditizi ai requisiti di liquidità. In alcuni casi esse rappresentano una disaggregazione più granulare delle voci che figurano nelle sezioni principali dei modelli, mentre in altri casi rispecchiano risorse di liquidità aggiuntive a cui gli enti creditizi possono avere accesso.
- 2.2. Osservazioni specifiche riguardanti le operazioni di prestito garantite e le operazioni correlate ai mercati finanziari
1. Il modello classifica i flussi garantiti secondo la qualità delle attività sottostanti o l'ammissibilità come attività liquide di qualità elevata. Per gli *swaps* con garanzie reali è previsto un modello specifico, il C 75.00 di cui all'allegato XXIV. Gli *swaps* con garanzie reali, che sono operazioni di garanzie reali contro garanzie reali, non sono segnalati nel modello relativo agli afflussi (C 74.00 di cui all'allegato XXIV), che copre solo operazioni di contante contro garanzie reali.
2. In caso di restituzione di una valuta rilevante, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione. Pertanto, un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo può determinare un afflusso negativo. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo segnalate alla stessa voce sono sommate (positive e negative). Il totale positivo è segnalato nel modello relativo agli afflussi. Il totale negativo è segnalato nel modello relativo ai deflussi. Per le operazioni di vendita con patto di riacquisto si procede all'inverso.
3. Gli enti creditizi segnalano solo le attività di livello 1, 2 A e 2B che sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le garanzie reali che, anche se di livello 1, 2 A o 2B, non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalate come attività illiquide. Analogamente, quando l'ente creditizio può riconoscere soltanto parte delle sue quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o in valuta nazionale nelle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative alle attività di livello 1, 2 A e 2B (cfr. articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione). Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale ma per un importo superiore alla quota che può essere rilevata come attività liquida, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide. Le attività di livello 2 A sono segnalate nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità ai sensi dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
- 2.3. Osservazioni specifiche in materia di regolamento e di operazioni di tipo *forward starting*

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting* che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni. L'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} ("altri afflussi"), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'attività non è un'"attività liquida", l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00 se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni.

Gli enti creditizi segnalano gli afflussi derivanti da contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e *swaps* con garanzie reali che iniziano entro l'orizzonte di 30 giorni e scadono oltre l'orizzonte di 30 giorni, quando la "gamba" iniziale produce un afflusso. Nel caso dei contratti di vendita con patto di riacquisto, l'afflusso da ricevere è segnalato in {C 74.00; r260} ("altri afflussi"), al netto del valore di mercato delle attività da consegnare alla controparte dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità. Se l'importo da ricevere è inferiore al valore di mercato (dopo il coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dell'attività da dare in prestito come garanzia reale, la differenza è segnalata come deflusso in C 73.00. Se l'attività non è un'"attività liquida", l'afflusso da ricevere è segnalato integralmente. L'attività da costituire in garanzia reale è segnalata in C 72.00, se l'ente detiene l'attività nel suo portafoglio alla data di riferimento e soddisfa le relative condizioni. Nel caso di contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, quando il valore di mercato delle attività da ricevere come garanzia reale dopo l'applicazione del relativo coefficiente di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità (se l'attività è ammissibile come attività liquida) è superiore all'importo in contante da dare in prestito, la differenza deve essere indicata come afflusso



in {C 74.00; r260} ("altri afflussi"). Per gli *swaps* con garanzie reali, quando l'effetto netto dello swap iniziale di attività (tenendo conto dei coefficienti di scarto per il coefficiente di copertura della liquidità) dà luogo a un afflusso, tale afflusso è segnalato in {C 74.00; r260} ("altri afflussi").

I contratti di vendita con patto di riacquisto di tipo *forward starting*, i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo di tipo *forward starting* e gli *swaps* con garanzie reali di tipo *forward starting* con inizio e scadenza entro l'orizzonte di 30 giorni del coefficiente di copertura dalla liquidità non hanno alcun impatto sul coefficiente di copertura della liquidità di una banca e possono essere ignorati.


2.4. Albero decisionale sugli afflussi ai fini del coefficiente di copertura della liquidità ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione

1. L'albero decisionale non pregiudica la segnalazione delle voci per memoria. L'albero decisionale fa parte delle istruzioni intese a precisare i criteri di valutazione delle priorità per l'assegnazione di ogni voce segnalata, al fine di garantire una segnalazione omogenea e confrontabile. Gli enti creditizi non possono semplicemente percorrere l'albero decisionale ma devono attenersi a tutte le istruzioni in ogni momento.

2. Per motivi di semplicità l'albero decisionale non tiene conto dei totali e dei totali parziali; questo, tuttavia, non significa necessariamente che essi non debbano essere segnalati.

2.4.1. Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV


#	Voce	Decisione	Segnalazione
1	Afflusso che soddisfa i criteri operativi di cui all'articolo 32, quali: — l'esposizione non è scaduta (articolo 32, paragrafo 1) — l'ente creditizio non ha ragioni di attendersi un <i>default</i> nell'arco di 30 giorni di calendario (articolo 32, paragrafo 1) — l'ente creditizio non computa gli afflussi da nuove obbligazioni assunte (articolo 32, paragrafo 7) — gli afflussi che sono già stati compensanti con deflussi non devono essere segnalati (articolo 26) — gli enti creditizi non computano gli afflussi derivanti dalle attività liquide contemplate nel titolo II diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività (articolo 32, paragrafo 6)	No	Nessuna segnalazione
		Sì	# 2
2	Operazioni di tipo <i>forward starting</i>	Sì	# 3
		No	# 5
3	Operazione di tipo <i>forward starting</i> conclusa dopo la data di riferimento per le segnalazioni	Sì	Nessuna segnalazione
		No	# 4
4	Operazione di tipo <i>forward starting</i> avente inizio prima e avente scadenza dopo l'orizzonte di 30 giorni	Sì	Nessuna segnalazione
		No	Riga 260, ID 1.1.12.



#	Voce	Decisione	Segnalazione
5	Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale	Sì	# 6
		No	# 7
6	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso (articolo 34)	Sì	Riga 250, ID 1.1.11.
		No	# 7
7	Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]	Sì	# 23
		No	# 8
8	Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni (articolo 32, paragrafo 2, lett. a), punto i)]	Sì	Riga 190, ID 1.1.5.
		No	# 9
9	Afflussi derivanti da operazioni di finanziamento al commercio (articolo 32, paragrafo 2, lett. a), punto ii)]	Sì	Riga 180, ID 1.1.4.
		No	# 10
10	Attività con data di scadenza contrattuale non definita (articolo 32, paragrafo 3, lett. i)].	Sì	# 11
		No	# 12
11	Interessi e pagamenti minimi da attività con data di scadenza contrattuale non definita che sono dovuti per contratto e che sono soggetti ad un afflusso di cassa effettivo nei successivi 30 giorni	Sì	# 12
		No	Riga 200, ID 1.1.6.
12	Importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 2, lett. b)]	Sì	Riga 210, ID 1.1.7.
		No	# 13
13	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. g)].	Sì	Riga 220, ID 1.1.8.
		No	# 14
14	Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela (articolo 32, paragrafo 4)	Sì	Riga 230, ID 1.1.9.
		No	# 15



#	Voce		Decisione	Segnalazione
15	Afflussi di liquidità da derivati al netto per controparte e per garanzia reale (articolo 32, paragrafo 5)		Sì	Riga 240, ID 1.1.10.
			No	# 16
16	Afflussi collegati a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9 (articolo 32, par 3, lett. a)].		Sì	Riga 170, ID 1.1.3.
			No	# 17
17	Importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]		Sì	# 21
			No	# 18
18	Importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono al rimborso del capitale (articolo 32, paragrafo 2)		Sì	Riga 040, ID 1.1.1.1.
			No	# 19
19	Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]		Sì	# 20
			No	Riga 260, ID 1.1.1.2.
20	Altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (articolo 32, paragrafo 3, lett. a)]	# 20.1	Clienti al dettaglio	
			Sì	Riga 060, ID 1.1.1.2.1.
		# 20.2	Imprese non finanziarie	
			No	# 20.2
		# 20.3	Emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico	
			Sì	Riga 070, ID 1.1.1.2.2.
No	# 20.3			
21	Afflussi da clienti finanziari classificati come depositi operativi (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]		Sì	Riga 080, ID 1.1.1.2.3.
			No	Riga 090, ID 1.1.1.2.4.
22	L'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]		Sì	# 22
			No	# 23
22	L'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico (articolo 32, paragrafo 3, lett. d)]		Sì	Riga 120, ID 1.1.2.1.1.
			No	Riga 130, ID 1.1.2.1.2.



#	Voce		Decisione	Segnalazione	
23	Importi dovuti da banche centrali (articolo 32, paragrafo 2, lett. a)]		Sì	Riga 150, ID 1.1.2.2.1.	
			No	Riga 160, ID 1.1.2.2.2.	
24	Operazione di swaps con garanzie reali (articolo 32, paragrafo 3, lett. e)]		Sì	Riga 410, ID 1.3 (!)	
			No	# 25	
25	Garanzie reali ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]		Sì	# 26	
			No	# 27	
26	Operazione di provvista garantita da (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 26.1	garanzie reali impiegate a copertura di posizioni corte	Sì	Riga 360, ID 1.2.2.
			No	# 26.2	
		# 26.2	garanzie reali di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì	Riga 290, ID 1.2.1.1.
				No	# 26.3
		# 26.3	garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima	Sì	Riga 300, ID 1.2.1.2.
				No	# 26.4
		# 26.4	garanzie reali di livello 2 A	Sì	Riga 310, ID 1.2.1.3.
				No	# 26.5
		# 26.5	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)	Sì	Riga 320, ID 1.2.1.4.
				No	# 26.6
		# 26.6	garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata	Sì	Riga 330, ID 1.2.1.5.
				No	# 26.7
		# 26.7	garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)	Sì	Riga 340, ID 1.2.1.6.
				No	Riga 350, ID 1.2.1.7.



#	Voce		Decisione	Segnalazione	
27	Garanzie reali non ammissibili come attività liquide (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)]	# 27.1	prestiti su margine: garanzie reali illiquide	Sì	Riga 380, ID 1.2.3.1.
				No	# 27.2
		# 27.2	garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido	Sì	Riga 390, ID 1.2.3.2.
				No	Riga 400, ID 1.2.3.3.

(¹) Le operazioni di swaps con garanzie reali devono essere segnalate anche nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.

2.4.2. Albero decisionale sulle colonne del modello C 74.00 di cui l'allegato XXIV

#	Voce		Decisione	Segnalazione	
1			L'afflusso deve essere segnalato nelle righe 010-430 del modello C 74.00 di cui all'allegato XXIV ai sensi degli articoli 32, 33 e 34 e secondo la classificazione specificata nella sezione 1 ("Albero decisionale sulle righe del modello C 74.00")	No	Nessuna segnalazione
			Sì	# 2	
2			Afflussi da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari, ad eccezione dei derivati (articolo 32, paragrafo 3, lett. b)-c) ed e)-f)]	Sì	# 11
			No	# 3	
3			Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	Sì	# 4
			No	# 6	
4	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	# 4.1	Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi	—	# 5
		# 4.2	Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi	—	# 7
5			Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)	Sì	# 9
			No	# 10	
6			Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	Sì	# 7
			No	# 8	



#	Voce		Decisione	Segnalazione	
7	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	# 7.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile	—	Colonna 010
		# 7.2	Fattore di ponderazione applicabile	—	Colonna 080
		# 7.3	Afflusso	—	Colonna 140
8	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)		Sì	# 9	
			No	# 10	
9	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)	# 9.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile	—	Colonna 020
		# 9.2	Fattore di ponderazione applicabile	—	Colonna 090
		# 9.3	Afflusso	—	Colonna 150
10	Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)	# 10.1	Importi dovuti/importo massimo utilizzabile	—	Colonna 030
		# 10.2	Fattore di ponderazione applicabile	—	Colonna 100
		# 10.3	Afflusso	—	Colonna 160
11	Operazione di provvista garantita se la garanzia reale è ammissibile come attività liquida		Sì	# 12	
			No	# 3	
12	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)		Sì	# 13	
			No	# 15	
13	Esenzione parziale dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-5)	# 13.1	Parte degli afflussi esentata dal massimale degli afflussi	—	# 14
		# 13.2	Parte degli afflussi non esentata dal massimale degli afflussi	—	# 16
14	Parte degli afflussi esentata dal massimale del 75 % per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % sugli afflussi (articolo 33, parr. 4 e 5)		Sì	# 18	
			No	# 19	




#	Voce		Decisione	Segnalazione	
15	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)		Sì	# 16	
			No	# 17	
16	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % (articolo 33, paragrafo 1)	# 16.1	Importi dovuti	—	Colonna 010
		# 16.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	—	Colonna 040
		# 16.3	Fattore di ponderazione applicabile	—	Colonna 080
		# 16.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute	—	Colonna 110
		# 16.5	Afflusso	—	Colonna 140
17	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)		Sì	# 18	
			No	# 19	
18	Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % (articolo 33, parr. 4 e 5)	# 18.1	Importi dovuti	—	Colonna 020
		# 18.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	—	Colonna 050
		# 18.3	Fattore di ponderazione applicabile	—	Colonna 090
		# 18.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute	—	Colonna 120
		# 18.5	Afflusso	—	Colonna 150
19	Afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi (articolo 33, parr. 2-3)	# 19.1	Importi dovuti	—	Colonna 030
		# 19.2	Valore di mercato delle garanzie reali ricevute	—	Colonna 060
		# 19.3	Fattore di ponderazione applicabile	—	Colonna 100
		# 19.4	Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute	—	Colonna 130
		# 19.5	Afflusso	—	Colonna 160



2.5. Sottomodello degli afflussi

2.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 010 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.</p>
020	<p>Importo — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 020 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.</p>
030	<p>Importo — Esentato dal massimale degli afflussi</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {290}-{360}, {380}-{400}, {440}-{450} e {470}-{520}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 030 il totale delle attività/degli importi dovuti/degli importi massimi utilizzabili che sono totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione secondo le pertinenti istruzioni qui riportate.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, la parte dell'importo esentata è segnalata nella colonna 020 o 030 e la parte dell'importo non esentata è segnalata nella colonna 010.</p>
040	<p>Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 040 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.</p>



Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p>Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 050 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.</p>
060	<p>Valore di mercato delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 060 il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 050 o 060 e il valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 040.</p>
070	<p>Fattore di ponderazione standard</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione standard nella colonna 070 sono quelli specificati nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati solo per informazione.</p>
080	<p>Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 080 come rapporto tra la colonna 140 e la colonna 010.</p> <p>Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 080 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è soggetta al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>



Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	<p>Fattore di ponderazione applicabile — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 090 come rapporto tra la colonna 150 e la colonna 020.</p> <p>Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 090 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è soggetta al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
100	<p>Fattore di ponderazione applicabile — Esentato dal massimale degli afflussi</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>I fattori di ponderazione applicabili sono quelli specificati agli articoli da 32 a 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. I fattori di ponderazione applicabili possono dar luogo a valori medi ponderati e sono segnalati in valore decimale (ossia 1,00 per un fattore di ponderazione del 100 per cento, o 0,50 per un fattore di ponderazione del 50 per cento). I fattori di ponderazione applicabili possono riflettere discrezionalità specifiche dell'impresa o nazionali, ma non sono limitati ad esse.</p> <p>Per le righe {040}, {060}-{090}, {120}-{130}, {150}-{260}, {450},{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato alle attività/agli importi dovuti/agli importi massimi utilizzabili che sono esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per le righe {060}-{090} e {170} il fattore di ponderazione applicabile è segnalato nella colonna 100 come rapporto tra la colonna 160 e la colonna 030.</p> <p>Per le righe {290}-{350}, {380}-{400} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 100 il fattore di ponderazione medio applicato al valore di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari quando l'operazione di prestito garantita è esentata dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
110	<p>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 110 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.</p>



Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
120	<p>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 120 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono soggette al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.</p>
130	<p>Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute — Esentato dal massimale degli afflussi</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 130 il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono totalmente esentate dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Se l'autorità competente ha approvato l'esenzione parziale dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari esentate è segnalato nella colonna 120 o 130 e il valore delle garanzie reali ricevute ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari non esentate è segnalato nella colonna 110.</p>
140	<p>Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450};{470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 010 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 080.</p> <p>Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 140. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 140. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;




Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 010, indicare “0” nella colonna 140 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 010 è segnalata come “obbligazioni di finanziamento potenziale” alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV;</p> <p>— gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV.</p> <p>Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 140 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 75 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 110 dalla colonna 010. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 140. Se il risultato è negativo, inserire “0”.</p>
150	<p>Afflusso — Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 il totale degli afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 020 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 090.</p> <p>Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 150. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 150. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 020, indicare “0” nella colonna 150 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 020 è segnalata come “obbligazioni di finanziamento potenziale” alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. <p>Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 150 gli afflussi totali soggetti al massimale degli afflussi del 90 % ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 120 dalla colonna 020. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 150. Se il risultato è negativo, inserire “0”.</p>




Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
160	<p>Afflusso — Esentato dal massimale degli afflussi</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Per le righe {040}, {120}-{130}, {150}-{160}, {180}-{260}, {380}-{400}, {450}, {470}-{480} e {500}-{510}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 il totale degli afflussi totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato moltiplicando l'importo totale/l'importo massimo utilizzabile indicato nella colonna 030 per il pertinente fattore di ponderazione di cui alla colonna 100.</p> <p>Per le righe {060}-{090}, seguire la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se non vi sono impegni contrattuali o se gli impegni contrattuali nei confronti del tipo di cliente sono inferiori al 50 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, gli importi dovuti sono ridotti del 50 % e il risultato è segnalato nella colonna 160. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono pari o superiori al 50 % ma inferiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, gli importi dovuti sono diminuiti degli impegni contrattuali nei confronti del pertinente tipo di clienti e il risultato è segnalato nella colonna 160. In questo caso, non sono segnalate passività nel modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — se gli impegni contrattuali nei confronti del cliente sono superiori al 100 % degli importi dovuti segnalati nella colonna 030, indicare "0" nella colonna 160 e la differenza tra gli impegni contrattuali e gli importi dovuti nella colonna 030 è segnalata come "obbligazioni di finanziamento potenziale" alle voci 1.1.6.6.1.1., 1.1.6.6.1.2., 1.1.6.6.1.3. o 1.1.6.6.1.4. del modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV; — gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello C 73.00 di cui all'allegato XXIV. <p>Per la riga {170}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione solo se l'ente creditizio ha ricevuto l'impegno per erogare un prestito agevolato ad un beneficiario finale o ha ricevuto un impegno simile da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico.</p> <p>Per le righe {290}-{350} e {490}, gli enti creditizi segnalano nella colonna 160 gli afflussi totali totalmente esentati dal massimale degli afflussi ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, calcolato sottraendo la colonna 130 dalla colonna 030. Se il risultato è positivo, indicarlo nella colonna 160. Se il risultato è negativo, inserire "0".</p>

2.5.2. Istruzioni relative alle specifiche **righe**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>1. TOTALE DEGLI AFFLUSSI</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 010 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile come somma delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>— per la colonna 140, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e <i>swaps</i> con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e</p> <p>— per le colonne 150 e 160, gli afflussi totali come somma degli afflussi da operazioni/depositi non garantiti, operazioni di prestito garantite, operazioni correlate ai mercati finanziari e <i>swaps</i> con garanzie reali meno la differenza tra gli afflussi totali ponderati e i deflussi totali ponderati derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili e meno gli afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
020	<p>1.1. Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti</p> <p>Articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 020 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <p>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile derivanti da operazioni/depositi non garantiti e</p> <p>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni/depositi non garantiti.</p>
030	<p>1.1.1. importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 030 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <p>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (importi dovuti da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro importo dovuto da clienti non finanziari) e</p> <p>— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti non finanziari (tranne banche centrali) (afflussi da clienti non finanziari non corrispondenti a rimborsi del capitale nonché ogni altro afflusso da clienti non finanziari).</p> <p>Gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, di cui all'articolo 192, punti 2) e 3), del regolamento (UE) n 575/2013, con un cliente non finanziario garantite da attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni garantite da titoli trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.2. e non nella sezione 1.1.1. Gli importi dovuti da dette operazioni con clienti non finanziari garantite da attività non trasferibili che non sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella pertinente riga della sezione 1.1.1.</p> <p>Gli importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.</p>
040	<p>1.1.1.1. importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi ricevuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale. Questi afflussi comprendono gli interessi e le commissioni dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali).</p> <p>Gli importi dovuti da banche centrali che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
050	<p>1.1.1.2. altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 050 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli importi dovuti da clienti non finanziari per controparte e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli altri afflussi da clienti non finanziari (tranne banche centrali) come somma degli afflussi da clienti non finanziari per controparte. <p>Gli importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella sezione 1.1.1.1. e non in questa sezione.</p> <p>Gli altri importi dovuti da banche centrali sono segnalati nella sezione 1.1.2 e non in questa sezione.</p> <p>Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.</p>
060	<p>1.1.1.2.1. importi dovuti da clienti al dettaglio</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da clienti al dettaglio.</p>
070	<p>1.1.1.2.2. importi dovuti da imprese non finanziarie</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da imprese non finanziarie.</p>
080	<p>1.1.1.2.3. importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico.</p>
090	<p>1.1.1.2.4. importi dovuti da altri soggetti giuridici</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da altri soggetti giuridici non segnalati altrove.</p>
100	<p>1.1.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari.</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 100 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari (depositi operativi e non operativi) e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari (depositi operativi e non operativi). <p>Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti nel corso dei successivi 30 giorni da banche centrali e clienti finanziari che non sono scaduti e per i quali la banca non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di 30 giorni.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari che non corrispondono a rimborso del capitale sono segnalati nella pertinente sezione.</p> <p>I depositi presso l'ente centrale di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione non sono segnalati come afflussi.</p>
110	<p>1.1.2.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 110 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico) e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da clienti finanziari classificati come depositi operativi (a prescindere dal fatto che l'ente creditizio sia in grado o no di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico). <p>Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
120	<p>1.1.2.1.1. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico.</p>
130	<p>1.1.2.1.2. importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Importi dovuti da clienti finanziari affinché l'ente creditizio possa ottenere servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico. A queste voci si applica un tasso di afflusso del 5 %.</p>
140	<p>1.1.2.2. importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Nella riga 140 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi e — per ogni colonna 140, 150 e 160, il totale degli afflussi dalle banche centrali e dai clienti finanziari non classificati come depositi operativi. <p>Gli enti creditizi segnalano qui gli importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
150	<p>1.1.2.2.1. importi dovuti da banche centrali</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Importi dovuti dalle banche centrali.</p>
160	<p>1.1.2.2.2. Importi dovuti da clienti finanziari</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Importi dovuti da clienti finanziari non ammissibili al trattamento come depositi operativi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono segnalati nella sezione 1.1.3 e non sono segnalati qui.</p>
170	<p>1.1.3. afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
180	<p>1.1.4. importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Importi dovuti nei successivi 30 giorni per operazioni di finanziamento al commercio, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
190	<p>1.1.5. importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Importi dovuti da titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
200	<p>1.1.6. attività con data di scadenza contrattuale non definita</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Attività con data di scadenza contrattuale non definita ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Gli afflussi sono presi in considerazione solo se il contratto consente all'ente creditizio di ritirare o richiedere il pagamento entro 30 giorni. Nell'importo segnalato sono inclusi gli interessi e i pagamenti minimi che devono essere addebitati sul conto del cliente entro 30 giorni. Gli interessi e i pagamenti minimi da attività con data di scadenza contrattualmente non definita, che per contratto sono dovuti e danno luogo ad un effettivo afflusso di cassa nei successivi 30 giorni, sono considerati importi dovuti e sono segnalati nella pertinente riga secondo il trattamento previsto all'articolo 32 per gli importi dovuti. Gli enti creditizi non segnalano gli altri interessi maturati che tuttavia non sono addebitati sul conto del cliente né danno luogo a un effettivo afflusso di cassa nei 30 giorni.</p>
210	<p>1.1.7. importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Importi dovuti da posizioni negli strumenti inclusi in un indice azionario principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro i successivi 30 giorni, quali i dividendi in contante sui più importanti strumenti di indici azionari e il contante dovuto per tali strumenti venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
220	<p>1.1.8. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali, purché non si conteggino due volte con le attività liquide</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, purché non si conteggino due volte con le attività liquide.</p> <p>Nonostante l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, non sono computate le linee di credito o di liquidità non utilizzate né gli altri impegni ricevuti da soggetti diversi da banche centrali. Non sono computate le linee di liquidità irrevocabili non utilizzate e altri impegni forniti da banche centrali che sono rilevati come attività liquide ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
230	<p>1.1.9. afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela</p> <p>Articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Gli afflussi sono computati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
240	<p>1.1.10. afflussi da derivati</p> <p>Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>L'importo netto dei crediti attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Gli enti creditizi calcolano gli afflussi attesi nell'arco di un periodo di 30 giorni di calendario su base netta per controparte, ferma restando la vigenza di accordi bilaterali di compensazione ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Per base netta si intende anche al netto delle garanzie reali da ricevere, purché ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>I deflussi e gli afflussi di cassa derivanti da operazioni su derivati in valuta estera che comportano il cambio integrale e simultaneo (o nello stesso giorno) di importi di capitale sono calcolati su base netta, anche se le operazioni non sono oggetto di un accordo bilaterale di compensazione.</p> <p>Per la segnalazione della valuta rilevante, i flussi derivanti da operazioni in valuta estera sono distinti per ciascuna valuta rispettiva. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.</p>
250	<p>1.1.11. afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso</p> <p>Articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
260	<p>1.1.12. altri afflussi</p> <p>Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Tutti gli altri afflussi conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) delegato 2015/61 della Commissione non segnalati altrove nel modello.</p>
270	<p>1.2. Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari</p> <p>L'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione si riferiscono agli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari.</p> <p>Nella riga 270 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari (a prescindere dal fatto che le garanzie reali siano o no ammissibili come attività liquide) e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali derivanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari (a prescindere dal fatto che le garanzie reali siano o no ammissibili come attività liquide).
280	<p>1.2.1. garanzie reali ammissibili come attività liquide</p> <p>Nella riga 280 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale; — per ogni colonna 040, 050 e 060, il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma dei valori di mercato delle garanzie reali ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale; — per ogni colonna 110, 120 e 130, il valore totale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione delle garanzie ricevute in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma dei valori delle garanzie reali ricevute ai sensi del predetto articolo in operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali sono ammissibili come attività liquide, come somma degli afflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari per tipo di garanzia reale.
290	<p>1.2.1.1. garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Garanzie reali di livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
300	<p>1.2.1.2. garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Garanzie reali di livello 1 che sono obbligazioni garantite di qualità elevatissima.</p>
310	<p>1.2.1.3. garanzie reali di livello 2°</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Garanzie reali di livello 2 A, tutti i tipi.</p>
320	<p>1.2.1.4. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Titoli garantiti da attività di livello 2B in cui le attività sottostanti sono prestiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti i), ii) e iii), e che soddisfano tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
330	<p>1.2.1.5. garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Garanzie reali di livello 2B che sono obbligazioni garantite di qualità elevata.</p>
340	<p>1.2.1.6. garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Titoli garantiti da attività di livello 2B in cui le attività sottostanti sono prestiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punti iv) e v), e che soddisfano tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>
350	<p>1.2.1.7. garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.4., 1.2.1.5. o 1.2.1.6.</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Garanzie reali di livello 2B non segnalate alle precedenti voci.</p>
360	<p>1.2.2. garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta</p> <p>Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Tutte le garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta Segnalare qui, e non nelle linee precedenti, le garanzie reali di qualsiasi tipo utilizzate per coprire una posizione corta. Non conteggiare due volte.</p>
370	<p>1.2.3. garanzie reali non ammissibili come attività liquide</p> <p>Nella riga 370 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <p>— per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide, come somma degli importi dovuti da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono capitale proprio illiquido e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida e</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	— per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, quando le garanzie reali non sono ammissibili come attività liquide, come somma degli afflussi da prestiti su margine in cui le garanzie reali sono illiquide, operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari in cui le garanzie reali sono capitale proprio illiquido e operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da qualsiasi altra garanzia reale illiquida.
380	1.2.3.1. prestiti su margine: garanzie reali illiquide Articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Prestiti su margine a fronte di attività illiquide quando le attività ricevute non sono utilizzate per coprire posizioni corte ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
390	1.2.3.2. garanzie reali costituite da capitale proprio illiquido Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Le garanzie reali sono capitale proprio illiquido.
400	1.2.3.3. tutte le altre garanzie reali illiquide Articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Le garanzie reali sono garanzie reali illiquide non segnalate nelle voci precedenti.
410	1.3. Afflussi totali da swaps con garanzie reali Gli enti creditizi segnalano qui la somma degli afflussi totali da <i>swaps</i> con garanzie reali calcolati nel modello C 75.00 di cui all'allegato XXIV.
420	1.4. (Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) Articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Gli enti segnalano nelle colonne 140, 150 e 160 la somma degli afflussi totali ponderati provenienti da paesi terzi nei quali vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili meno la somma dei deflussi totali ponderati segnalati in {C 73.00; r1380, c060} provenienti da paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o denominati in valute non convertibili. Se l'importo è negativo, gli enti indicano "0".
430	1.5. (Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) Articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione Nella segnalazione su base consolidata gli enti creditizi segnalano nelle colonne 140, 150 o 160 l'importo degli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che superano l'importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa.



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
VOCI PER MEMORIA	
440	<p>2. Afflussi correlati</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui come voce per memoria gli afflussi correlati che non sono stati inclusi nel calcolo degli afflussi perché sono stati compensati con i deflussi. Tutte gli afflussi correlati che non sono stati compensati con deflussi (eccesso) sono inclusi nella pertinente riga della sezione 1.</p> <p>Gli enti creditizi assicurano che non vi sia doppio computo di tali voci con il modello relativo ai deflussi.</p>
450	<p>3. Afflussi valutari</p> <p>Questa voce per memoria è segnalata soltanto in caso di segnalazione in valute soggette a segnalazione separata.</p> <p>Solo per la segnalazione delle valute rilevanti, gli enti creditizi segnalano la quota degli afflussi da derivati (segnalati alla voce 1.1.10.) che si riferisce ai flussi di capitale in valuta nella rispettiva valuta rilevante da <i>swaps</i> su tassi di interesse in differenti valute, operazioni a pronti e operazioni a termine in valuta con scadenza nel periodo di 30 giorni. La compensazione per controparte può essere applicata solo ai flussi in detta valuta.</p>
460	<p>4. Afflussi all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui come voci per memoria tutte le operazioni segnalate nella sezione 1 (ad esclusione della sezione 1.1.11.) nelle quali la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p> <p>Nella riga 460 di C 74.00 di cui all'allegato XXIV gli enti creditizi segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per ogni colonna 010, 020 e 030, il totale degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale, come somma degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte e — per ogni colonna 140, 150 e 160, gli afflussi totali nell'ambito di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale come somma degli afflussi nell'ambito del gruppo o del sistema di tutela istituzionale per tipo di operazione e controparte.
470	<p>4.1. Importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti non finanziari segnalati nella sezione 1.1.1. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
480	<p>4.2. Importi dovuti da clienti finanziari</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da clienti finanziari segnalati nella sezione 1.1.2. quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento;</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
490	<p>4.3. Operazioni garantite</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, così come il valore di mercato totale delle garanzie reali ricevute segnalato nella sezione 1.2. e il valore delle garanzie reali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (colonne 110-130), quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
500	<p>4.4. Importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui tutti gli importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni segnalati nella sezione 1.1.5. quando l'emittente è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
510	<p>4.5. Ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui ogni altro afflusso all'interno di un gruppo o nell'ambito un sistema di tutela istituzionale segnalato nelle sezioni da 1.1.3. a 1.1.12. (escluse le sezioni 1.1.5 e 1.1.11.) quando la controparte è l'impresa madre o una filiazione dell'ente creditizio o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente creditizio da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o l'ente centrale o un membro di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento.</p>
520	<p>4.6. Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso</p> <p>Afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando l'autorità competente non ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p>

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 4: SWAPS CON GARANZIE REALI)

3. Swaps con garanzie reali
 - 3.1. Osservazioni generali
 1. In questo modello sono segnalate le operazioni con scadenza entro 30 giorni nelle quali attività non in contante sono scambiate con altre attività non in contante. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.
 2. Gli swaps con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni comportano un deflusso per il valore di liquidità delle attività prese in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività date in prestito, a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso si applica un deflusso dello 0 %.




3. Gli *swaps* con garanzie reali con scadenza entro 30 giorni comportano un afflusso per il valore di liquidità delle attività date in prestito eccedente il valore di liquidità delle attività prese in prestito, a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpegnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso si applica un afflusso dello 0 %.
 4. Per le attività liquide il valore di liquidità è quello di cui all'articolo 9; per le attività illiquide è pari a zero.
 5. Le operazioni di *swaps* con garanzie reali sono valutate individualmente e i flussi sono segnalati come deflusso o come afflusso (per operazione) nella corrispondente riga. Ai fini della segnalazione le operazioni contenenti molteplici categorie di tipi di garanzia (ad esempio, un paniere di garanzie reali) sono suddivise in parti, corrispondenti alle righe del modello, e valutate in parti.
 6. In caso di restituzione di una valuta rilevante, sono segnalati solo i saldi denominati nella valuta rilevante in modo da assicurare che le differenze tra valute siano correttamente rispecchiate. Questo può comportare che nel modello relativo alle valute rilevanti sia segnalata solo una parte dell'operazione, con conseguente impatto sul valore di liquidità eccedente.
 7. Gli enti creditizi compilano il modello nelle corrispondenti valute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
 8. I flussi da derivati assistiti da garanzia reale entro 30 giorni sono segnalati in questo modello nelle colonne 090-120, e non nelle colonne 010-080.
- 1.2. Osservazioni di carattere specifico
9. Gli enti segnalano solo le attività di livello 1, 2 A e 2B che sono ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II. Per le garanzie reali date in prestito, si tratta di attività che al momento della scadenza sarebbero ammissibili come attività liquide ai sensi del titolo II, compresi i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
 10. La garanzia reale che, anche se conforme ai criteri per il livello 1, 2 A o 2B di cui agli articoli 10-19 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, non è ammissibile come attività liquida ai sensi del titolo II, compresi i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, è segnalata come illiquida. Analogamente, quando l'ente può riconoscere soltanto parte delle quote in valuta estera o delle attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valuta estera o in valuta nazionale nell'ambito delle sue attività liquide di qualità elevata, solo la parte rilevabile è segnalata nelle righe relative ai livelli 1, 2 A e 2B (cfr. articolo 12 paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii), e articolo 10, paragrafo 1, lettera d)]. Se una particolare attività è utilizzata come garanzia reale per un importo superiore alla quota che può essere rilevata nell'ambito delle attività liquide, l'importo eccedente è segnalato nella sezione relativa alle attività illiquide.
 11. Gli *swaps* con garanzie reali che prevedono attività di livello 2 A sono segnalati nella corrispondente riga relativa alle attività di livello 2 A, anche se è applicato il trattamento alternativo della liquidità (ossia non spostare le attività di livello 2 A tra le attività di livello 1 nella segnalazione degli *swaps* con garanzie reali).


Sottomodello per gli swap con garanzie reali

Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito</p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 010. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>



Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
020	<p>Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito</p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 020. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>
030	<p>Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito</p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 030. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>
040	<p>Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito</p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 040. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>
050	<p>Deflussi</p> <p>Se la colonna 040 è superiore alla colonna 020 (per operazione), la differenza è segnalata nella colonna 050 (deflussi), a meno che la controparte sia una banca centrale, nel qual caso segnalare zero come deflusso.</p>
060	<p>Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 75 %</p> <p>Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpugnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.</p> <p>La colonna 060 è utilizzata quando l'operazione è soggetta ad un massimale degli afflussi del 75 %.</p>
070	<p>Afflussi soggetti al massimale degli afflussi del 90 %</p> <p>Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpugnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.</p> <p>La colonna 070 è utilizzata quando l'operazione è soggetta ad un massimale degli afflussi del 90 %.</p>
080	<p>Afflussi esentati dal massimale degli afflussi</p> <p>Se la colonna 020 è superiore alla colonna 040 (per operazione), la differenza è segnalata nelle colonne 060, 070, 080 (afflussi), a meno che la garanzia reale ottenuta sia reimpugnata a copertura di posizioni corte che possono essere estese oltre i 30 giorni, nel qual caso segnalare zero come afflusso.</p> <p>La colonna 080 è utilizzata quando l'operazione è esentata dal massimale degli afflussi.</p>



Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
090	<p>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di mercato delle garanzie reali date in prestito</p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 090. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>
100	<p>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito</p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali date in prestito è segnalato nella colonna 100. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>
110	<p>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito</p> <p>Il valore di mercato delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 110. Il valore di mercato riflette il valore di mercato corrente, è al lordo del coefficiente di scarto e al netto dei flussi derivanti dalla liquidazione delle coperture associate [articolo 8, paragrafo 5].</p>
120	<p>Solo derivati assistiti da garanzia reale — Valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito</p> <p>Il valore di liquidità delle garanzie reali prese in prestito è segnalato nella colonna 120. Per le attività liquide, il valore di liquidità riflette il valore dell'attività al netto del coefficiente di scarto. Il fattore di ponderazione utilizzato è in relazione con il fattore di ponderazione/coefficiente di scarto applicato al tipo di attività corrispondente nel modello C 72.00 di cui all'allegato XXIV. Il fattore di ponderazione utilizzato deve essere determinato dall'ente, il quale deve attenersi ai fattori di ponderazione standard minimi per le rispettive attività di cui al titolo II.</p>

Istruzioni relative alle specifiche righe


Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
010	<p>1. TOTALE DEGLI SWAPS CON GARANZIE REALI E DERIVATI ASSISTITI DA GARANZIA REALE</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, il totale dei valori degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale.</p>
020	<p>1.1. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 1 (escl. le obbligazioni garantite di qualità elevatissima).</p>
030	<p>1.1.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
040	<p>1.1.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
050	<p>1.1.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>
060	<p>1.1.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
070	<p>1.1.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
080	<p>1.1.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
090	<p>1.1.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
100	<p>1.1.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
110	<p>1.2. Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1.</p>
120	<p>1.2.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
130	<p>1.2.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
140	<p>1.2.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>
150	<p>1.2.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
160	<p>1.2.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
170	<p>1.2.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
180	<p>1.2.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
190	<p>1.2.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
200	<p>1.3. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività di livello 2 A e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività di livello 2 A.</p>
210	<p>1.3.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
220	<p>1.3.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
230	<p>1.3.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>
240	<p>1.3.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
250	<p>1.3.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
260	<p>1.3.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
270	<p>1.3.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
280	<p>1.3.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività di livello 2 A (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
290	<p>1.4. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1).</p>
300	<p>1.4.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
310	<p>1.4.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
320	<p>1.4.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
330	<p>1.4.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
340	<p>1.4.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
350	<p>1.4.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
360	<p>1.4.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
370	<p>1.4.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
380	<p>1.5. Totali per operazioni in cui sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B.</p>
390	<p>1.5.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
400	<p>1.5.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
410	<p>1.5.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
420	<p>1.5.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
430	<p>1.5.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
440	<p>1.5.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
450	<p>1.5.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
460	<p>1.5.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
470	<p>1.6. Totali per le operazioni in cui sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli swaps con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono dati in prestito titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1).</p>
480	<p>1.6.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
490	<p>1.6.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
500	<p>1.6.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
510	<p>1.6.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
520	<p>1.6.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
530	<p>1.6.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
540	<p>1.6.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
550	<p>1.6.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (dati in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
560	<p>1.7. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito altre attività di livello 2B e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito altre attività di livello 2B.</p>
570	<p>1.7.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
580	<p>1.7.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
590	<p>1.7.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
600	<p>1.7.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>
610	<p>1.7.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).</p>
620	<p>1.7.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)</p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).</p>
630	<p>1.7.7. Altre attività di livello 2B</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).</p>
640	<p>1.7.8. Attività illiquide</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato altre attività di livello 2B (date in prestito) con attività illiquide (prese in prestito).</p>
650	<p>1.8. Totali per le operazioni in cui sono date in prestito attività illiquide e sono prese in prestito le seguenti garanzie reali:</p> <p>Articolo 28, paragrafo 4, e articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Gli enti creditizi segnalano qui, per ogni colonna, i valori totali degli <i>swaps</i> con garanzie reali e dei derivati assistiti da garanzia reale per le operazioni nelle quali sono date in prestito attività illiquide.</p>
660	<p>1.8.1. Attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima)</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 1 (escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima) (prese in prestito).</p>
670	<p>1.8.2. Obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 (prese in prestito).</p>
680	<p>1.8.3. Attività di livello 2 A</p> <p>Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con attività di livello 2 A (prese in prestito).</p>
690	<p>1.8.4. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (residenziali o auto, CQS1)</p> <p>Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (residenziali o auto, CQS1) (presi in prestito).</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
700	1.8.5. Obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con obbligazioni garantite di qualità elevata di livello 2B (prese in prestito).
710	1.8.6. Titoli garantiti da attività (ABS) di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) Operazioni in cui l'ente ha scambiato attività illiquide (date in prestito) con titoli garantiti da attività di livello 2B (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1) (presi in prestito).
720	1.8.7. Altre attività di livello 2B Operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (prestate) con altre attività di livello 2B (prese in prestito).
730	1.8.8. Attività illiquide Le operazioni nelle quali l'ente ha scambiato attività illiquide (prestate) con attività illiquide (prese in prestito).

VOCI PER MEMORIA

740	2. Totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) quando le garanzie reali prese in prestito sono state utilizzate a copertura di posizioni corte Gli enti segnalano qui il totale degli swaps con garanzie reali (tutte le controparti) segnalati nelle linee precedenti nei quali sono state utilizzate garanzie reali prese in prestito per coprire posizioni corte in cui è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.
750	3. Totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo Gli enti segnalano in qui il totale degli swaps con garanzie reali con controparti infragruppo segnalati nelle linee precedenti.
760	4. Totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti Gli enti segnalano qui il totale degli swaps con garanzie reali con banche centrali come controparti segnalati nelle linee precedenti, se è stato applicato un tasso di deflusso dello 0 %.

SEGNALAZIONI SULLA LIQUIDITÀ (PARTE 5: CALCOLI)


4. Calcoli

4.1. Osservazioni generali

Il presente documento è un modello sintetico che contiene informazioni sui calcoli ai fini della segnalazione del requisito di copertura della liquidità di cui al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le voci che non devono essere compilate dagli enti sono indicate in grigio.

4.2. Osservazioni di carattere specifico


I riferimenti alle celle sono forniti nel seguente formato: modello; riga; colonna. Ad esempio, {C 72.00; r130; c040} si riferisce al modello sulle attività liquide; riga 130; colonna 040.




Sottomodello dei calcoli

Istruzioni relative alle specifiche righe


Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
CALCOLI	
Numeratore, denominatore, coefficiente	
<p>Articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Il numeratore e il denominatore del coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente stesso.</p> <p>Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.</p>	
010	<p>1. Riserva di liquidità</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r290; c010}.</p>
020	<p>2. Deflusso netto di liquidità</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 76.00; r370; c010}.</p>
030	<p>3. Coefficiente di copertura della liquidità (%)</p> <p>Segnalare il coefficiente di copertura della liquidità calcolato come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.</p> <p>Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i deflussi netti di liquidità dello stesso nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale.</p> <p>Se {C 76.00; r020; c010} è pari a zero (determinando un coefficiente tendente all'infinito) indicare il valore 999999.</p>
Calcoli del numeratore	
<p>Articolo 17 e allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Formula per calcolare la riserva di liquidità.</p> <p>Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.</p>	
040	<p>4. Livello 1 escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, che compongono la riserva di liquidità (valore ai sensi dell'articolo 9): non rettificato</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r030; c040}.</p>
050	<p>5. Livello 1 escl. deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
060	<p>6. Livello 1 escl. afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 1 (ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
070	<p>7. Deflussi di liquidità garantiti</p> <p>Segnalare i deflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
080	<p>8. Afflussi di liquidità garantiti</p> <p>Segnalare gli afflussi di liquidità (attività di livello 1) alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
090	<p>9. Livello 1 escl. "importo rettificato a massimale non applicato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima</p> <p>È indicato come <i>a</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite a massimale non applicato</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
100	<p>10. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1: non rettificato</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r180; c040}.</p>
110	<p>11. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Segnalare i deflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
120	<p>12. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Segnalare gli afflussi di obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
130	<p>13. "Importo rettificato a massimale non applicato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>È indicato come <i>b</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di riferimento.</p>
140	<p>14. "Importo rettificato a massimale applicato" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>È indicato come <i>b</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare <i>b'</i> (importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1 a massimale applicato)</p> <p>= $\text{MIN}(b, a70/30)$</p> <p>dove <i>b</i> = importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite a massimale non applicato</p>




Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
150	<p>15. "Importo eccedente delle attività liquide" delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1</p> <p>Segnalare la differenza fra b e b secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.</p>
160	<p>16. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2 A: non rettificato</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r230; c040}.</p>
170	<p>17. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A</p> <p>Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
180	<p>18. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2 A</p> <p>Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 A alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
190	<p>19. "Importo rettificato a massimale non applicato" per livello 2 A</p> <p>È indicato come c nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
200	<p>20. "Importo rettificato a massimale applicato" per livello 2 A</p> <p>È indicato come c nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare c' (importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale applicato)</p> $= \text{MIN}(c, (a+b')40/60, \text{MAX}(a70/30-b', 0))$ <p>dove c = importo rettificato delle attività di livello 2 A a massimale non applicato.</p>
210	<p>21. "Importo eccedente delle attività liquide" per livello 2 A</p> <p>Segnalare la differenza fra c e c secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.</p>
220	<p>22. Valore ai sensi dell'articolo 9 delle attività di livello 2B: non rettificato</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 72.00; r310; c040}.</p>
230	<p>23. Deflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B</p> <p>Segnalare i deflussi di titoli liquidi di livello 2 B alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
240	<p>24. Afflussi entro 30 giorni per garanzie reali di livello 2B</p> <p>Segnalare gli afflussi di titoli liquidi di livello 2 B alla liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
250	<p>25. "Importo rettificato a massimale non applicato" per livello 2B</p> <p>È indicato come <i>d</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare l'importo rettificato delle attività di livello 2 B a massimale non applicato.</p> <p>L'importo rettificato tiene conto della liquidazione delle operazioni di finanziamento garantito, delle operazioni di prestito garantite, degli scambi di attività o delle operazioni su derivati assistiti da garanzia reale con scadenza entro 30 giorni di calendario dalla data di calcolo.</p>
260	<p>26. "Importo rettificato a massimale applicato" per livello 2B</p> <p>È indicato come <i>d</i> nell'allegato I, punto 5</p> <p>Segnalare <i>d'</i> (importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale applicato)</p> $= \text{MIN}(d, (a+b'+c')15/85, \text{MAX}[(a+b)4'/60-c',0], \text{MAX}(70/30a-b'-c',0))$ <p>dove <i>d</i> = importo rettificato delle attività di livello 2B a massimale non applicato.</p>
270	<p>27. "Importo eccedente delle attività liquide" per livello 2B</p> <p>Segnalare la differenza fra <i>d</i> e <i>d</i> secondo le indicazioni dell'allegato I, punto 5.</p>
280	<p>28. Importo eccedente delle attività liquide</p> <p>Allegato I, punto 4</p> <p>Segnalare l'"importo eccedente delle attività liquide": questo importo è pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> importo rettificato delle attività di livello 1 costituite da obbligazioni non garantite, più importo rettificato delle obbligazioni garantite di livello 1, più importo rettificato delle attività di livello 2 A, più importo rettificato delle attività di livello 2B, <p>meno il valore minore tra i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> somma di a), b), c) e d) 100/30 moltiplicato per a) 100/60 moltiplicato per la somma di a) e b) 100/85 moltiplicato per la somma di a), b) e c).
290	<p>29. Riserva di liquidità</p> <p>Allegato I, punto 2</p> <p>Segnalare la riserva di liquidità, che è pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> importo delle attività di livello 1, più importo delle attività di livello 2 A, più importo delle attività di livello 2B, <p>meno il valore minore tra i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> somma di a), b) e c); o "importo eccedente delle attività liquide".



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
<p>Calcoli del denominatore</p> <p>Allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione</p> <p>Formula per calcolare il deflusso netto di liquidità</p> <p>dove:</p> <p>NLO = deflusso netto di liquidità</p> <p>TO = totale dei deflussi</p> <p>TI = totale degli afflussi</p> <p>FEI = afflussi totalmente esentati</p> <p>IHC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 90 % dei deflussi</p> <p>IC = afflussi soggetti all'elevazione del massimale al 75 % dei deflussi</p> <p>Inserire tutti i dati sottoindicati nella colonna 010 della data riga.</p>	
300	<p>30. Totale dei deflussi</p> <p>TO = dal foglio dei deflussi</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 73.00; r010; c060}.</p>
310	<p>31. Afflussi totalmente esentati</p> <p>FEI = dal foglio degli afflussi</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c160}.</p>
320	<p>32. Afflussi soggetti al massimale di 90 %</p> <p>IHC = dal foglio degli afflussi</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c150}.</p>
330	<p>33. Afflussi soggetti al massimale di 75 %</p> <p>IC = dai fogli degli afflussi e degli swaps con garanzie reali</p> <p>Indicare la cifra di cui a {C 74.00; r010; c140}.</p>
340	<p>34. Riduzione per gli afflussi totalmente esentati</p> <p>Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:</p> <p>= MIN (FEI, TO).</p>
350	<p>35. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 90 %</p> <p>Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:</p> <p>= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).</p>
360	<p>36. Riduzione per gli afflussi soggetti al massimale di 75 %</p> <p>Segnalare la parte seguente del calcolo del deflusso netto di liquidità:</p> <p>= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).</p>



Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
370	37. Deflusso netto di liquidità Segnalare i deflussi netti di liquidità che sono pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esentati meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %: $NLO = TO - \text{MIN}(FEI, TO) - \text{MIN}(IHC, 0.9 * \text{MAX}(TO - FEI, 0)) - \text{MIN}(IC, 0.75 * \text{MAX}(TO - FEI - IHC / 0.9, 0))$
Pilastro 2	
380	38. Requisito del pilastro 2 di cui all'articolo 105 della CRD Segnalare il requisito del pilastro 2.»

16CE0891



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/323 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2016

che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,


sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Un sistema informatizzato deve essere utilizzato principalmente per gli scambi di informazioni di cui agli articoli 8, 15 e 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 con riguardo ai prodotti in sospensione dall'accisa. È pertanto necessario stabilire la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca che riportano tali informazioni.
- (2) Al fine di consentire un controllo efficace dei prodotti in sospensione dall'accisa è opportuno che l'autorità richiedente possa chiedere l'iter storico di un movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione a un'altra autorità competente indicando il codice di riferimento amministrativo del pertinente documento amministrativo elettronico, assegnato conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽²⁾. È opportuno che le autorità interpellate siano in grado di fornire risposte automatiche a tali richieste. La risposta dovrebbe includere tutti i documenti elettronici e altre informazioni scambiati conformemente alle disposizioni degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE.
- (3) Se l'autorità richiedente non conosce il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale ha luogo il movimento di prodotti in sospensione dall'accisa all'interno dell'Unione, essa dovrebbe poter ottenere il relativo codice di riferimento amministrativo fornendo altre informazioni sul movimento.
- (4) Per lo svolgimento di indagini sulla conformità degli operatori alle disposizioni dei capi III e IV della direttiva 2008/118/CE è necessario raccogliere informazioni che possono essere reperite soltanto al di fuori del sistema informatizzato. Ai fini del reperimento di tali informazioni il sistema informatizzato dovrebbe pertanto supportare la trasmissione delle richieste di cooperazione amministrativa e delle risposte a tali richieste. Il sistema informatizzato dovrebbe inoltre supportare l'invio di rifiuti giuridicamente giustificati da parte delle autorità interpellate.

⁽¹⁾ GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).



- (5) Il sistema informatizzato dovrebbe fornire formati standard per i documenti di assistenza amministrativa reciproca al fine di supportare lo scambio obbligatorio di informazioni se un'irregolarità o un'infrazione alla normativa in materia di accise è stata commessa o si sospetta che sia stata commessa.
- (6) È opportuno garantire che il sistema informatizzato sia utilizzato nello stesso modo per le informazioni oggetto di scambio facoltativo e per le informazioni che devono essere obbligatoriamente scambiate. Gli stessi documenti di assistenza amministrativa reciproca dovrebbero essere utilizzati in entrambi i casi.
- (7) Per le autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere possibile chiedere e ricevere, con mezzi uniformi, un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni scambiate.
- (8) È opportuno stabilire le modalità che consentono lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione amministrativa quando il sistema informatizzato non è disponibile e la registrazione di tali informazioni nel sistema informatizzato quando questo diventa nuovamente disponibile.
- (9) È opportuno definire le situazioni in cui gli Stati membri dovrebbero utilizzare i documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva per lo scambio obbligatorio di informazioni.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa, il presente regolamento stabilisce le modalità relative ai seguenti aspetti:

- a) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 389/2012 ai fini degli articoli 8, 15 e 16 dello stesso regolamento;
- b) la struttura e il contenuto delle comunicazioni di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito della cooperazione su richiesta o della trasmissione facoltativa di informazioni;
- c) le norme e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorità competenti che si scambiano documenti di assistenza amministrativa reciproca;
- d) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca di riserva e le norme e procedure relative al loro uso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «movimento», il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE;
- b) «sistema di posta protetta CCN», il servizio di posta elettronica protetta fornito nell'ambito della rete CCN/CSI.



Articolo 3

Struttura e contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca

1. I documenti di assistenza amministrativa reciproca sono redatti in conformità all'allegato I.
2. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei documenti di assistenza amministrativa reciproca in conformità all'allegato I del presente regolamento, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del presente regolamento, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione ⁽¹⁾ e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽²⁾ secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

COOPERAZIONE SU RICHIESTA

SEZIONE I

Richieste di scaricare informazioni contenute nel sistema informatizzato

Articolo 4

Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo di un movimento

1. Se l'autorità richiedente è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale si svolge un movimento, assegnato in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, essa può chiedere qualsiasi documento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 e qualsiasi altro documento concernente il movimento.

A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata nello Stato membro di spedizione il documento «Richiesta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 1. La richiesta riporta il codice di riferimento amministrativo del documento amministrativo elettronico sotto la cui scorta si svolge il movimento.

2. Se l'autorità interpellata è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» di cui all'allegato I, tabella 2, indicando lo stato del movimento.

L'autorità interpellata trasmette inoltre il documento «Iter storico di un movimento» di cui all'allegato I, tabella 3, contenente una copia del documento amministrativo elettronico sotto la scorta del quale si svolge il movimento e la copia di eventuali altri documenti relativi allo stesso.

3. Se l'autorità interpellata non è a conoscenza del codice di riferimento amministrativo, essa risponde alle richieste effettuate in conformità al paragrafo 1 utilizzando il documento «Risposta di scaricamento relativa a un movimento» indicando nel dato relativo allo stato «nessuno».

Articolo 5

Richiesta di scaricare informazioni nel caso in cui l'autorità richiedente non sia a conoscenza del codice di riferimento amministrativo


1. Se il codice o i codici di riferimento amministrativi di uno o più documenti amministrativi elettronici che l'autorità richiedente cerca di ottenere non sono noti e la stessa autorità ritiene che lo Stato membro di spedizione sia un altro Stato membro, essa può chiedere che l'autorità competente di un altro Stato membro effettui una ricerca per ottenere un elenco di documenti amministrativi elettronici sotto la scorta dei quali si svolgono i movimenti interessati.

A tal fine l'autorità richiedente invia all'autorità interpellata il documento «Richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 4. La richiesta indica i criteri di ricerca pertinenti e comprende eventuali informazioni a sostegno della scelta di tali criteri.

2. L'autorità interpellata risponde alle richieste presentate in conformità al paragrafo 1 inviando un elenco di documenti amministrativi elettronici che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, identificati mediante i rispettivi codici di riferimento amministrativi, tramite il documento «Elenco di e-AD a seguito di una ricerca generale» di cui all'allegato I, tabella 5.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative al movimento di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).



3. Se nessun documento corrisponde ai criteri di ricerca selezionati in conformità al paragrafo 1, secondo comma, o il numero dei codici di riferimento amministrativi che corrispondono ai criteri di ricerca selezionati è superiore a 99, l'autorità interpellata trasmette all'autorità richiedente il documento «Rifiuto di richiesta generale» di cui all'allegato I, tabella 6.

SEZIONE II

Richieste di informazioni non contenute nel sistema informatizzato

Articolo 6

Richieste di informazioni e di indagini amministrative

1. Le richieste di informazioni relative ai prodotti in sospensione dall'accisa che non sono contenute nel sistema informatizzato sono effettuate inviando il documento «Richiesta generale di cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 7. Il tipo di richiesta deve essere impostato su «Cooperazione amministrativa».
2. Ogni richiesta inoltrata a norma del paragrafo 1 può riguardare uno o più operatori economici registrati nello Stato membro dell'autorità richiedente in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012. Essa non può riguardare più di un operatore economico registrato nello Stato membro dell'autorità interpellata.
3. Dopo aver effettuato le indagini necessarie, l'autorità interpellata ne comunica i risultati all'autorità richiedente per mezzo del documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.

SEZIONE III

Termini e rifiuti

Articolo 7

Termini

1. Un'autorità richiedente può ricordare a un'autorità interpellata che non ha ancora risposto a una precedente richiesta di cooperazione inviando il documento «Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 9.
2. Se non risponde alla richiesta entro i termini stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012, l'autorità interpellata ne spiega i motivi nel documento «Messaggio di risposta» di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.

Articolo 8

Rifiuto di cooperare

Se l'autorità interpellata rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il sistema di posta protetta CCN indicando almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificativo di correlazione del follow-up del pertinente documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità richiedente, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1;
- b) la data della decisione di rifiutare la richiesta;
- c) l'identità dell'autorità interpellata che comunica il rifiuto;
- d) i motivi del rifiuto in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 25 o all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012.

Essa invia tale comunicazione non appena presa la decisione e in ogni caso entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta.


CAPO III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA

Articolo 9

Scambio facoltativo di informazioni

1. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lo scambio facoltativo di informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 389/2012 è effettuato utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10.



2. Se lo scambio facoltativo di informazioni riguarda i risultati di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, tali risultati sono trasmessi utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11.

Articolo 10

Scambio obbligatorio di informazioni — prodotti in sospensione dall'accisa cui si applicano le disposizioni del capo III della direttiva 2008/118/CE o prodotti ricevuti da un destinatario registrato

Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti presso i locali di un destinatario registrato ai sensi dell'articolo 4, punto 9, della direttiva 2008/118/CE (di seguito «destinatario registrato») o di un depositario autorizzato ai sensi dell'articolo 4, punto 1, di tale direttiva (di seguito «depositario autorizzato»), la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento.

Il documento «Risultati della cooperazione amministrativa» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.

Articolo 11

Scambio obbligatorio di informazioni — relazione sul controllo

Se si riscontra uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012 a seguito di un controllo documentale o fisico di prodotti durante un movimento, la trasmissione obbligatoria della relazione sul controllo è effettuata utilizzando il documento «Relazione sul controllo» di cui all'allegato I, tabella 11, del presente regolamento.

Il documento «Relazione sul controllo» è inviato alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro sette giorni dalla data del controllo.

Articolo 12

Scambio obbligatorio di informazioni — interruzione definitiva di un movimento

Se un'autorità competente viene a conoscenza dell'interruzione definitiva di un movimento a motivo di uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria di tali informazioni è effettuata utilizzando il documento «Interruzione di movimento» di cui all'allegato I, tabella 13, del presente regolamento.

Il documento «Interruzione di movimento» è trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri interessati entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente di cui al primo comma viene a conoscenza dell'interruzione definitiva.

Articolo 13

Scambio obbligatorio di informazioni — notifica di allarme o rifiuto

Se un'autorità competente viene a conoscenza del fatto che prodotti in sospensione dall'accisa spediti a un destinatario registrato o a un depositario autorizzato non sono stati richiesti, o che il contenuto del documento amministrativo elettronico riguardante prodotti in sospensione dall'accisa spediti a un destinatario registrato o a un depositario autorizzato non è corretto, e l'autorità competente sospetta che ciò sia dovuto a uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b) e c) o e), del regolamento (UE) n. 389/2012, essa invia all'autorità competente dello Stato membro di spedizione il documento «Allarme o rifiuto di e-AD» di cui all'allegato I, tabella 14, del presente regolamento.

Il documento «Allarme o rifiuto di e-AD» è trasmesso all'autorità competente dello Stato membro di spedizione entro un giorno dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.

Articolo 14

Scambio obbligatorio di informazioni — relazioni sull'evento

Se un'autorità competente viene a conoscenza di fatti concernenti un movimento diversi da quelli indicati agli articoli 10, 11, 12 o 13 e se detta autorità sospetta che siano in relazione con uno dei casi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 389/2012, la trasmissione obbligatoria delle informazioni necessarie è effettuata utilizzando il documento «Relazione sull'evento» di cui all'allegato I, tabella 12, del presente regolamento.



Il documento «Relazione sull'evento» è trasmesso entro sette giorni dal momento in cui l'autorità competente viene a conoscenza dei fatti di cui al primo comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 15

Indisponibilità del sistema informatizzato e ricorso al documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva

1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, gli Stati membri possono considerare il sistema informatizzato indisponibile nei seguenti casi:

- a) il sistema informatizzato non è disponibile a causa di guasti informatici o di telecomunicazione;
- b) si verificano malfunzionamenti di rete che non sono sotto il controllo diretto della Commissione o dello Stato membro interessato;
- c) forza maggiore;
- d) manutenzione programmata notificata almeno quarantotto ore prima dell'inizio previsto del periodo di manutenzione.

2. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012 il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva indica il tipo di documento di assistenza amministrativa reciproca che sostituisce. Le informazioni richieste sono redatte secondo quanto indicato nelle tabelle dell'allegato I del presente regolamento, sotto forma di dati espressi come nel documento di assistenza amministrativa reciproca. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati cui detti dati appartengono sono identificati dai numeri e dalle lettere riportati nelle colonne A e B delle tabelle corrispondenti dell'allegato I.

Il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva è scambiato con qualsiasi mezzo scelto di comune accordo dalle autorità competenti interessate.

3. Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile, le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2 sono trasmesse mediante il sistema informatizzato sotto forma dei documenti di assistenza amministrativa reciproca appropriati.

Articolo 16

Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni


1. Una richiesta di ritorno di informazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 contiene almeno i seguenti dati:

- a) l'identificativo di correlazione del follow-up del pertinente documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità competente che chiede il ritorno di informazione, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1, del presente regolamento;
- b) la data o le date in cui tali informazioni sono state fornite.

2. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012, un ritorno di informazione su un'azione di follow-up contiene almeno i seguenti dati:

- a) l'identificativo di correlazione del follow-up del documento di assistenza amministrativa reciproca inviato dall'autorità competente che chiede il ritorno di informazione, quale indicato nell'allegato II, elenco di codici 1, del presente regolamento;
- b) l'identità dell'autorità competente che fornisce il ritorno di informazione;
- c) informazioni sulle azioni di follow-up intraprese sulla base dei dati forniti.

3. Il ritorno di informazione è chiesto e trasmesso utilizzando il sistema di posta protetta CCN.



CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

STRUTTURA DEI MESSAGGI COMUNI

Messaggi elettronici utilizzati per lo scambio di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa

NOTE ESPLICATIVE

- (1) I dati dei messaggi elettronici utilizzati per lo scambio di informazioni sui prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e all'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) n. 389/2012, sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle del presente allegato, nelle quali:
- (a) la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto) gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);
 - (b) la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (sotto)gruppo di dati;
 - (c) la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;
 - (d) la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:
 - «R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito; quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente,
 - «O» (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che trasmette il messaggio (lo speditore o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi,
 - «C» (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio;
 - (e) la colonna E indica le condizioni da cui dipende l'inserimento dei dati, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;
 - (f) la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;
 - (g) la colonna G indica:
 - per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1),
 - per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato; i codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico,
 - n numerico,
 - an alfanumerico.



Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.

Per i dati indicanti l'ora o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime» significa che la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

(2) Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle del presente allegato:

- e-AD: documento amministrativo elettronico
- ARC: codice di riferimento amministrativo
- SEED: sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [System for Exchange of Excise Data — la banca dati elettronica di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 389/2012];
- Codice NC: Codice della nomenclatura combinata
- MRN: Numero di riferimento del movimento
- LRN: Numero di riferimento locale
- LNG: Lingua
- IVA: Imposta sul valore aggiunto
- ACO: Cooperazione amministrativa




Tabella 1

Richiesta di scaricamento relativa a un movimento

(di cui all'articolo 4)

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato a una richiesta di scaricamento relativa a un movimento deve essere unico.	an..44
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2

Tabella 2

Richiesta di scaricamento relativa a un movimento

(di cui all'articolo 4)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato a una richiesta di scaricamento relativa a un movimento deve essere unico.	an..44
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2
	c	Stato	R		I valori possibili di <Status> sono: X01 = Accettato X02 = Cancellato	an3




A	B	C	D	E	F	G
					X03 = Consegnato X04 = Deviato X05 = Respinto X06 = Sostituito X07 = e-AD chiuso manualmente X08 = Rifiutato X09 = Nessuno X10 = Parzialmente rifiutato X11 = Esportazione X12 = Accettato per l'esportazione X13 = Fermato	

Tabella 3
Iter storico di un movimento
 (di cui all'articolo 4)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato all'iter storico di un movimento deve essere unico.	an.44
2		Tutti gli e-AD convalidati	R		L'insieme di tutte le bozze di documenti amministrativi elettronici e dei documenti amministrativi elettronici relativi alla circolazione, la cui struttura figura nella tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009	99x
3		Tutte le NOTE di ricevimento/di esportazione	O		L'insieme di tutti i messaggi «Nota di ricevimento/Nota di esportazione» relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 6, del regolamento (CE) n. 684/2009	99x



A	B	C	D	E	F	G
4		Ultima notifica di e-AD deviato	O		Il contenuto dell'ultimo messaggio «Notifica di cambio di destinazione/Notifica di frazionamento» relativo al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 4, del regolamento (CE) n. 684/2009	1x
5		Tutte le relazioni di controllo	O		L'insieme di tutti i messaggi «Relazione di controllo» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 11	99x
6		Tutte le relazioni sull'evento	O		L'insieme di tutti i messaggi «Relazione sull'evento» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 12	99x
7		Tutte le spiegazioni del ritardo di consegna	O		L'insieme di tutti i messaggi «Spiegazioni del ritardo di consegna» relativi al movimento	99x
7.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Ruolo del messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = spiegazione del ritardo nell'invio della nota di ricevimento/di esportazione 2 = spiegazione del ritardo nell'indicare la destinazione	n1
	b	Data e ora di convalida della spiegazione del ritardo	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
	c	Tipo di notificatore	R		I valori possibili sono: 1 = Speditore 2 = Destinatario	n1
	d	Identificazione del notificatore R an13 Rule072	R		L'«Identificazione del notificatore» è un codice accisa dell'operatore valido. [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	e	Codice spiegazione	R		(cfr. l'elenco codici 7 nell'allegato II)	n..2
	f	Informazioni complementari	C	— «R» se «Codice spiegazione» è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. il codice spiegazione nel riquadro 7.1e)		an..350



A	B	C	D	E	F	G
	g	LNG delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
7.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2
8		Tutte le notifiche di esportazione	O		L'insieme di tutti i messaggi «Notifica di esportazione accettata» relativi al movimento	99x
8.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora del rilascio	R			dateTime
8.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			99x
	a	ARC	R		[cfr. elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2
8.3		OPERATORE Destinatarario	C	— «R» se: <Tipo di messaggio> di tutti i e-AD non è «Presentazione per esportazione (domiciliazione)» — Non si applica negli altri casi	I tipi di messaggio possibili sono: 1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione) 2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(1)] Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 684/2009	




A	B	C	D	E	F	G																					
	4	Identificazione dell'operatore	C	<p>— «R» se: <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione — Deposito fiscale» — «Destinazione — Destinatario registrato» — «Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione — Consegna diretta» — «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 1124 296 1252">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="245 1252 296 1364">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="245 1364 296 1469">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="296 1124 347 1252">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="296 1252 347 1364">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="296 1364 347 1469">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1124 399 1252">2 - Destinazione — Destinatario registrato</td> <td data-bbox="347 1252 399 1364">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="347 1364 399 1469">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 1124 450 1252">3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="399 1252 450 1364">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)</td> <td data-bbox="399 1364 450 1469">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="450 1124 501 1252">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="450 1252 501 1364">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="450 1364 501 1469">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1124 552 1252">5 - Destinazione — Destinatario esentato</td> <td data-bbox="501 1252 552 1364">(Non si applica)</td> <td data-bbox="501 1364 552 1469">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1124 603 1252">6 - Destinazione — Esportazione</td> <td data-bbox="552 1252 603 1364">Codice IVA (fattivo)</td> <td data-bbox="552 1364 603 1469">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)	2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (fattivo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)																									
2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (fattivo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									


(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.
 (2) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.
 (3) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.
 (4) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.
 (5) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>.
 (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.




A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE] 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE] 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	an.17
8.4		UFFICIO Luogo di esportazione	O			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
8.5		ACCETTAZIONE DELL'ESPORTAZIONE	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale spedite	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>b</i>	Identificazione del funzionario doganale spedite	O			an.35
	<i>c</i>	Data di accettazione	R			data
	<i>d</i>	MRN di esportazione	R		Un numero valido di MRN o di DAU, convalidato con dati doganali, secondo il caso. MRN = numero di riferimento del movimento DAU = Documento amministrativo unico	an.21



A	B	C	D	E	F	G
9		Tutte le notifiche di rifiuto da parte delle autorità doganali	O		L'insieme di tutti i messaggi "Rifiuto dell'e-AD da parte delle autorità doganali" relativi al movimento	99x
9.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora del rilascio	R			dateTime
9.2		Bozza di e-AD	C	In caso di rifiuto all'importazione deve essere consegnata una bozza dell'e-AD, in caso di rifiuto all'esportazione devono essere consegnati uno o più e-AD convalidati. (cfr. Tutti i e-AD convalidati nel riquadro 9.3)		
	a	Numero di riferimento locale	R			an..22
9.3		Tutti gli e-AD convalidati	C	In caso di rifiuto all'importazione deve essere consegnata una bozza dell'e-AD, in caso di rifiuto all'esportazione devono essere consegnati uno o più e-AD convalidati. (cfr. Bozza di e-AD nel riquadro 9.2)		99x
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2
9.4		RIFIUTO	R			
	a	Data e ora del rifiuto	R			dateTime
	b	Codice del motivo del rifiuto	R		I valori possibili sono: 1 = Dati relativi all'importazione non disponibili 2 = Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'importazione 3 = Dati relativi all'esportazione non disponibili 4 = Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'esportazione 5 = I prodotti sono rifiutati per il regime di esportazione	n1
9.5		Diagnosi delle verifiche incrociate all'esportazione	C	— «R» se <Codice del motivo del rifiuto> è «Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'esportazione» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice del motivo del rifiuto nel riquadro 9.4b)		




A	B	C	D	E	F	G
	a	LRN di esportazione	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <MRN di esportazione> — <LRN di esportazione> (cfr. MRN di esportazione nel riquadro 9.5b)		an.22
	b	MRN di esportazione	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <MRN di esportazione> — <LRN di esportazione> (cfr. LRN di esportazione nel riquadro 9.5a)	Un numero valido di MRN o di DAU, convalidato con dati doganali, secondo il caso. MRN = numero di riferimento del movimento DAU = Documento amministrativo unico	an.21
		DIAGNOSI	R			999x
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an.21
	b	Riferimento unico del corpo di dati	R			n..3
	c	Codice diagnosi	R		I valori possibili sono: 1 = ARC sconosciuto 2 = il riferimento unico del corpo di dati non esiste nell'e-AD 3 = non esiste un ARTICOLO corrispondente nella dichiarazione di esportazione 4 = il peso/la massa non corrispondono 5 = il codice del tipo di destinazione dell'e-AD non è l'esportazione 6 = i codici NC non corrispondono	n1
9.7		OPERATORE Destinataro	C	— «R» se: <Tipo di messaggio> di tutti i e-AD non è «Presentazione per esportazione (domiciliazione)» — Non si applica negli altri casi	I tipi di messaggio possibili sono: 1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione) 2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1)] Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 684/2009	




A	B	C	D	E	F	G																					
	a	Identificazione dell'operatore	C	<p>«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione — Deposito fiscale» — «Destinazione — Destinatario registrato» — «Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione — Consegna diretta» «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 1153 295 1377">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="263 1377 295 1601">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="263 1601 295 1825">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 1153 327 1377">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="295 1377 327 1601">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="295 1601 327 1825">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1153 359 1377">2 - Destinazione — Destinatario registrato</td> <td data-bbox="327 1377 359 1601">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="327 1601 359 1825">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1153 391 1377">3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="359 1377 391 1601">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)</td> <td data-bbox="359 1601 391 1825">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1153 422 1377">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="391 1377 422 1601">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="391 1601 422 1825">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 1153 454 1377">5 - Destinazione — Destinatario esentato</td> <td data-bbox="422 1377 454 1601">(Non si applica)</td> <td data-bbox="422 1601 454 1825">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1153 486 1377">6 - Destinazione — Esportazione</td> <td data-bbox="454 1377 486 1601">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="454 1601 486 1825">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (2) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (3) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (4) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>. (5) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>. (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)	2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)																									
2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									




A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
9.8		UFFICIO Luogo di esportazione	O			




A	B	C	D	E	F	G
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
10		Possibile interruzione di movimento	O		Il contenuto del messaggio «Possibile interruzione di movimento» relativo al movimento, la cui struttura figura nella tabella 13	1x
11		Possibile annullamento dell'e-AD	O		Il contenuto del messaggio «Possibile annullamento dell'e-AD» relativo al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 684/2009	1x
12		Tutti i cambiamenti di destinazione	O		L'insieme di tutti messaggi «Cambiamento di destinazione» relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 684/2009	99x
13		Tutte le notifiche di allarme o rifiuto di e-AD	O		L'insieme di tutti messaggi «allarme o rifiuto di e-AD» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 14	99x
13.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora di convalida dell'allarme o rifiuto	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
13.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2
13.3		OPERATORE Destinatario	R			




A	B	C	D	E	F	G																					
	a	Identificazione dell'operatore	C	<p>«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione Deposito fiscale» — «Destinazione Destinatario registrato» — «Destinazione Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione Consegna diretta» «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 766 296 808">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="245 808 296 851">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="245 851 296 893">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="245 893 296 936">1 - Destinazione Deposito fiscale</td> <td data-bbox="245 936 296 978">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="245 978 296 1021">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1021 296 1064">2 - Destinazione Destinatario registrato</td> <td data-bbox="245 1064 296 1106">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="245 1106 296 1149">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1149 296 1191">3 - Destinazione Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="245 1191 296 1234">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)</td> <td data-bbox="245 1234 296 1276">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1276 296 1319">4 - Destinazione Consegna diretta</td> <td data-bbox="245 1319 296 1361">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="245 1361 296 1404">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1404 296 1447">5 - Destinazione Destinatario esentato</td> <td data-bbox="245 1447 296 1489">(Non si applica)</td> <td data-bbox="245 1489 296 1532">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 1532 296 1574">6 - Destinazione Esportazione</td> <td data-bbox="245 1574 296 1617">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="245 1617 296 1659">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (2) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (3) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (4) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>. (5) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>. (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)	2 - Destinazione Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an.16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)																									
2 - Destinazione Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									




A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
13.4		UFFICIO di destinazione	R			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
13.5		ALLARME	R			
	a	Data dell'allarme	R			data
	b	Indicatore di e-AD rifiutato	R		Il formato booleano è digitale: «0» o «1» («0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)	n1
13.6		Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD	C	— «R» se <indicatore di e-AD rifiutato> è vero — «O» se <indicatore di e-AD rifiutato> è falso (cfr. l'indicatore di e-AD rifiutato nel riquadro 13.5b)		9x
	a	Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II)	n..2
	b	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD nel riquadro 13.6a)		an..350
	c	LNG_ delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1., per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
14		Tutte le spiegazioni sui motivi del difetto	O			99x




A	B	C	D	E	F	G
14.1	ATTRIBUTI		R			
	<i>a</i>	Tipo di notificatore	R		I valori possibili sono: 1 = Speditore 2 = Destinatario	n1
	<i>b</i>	Data e ora di convalida della spiegazione del difetto	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
14.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Numero progressivo	R			n..2
14.3		OPERATORE Speditore	C	— «R» se <Tipo di notificatore> è «Speditore» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1 a)		
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	R		Per OPERATORE Speditore Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — «Depositario autorizzato» O — «Speditore registrato» Per OPERATORE Luogo di spedizione Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> (codice accisa nella banca dati SEED) [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R			a 2
						Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
14.4		UFFICIO di spedizione im- portazione	C	— «O» se <Tipo di notificatore> è «Speditore» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1 a)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R			[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]
14.5		OPERATORE Destinatario	C	— «R» se <Tipo di notificatore> non è «Speditore» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1 a)		




A	B	C	D	E	F	G																								
	a	Identificazione dell'operatore	C	<p>«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione — Deposito fiscale» — «Destinazione— Destinatario registrato» — «Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione — Consegna diretta» «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione— Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="255 1153 295 1400">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="255 1400 295 1590">OPERATORE DESTINATARIO identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="255 1590 295 1904">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 1153 335 1400">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="295 1400 335 1590">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="295 1590 335 1904">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="335 1153 375 1400">2 - Destinazione — Destinatario registrato</td> <td data-bbox="335 1400 375 1590">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="335 1590 375 1904">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1153 414 1400">3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="375 1400 414 1590">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="375 1590 414 1904">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1153 454 1400">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="414 1400 454 1590">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="414 1590 454 1904">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1153 494 1400">5 - Destinazione — Destinatario esentato</td> <td data-bbox="454 1400 494 1590">(Non si applica)</td> <td data-bbox="454 1590 494 1904">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 1153 534 1400">6 - Destinazione — Esportazione</td> <td data-bbox="494 1400 534 1590">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="494 1590 534 1904">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="534 1153 574 1400">8 - Destinazione sconosciuta</td> <td data-bbox="534 1400 574 1590">(Non si applica)</td> <td data-bbox="534 1590 574 1904">(Non si applica)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (2) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (3) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (4) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> (5) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE> (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)	2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)	an.16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																												
1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)																												
2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																												
3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																												
4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																												
5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																												
6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																												
8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)																												



A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>h</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17



A	B	C	D	E	F	G
					I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE] 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE] 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	
14.6	ANALISI		C	Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <ANALISI> o <Corpo dell'ANALISI>		
	<i>a</i>	Data dell'analisi	R			data
	<i>b</i>	Spiegazione globale	O			an..350
	<i>c</i>	LNG_della spiegazione globale	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
14.7	Corpo dell'analisi		C	Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <ANALISI> o <Corpo dell'ANALISI>		999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Si riferisce a <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD associato E deve essere unico all'interno del messaggio.	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		[cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an4
	<i>c</i>	Spiegazione	O			an..350



A	B	C	D	E	F	G
	d	LNG_della spiegazione	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	e	Quantità effettiva	O			n..15;3
15		Tutti i messaggi di sollecito per movimenti di prodotti sottoposti ad accisa	O			99x
15.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = messaggio di sollecito alla scadenza del termine per effettuare il cambiamento di destinazione (o il frazionamento) 2 = messaggio di sollecito alla scadenza del termine per inviare la nota di ricevimento/di esportazione 3 = messaggio di sollecito alla scadenza del termine per indicare le informazioni sulla destinazione (articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE)	n1
	b	Data e ora dell'invio del sollecito	R			dateTime
	c	Data e ora limite	R			dateTime
	d	Informazioni sul sollecito	O			an..350
	e	LNG_delle informazioni sul sollecito	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
15.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2






Tabella 4
Richiesta generale
 (di cui all'articolo 5)

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI		R			
	<i>a</i>	Tipo di richiesta	R		I valori possibili sono: 1 = (riservato) 2 = Richiesta di dati di riferimento 3 = Richiesta di elenco uffici accise 4 = (riservato) 5 = Richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici 6 = Richiesta di ricerca di elenco di e-AD 7 = Richiesta di statistiche SEED	n1
	<i>b</i>	Denominazione del messaggio di richiesta	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)	I valori possibili sono: «C_COD_DAT»= elenco comune di codici «C_PAR_DAT»= parametri comuni del sistema «ALL»= per la struttura completa	a..9
	<i>c</i>	Ufficio richiedente	R		Un identificatore esistente <Numero di riferimento dell'ufficio> nell'insieme <UFFICIO>.	an8
	<i>d</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2», «5», «6» o «7» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)	Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro	an..44




A	B	C	D	E	F	G
2		RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «6» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Codice Stato membro	R		[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	a2
2.1		AR_CRITERIO PRIMARIO	R			99x
	a	Codice del tipo di criterio primario	R		I valori possibili sono: 1 = ARC 2 = Marchio del prodotto 3 = Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = (riservato) 7 = (riservato) 8 = Città del destinatario 9 = Città dello speditore 10 = Città del garante 11 = (riservato) 12 = Città del luogo di consegna 13 = Città del deposito fiscale di spedizione 14 = Città del trasportatore 15 = Codice NC del prodotto 16 = Data della fattura 17 = Codice accisa del destinatario 18 = Codice accisa dello speditore 19 = Codice accisa del garante 20 = (riservato) 21 = (riservato)	n..2



A	B	C	D	E	F	G
					22 = Codice accisa del deposito fiscale di destinazione 23 = Codice accisa del deposito fiscale di spedizione 24 = (riservato) 25 = Codice del prodotto sottoposto ad accisa 26 = Durata del tragitto 27 = Stato membro di destinazione 28 = Stato membro di spedizione 29 = Nome del destinatario 30 = Nome dello speditore 31 = Nome del garante 32 = (riservato) 33 = Nome del luogo di consegna 34 = Nome del deposito fiscale di spedizione 35 = Nome del trasportatore 36 = Numero della fattura 37 = Codice postale del destinatario 38 = Codice postale dello speditore 39 = Codice postale del garante 40 = (riservato) 41 = Codice postale del luogo di consegna 42 = Codice postale del deposito fiscale di spedizione 43 = Codice postale del trasportatore 44 = Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell'e-AD) 45 = Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore) 46 = Tipo di trasporto	



A	B	C	D	E	F	G
					47 = (riservato) 48 = (riservato) 49 = Codice VAT del destinatario 50 = (riservato) 51 = Codice IVA trasportatore 52 = Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2)	
2.1.1		AR_VALORE PRIMARIO	O			99x
	<i>a</i>	Valore	R			an..255
3		RICHIESTA_STAT	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «8» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	<i>a</i>	Tipo di statistica	R		I valori possibili sono: 1 = Operatori economici attivi e inattivi 2 = Scadenze pendenti 3 = Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale 4 = Attività sottoposta ad accisa 5 = Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise	n1
3.1		Codice dell'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI	R			99x
	<i>a</i>	Codice Stato membro	R		[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	a2
4		PERIODO_STAT	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «7» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		



A	B	C	D	E	F	G
	a	Anno	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero	n4
	b	Semestre	C	Per 4 b, c e d: i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi: — <Semestre> — <Trimestre> — <Mese> ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.	I valori possibili sono: 1 = Primo semestre 2 = Secondo semestre	n1
	c	Trimestre	C		I valori possibili sono: 1 = Primo trimestre 2 = Secondo trimestre 3 = Terzo trimestre 4 = Quarto trimestre	n1
	d	Mese	C		I valori possibili sono: 1 = Gennaio 2 = Febbraio 3 = Marzo 4 = Aprile 5 = Maggio 6 = Giugno 7 = Luglio 8 = Agosto 9 = Settembre 10 = Ottobre 11 = Novembre 12 = Dicembre	n..2
5		RICHIESTA_RIF	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni	O		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1



A	B	C	D	E	F	G
5.1		Codice dell'ELENCO DEI CODICI	O			99x
	a	Elenco di codici richiesto	O		I valori possibili sono: 1 = Unità di misura 2 = Tipi di eventi 3 = Tipi di prove 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = Codici lingue 7 = Stati membri 8 = Codici paesi 9 = Codici imballaggio 10 = Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo 11 = Motivi dell'interruzione 12 = (riservato) 13 = Modi di trasporto 14 = Unità di trasporto 15 = Zone viticole 16 = Codici delle operazioni vitivinicole 17 = Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa 18 = Prodotti sottoposti ad accisa 19 = Codici NC 20 = Corrispondenza codice NC — prodotto sottoposto ad accisa 21 = Motivo dell'annullamento 22 = Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD 23 = Spiegazione del ritardo 24 = (riservato)	n..2




A	B	C	D	E	F	G
					25 = Persone che presentano una relazione sull'evento 26 = Motivi del rifiuto dell'iter storico 27 = Motivi del ritardo del risultato 28 = Azioni di cooperazione amministrativa 29 = Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa 30 = (riservato) 31 = (riservato) 32 = (riservato) 33 = (riservato) 34 = Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa 35 = (riservato) 36 = (riservato)	


Tabella 5

Elenco di e-AD a seguito di una ricerca generale
(di cui all'articolo 5)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Ufficio richiedente	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>b</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Per ciascuno Stato membro il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> assegnato a un elenco di e-AD deve essere unico.	an.44
2		ELEMENTO DELL'ELENCO DI E-AD	O			99x
	<i>a</i>	Data di spedizione	R			data




A	B	C	D	E	F	G
2.1		MOVIMENTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Data e ora di convalida dell'e-AD	R			dateTime
	c	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..2
2.2		OPERATORE Speditore	R			
	a	Codice accisa dell'operatore	R		Per OPERATORE Speditore Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — «Depositario autorizzato» O — «Speditore registrato» [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
2.3		OPERATORE Luogo di spedizione	C	SE <e-AD.Origine Tipo di codice> è «Origine — Deposito fiscale» ALLORA <OPERATORE Luogo di spedizione> è «R» <UFFICIO di spedizione — importazione> non si applica		




A	B	C	D	E	F	G
				ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di spedizione> non si applica <UFFICIO di spedizione — importazione> è «R»		
	a	Riferimento del deposito fiscale	R		Per OPERATORE Luogo di spedizione Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> (codice accisa nella banca dati SEED) [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	b	Nome dell'operatore	O			an..182
2.4		UFFICIO di spedizione – importazione	C	SE <e-AD.Origine Tipo di codice> è «Origine — Deposito fiscale» ALLORA <OPERATORE Luogo di spedizione> è «R» <UFFICIO di spedizione — importazione> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di spedizione> non si applica <UFFICIO di spedizione — importazione> è «R»		
	a	Ufficio richiedente	R			[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009] an8
2.5		OPERATORE Destinataro	R			




A	B	C	D	E	F	G																								
	4	Identificazione dell'operatore	C	<p>SE <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione — Deposito fiscale» — «Destinazione — Destinatario registrato» — «Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione — Consegna diretta» ALLORA <OPERATORE Destinatario. Identificazione dell'operatore> è «R», ALTRIMENTI SE <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione — Esportazione» ALLORA <OPERATORE Destinatario. Identificazione dell'operatore> è «O», OPPURE <OPERATORE Destinatario. Identificazione dell'operatore> non si applica</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="245 766 320 871">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="320 766 395 871">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="395 766 470 871">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="470 766 545 871">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="545 766 620 871">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="620 766 695 871">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="695 766 770 871">2 - Destinazione — Destinatario registrato</td> <td data-bbox="770 766 845 871">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="845 766 920 871">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="920 766 995 871">3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="995 766 1070 871">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="1070 766 1145 871">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1145 766 1220 871">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="1220 766 1295 871">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="1295 766 1370 871">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1370 766 1445 871">5 - Destinazione — Destinatario esentato</td> <td data-bbox="1445 766 1520 871">(Non si applica)</td> <td data-bbox="1520 766 1596 871">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1596 766 1596 871">6 - Destinazione — Esportazione</td> <td data-bbox="1671 766 1596 871">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="1746 766 1596 871">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1821 766 1596 871">8 - Destinazione sconosciuta</td> <td data-bbox="1896 766 1596 871">(Non si applica)</td> <td data-bbox="1971 766 1596 871">(Non si applica)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (2) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (3) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (4) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>. (5) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>. (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)	2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (2)	(Non si applica)	5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																												
1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)																												
2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																												
3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																												
4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (2)	(Non si applica)																												
5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																												
6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																												
8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)																												




A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	an..182
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			
	<i>c</i>	Codice EORI	C	<p>— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione Esportazione»</p> <p>— Non si applica negli altri casi</p>	<p>Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p>	an..17



A	B	C	D	E	F	G																									
2.6		<p>OPERATORE Luogo di consegna</p>	C	<p>Il carattere facoltativo dei gruppi di dati <OPERATORE Luogo di consegna> e <UFFICIO Luogo di consegna — Dogana> sono descritti nella tabella seguente, secondo il <Codice del tipo di destinazione></p> <table border="1" data-bbox="502 907 965 1355"> <thead> <tr> <th data-bbox="502 907 630 1086">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="502 1086 630 1265"><OPERATORE Luogo di consegna></th> <th data-bbox="502 1265 630 1355"><UFFICIO Luogo di consegna Dogana></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="630 907 694 1086">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="630 1086 694 1265">«R»</td> <td data-bbox="630 1265 694 1355">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="694 907 758 1086">2 - Destinazione — Destinazione registrato</td> <td data-bbox="694 1086 758 1265">«O»</td> <td data-bbox="694 1265 758 1355">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="758 907 821 1086">3 - Destinazione — Destinazione registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="758 1086 821 1265">«O»</td> <td data-bbox="758 1265 821 1355">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="821 907 885 1086">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="821 1086 885 1265">«R»</td> <td data-bbox="821 1265 885 1355">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 907 949 1086">5 - Destinazione — Destinazione esentato</td> <td data-bbox="885 1086 949 1265">«O»</td> <td data-bbox="885 1265 949 1355">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="949 907 1013 1086">6 - Destinazione — Esportazione</td> <td data-bbox="949 1086 1013 1265">Non si applica</td> <td data-bbox="949 1265 1013 1355">«R»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1013 907 1077 1086">8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)</td> <td data-bbox="1013 1086 1077 1265">Non si applica</td> <td data-bbox="1013 1265 1077 1355">Non si applica</td> </tr> </tbody> </table>	Codice del tipo di destinazione	<OPERATORE Luogo di consegna>	<UFFICIO Luogo di consegna Dogana>	1 - Destinazione — Deposito fiscale	«R»	Non si applica	2 - Destinazione — Destinazione registrato	«O»	Non si applica	3 - Destinazione — Destinazione registrato temporaneamente	«O»	Non si applica	4 - Destinazione — Consegna diretta	«R»	Non si applica	5 - Destinazione — Destinazione esentato	«O»	Non si applica	6 - Destinazione — Esportazione	Non si applica	«R»	8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)	Non si applica	Non si applica		<p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
Codice del tipo di destinazione	<OPERATORE Luogo di consegna>	<UFFICIO Luogo di consegna Dogana>																													
1 - Destinazione — Deposito fiscale	«R»	Non si applica																													
2 - Destinazione — Destinazione registrato	«O»	Non si applica																													
3 - Destinazione — Destinazione registrato temporaneamente	«O»	Non si applica																													
4 - Destinazione — Consegna diretta	«R»	Non si applica																													
5 - Destinazione — Destinazione esentato	«O»	Non si applica																													
6 - Destinazione — Esportazione	Non si applica	«R»																													
8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)	Non si applica	Non si applica																													




A	B	C	D	E	F	G																					
	a	Identificazione dell'operatore	C	SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Deposito fiscale» ALLORA <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> è «R» ALTRIMENTI SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione Consegna diretta» ALLORA <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> è «O»	I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:	an.16																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="255 358 303 537">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="255 358 303 537">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="255 358 303 537">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="303 358 383 537">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="303 358 383 537">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="303 358 383 537">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (5)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="383 358 462 537">2 - Destinazione — Destinatio-rio registrato</td> <td data-bbox="383 358 462 537">Codice accisa (4)</td> <td data-bbox="383 358 462 537">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 358 542 537">3 - Destinazione — Destinato-rio registrato temporanea-mente</td> <td data-bbox="462 358 542 537">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="462 358 542 537">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="542 358 622 537">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="542 358 622 537">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="542 358 622 537">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 358 702 537">5 - Destinazione — Destinato-rio esentato</td> <td data-bbox="622 358 702 537">(Non si applica)</td> <td data-bbox="622 358 702 537">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 358 782 537">6 - Destinazione — Esportazio- ne</td> <td data-bbox="702 358 782 537">Codice IVA (fa- coltativo)</td> <td data-bbox="702 358 782 537">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di conse- gna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table>							Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (5)	2 - Destinazione — Destinatio-rio registrato	Codice accisa (4)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione — Destinato-rio registrato temporanea-mente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione — Destinato-rio esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione — Esportazio- ne	Codice IVA (fa- coltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di conse- gna> non esiste)
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (5)																									
2 - Destinazione — Destinatio-rio registrato	Codice accisa (4)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione — Destinato-rio registrato temporanea-mente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione — Destinato-rio esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione — Esportazio- ne	Codice IVA (fa- coltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di conse- gna> non esiste)																									
<p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.</p> <p>(2) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.</p> <p>(3) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.</p> <p>(4) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>.</p> <p>(5) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>.</p> <p>(*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p>																											



A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	<p>an.182</p>
	<p>b</p>	<p>Nome dell'operatore</p>	<p>C</p>	<p>SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Consegna diretta» ALLORA <Nome dell'operatore> è «O» ALTRIMENTI <Nome dell'operatore> è «O»</p>		



A	B	C	D	E			F	G	
2.7		UFFICIO Luogo di consegna Dogana	C	Il carattere facoltativo dei gruppi di dati <OPERATORE Luogo di consegna> e <UFFICIO Luogo di consegna — Dogana> sono descritti nella tabella seguente, secondo il <Codice del tipo di destinazione>	<OPERATORE Luogo di consegna>	<UFFICIO Luogo di consegna — Dogana>			
					Codice del tipo di destinazione				
					1 - Destinazione — Deposito fiscale	«R»	Non si applica		
					2 - Destinazione — Destinatario registrato	«O»	Non si applica		
					3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	«O»	Non si applica		
					4 - Destinazione — Consegna diretta	«R»	Non si applica		
					5 - Destinazione — Destinatario esentato	«O»	Non si applica		
					6 - Destinazione — Esportazione	Non si applica	«R»		
				8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)	Non si applica	Non si applica			



A	B	C	D	E	F	G
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
2.8		Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			9x
	a	Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa	R		[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	a1
2.9		OPERATORE Organizzatore del trasporto	C	Se<Intestazione dell'e-AD. Organizzazione del trasporto> (IE 801) (oppure<Intestazione dell'e-AD. Organizzazione del trasporto> (IE 815) è «speditore» o «destinatario» ALLORA <OPERATORE Organizzatore del trasporto> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Organizzatore del trasporto> è «R»		
	a	Codice IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
2.10		OPERATORE Primo trasportatore	O			
	a	Codice IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182





Tabella 6
Rifiuto di richiesta generale
(di cui all'articolo 5)


A	B	C	D	E	F	G
1		Messaggio di richiesta generale	R		Il contesto del messaggio di richiesta generale relativo al movimento, la cui struttura figura nella tabella 4	
2		Rifiuto	R			99x
	a	Data e ora del rifiuto	R			dateTime
	b	Codice del motivo del rifiuto	R		2 Nessun e-AD trovato corrisponde ai criteri di selezione 3 Dati di riferimento non disponibili 4 Elenco degli uffici delle accise non disponibile 5 Dati SEED non disponibili 6 Statistiche non disponibili 7 Dati richiesti sconosciuti 8 Incremento fuori dall'intervallo 26 Duplicato constatato	n..2

Tabella 7
Richiesta generale di cooperazione amministrativa
(di cui all'articolo 6)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Tipo di richiesta	R		I valori possibili sono: 1 = Cooperazione amministrativa 2 = Richiesta di iter storico	n1




A	B	C	D	E	F	G
	b	Termine per i risultati	R			data
2		FOLLOW UP	R			
	a	Identificativo di correlazione del follow-up	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an.28
	b	Data di emissione	R			data
	c	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	d	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	e	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	f	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	g	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	h	Funzionario destinatario	O			an..35
3		RICHIESTA_COA	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «1» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Informazioni relative alla richiesta di cooperazione amministrativa	R			an..500
	b	LNG delle informazioni relative alla richiesta di cooperazione amministrativa	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
	c	Indicatore di urgenza	O		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
3.1		Codice del MOTIVO DELLA RICHIESTA	R			99x
	a	Codice del motivo della richiesta di cooperazione amministrativa	R		(cfr. l'elenco codici 8 nell'allegato II)	n..2
	b	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo della richiesta di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi		an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.1.1		RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	O			99x
	a	Altro profilo di rischio	O			an..350
	b	LNG_dell'altro profilo di rischio	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.2		Elenco ARC	O			99x
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	O			n..2
3.3		OPERATORE persona	O			99x




A	B	C	D	E	F	G
	a	Codice accisa dell'operatore	C	Per 3.3 a, b e c: almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Codice IVA> — <Nome dell'operatore>	Un identificatore esistente (codice accisa) <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> oppure <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>. [cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	b	Codice IVA	C			an..14
	c	Nome dell'operatore	C			an..182
	d	Codice Stato membro	C	— «R» se <Nome dell'operatore> è fornito e <Codice accisa dell'operatore> e <Codice IVA> non sono forniti — Non si applica negli altri casi (Cfr. il codice accisa dell'operatore nel riquadro 3.3a, codice IVA nel riquadro 3.3b, nome dell'operatore nel riquadro 3.3c)	Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	e	Via	O			an..65
	f	Numero civico	O			an..11
	g	Codice postale	O			an..10
	h	Città	O			an..50
	i	Numero di telefono	O			an..35
	j	Numero di fax	O			an..35
	k	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70
	l	NAD_LNG	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
3.4		DOCUMENTI	O			9x
	a	Breve descrizione del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento> — <Riferimento del documento> — <Immagine del documento> (cfr. il riferimento del documento nel riquadro 3.4c e immagine del documento nel riquadro 3.4e)		an..350
	b	LNG della breve descrizione del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	c	Riferimento del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento> — <Riferimento del documento> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 3.4a e immagine del documento nel riquadro 3.4e)		an..350
	d	LNG del riferimento del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	e	Immagine del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento> — <Riferimento del documento> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 3.4a e riferimento del documento nel riquadro 3.4c)		
3.5		AZIONI richieste	O			99x
	a	Codice dell'azione di cooperazione amministrativa	R		(cfr. l'elenco codici 9 nell'allegato II)	n..2




A	B	C	D	E	F	G
	b	Integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se <Codice dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi (Cfr. codice dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3.5a)		an..350
	c	LNG_dell'integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
4		RICHIESTA DI ITER STORICO	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Tipo di portata della richiesta di iter storico	R		I valori possibili sono: 1 = Dati applicabili a una determinata data fissata da <Portata della data> 2 = Iter storico dei dati a partire da una determinata data fissata da <Portata della data> 3 = Iter storico completo dei dati (cfr. Portata della data nel riquadro 4c)	n1
	c	Portata della data	C	— Non si applica se <Tipo di portata della richiesta di iter storico> è «3» — «R» negli altri casi (cfr. Tipo di portata della richiesta di iter storico nel riquadro 4b)		data
	d	Motivo della richiesta	R			an..350
	e	LNG_del motivo della richiesta	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
5		CONTATTO	O			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an.8
	<i>b</i>	Funzionario delle accise responsabile	O			an..35
	<i>c</i>	Numero di telefono	O			an..35
	<i>d</i>	Numero di fax	O			an..35
	<i>e</i>	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70

Tabella 8
Messaggio di risposta
 (di cui all'articolo 7)

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Messaggio di risposta relativo alla cooperazione amministrativa 2 = Messaggio di risposta relativo all'iter storico	n1
2		FOLLOW UP	R			
	<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an28
	<i>b</i>	Data di emissione	R			data
	<i>c</i>	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an.8
	<i>e</i>	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	<i>f</i>	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>g</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an.8
	<i>h</i>	Funzionario destinatario	O			an..35
3		RISPOSTA	R			
	<i>a</i>	Termine per i risultati	C	Per 3 a e b: — «R» se <Codice del motivo del rifiuto di iter storico> è fornito — Non si applica negli altri casi (Cfr. il codice del motivo del rifiuto di iter storico nel riquadro 3c)		dateTime
	<i>b</i>	Codice del motivo del ritardo dei risultati	C		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)	n..2
	<i>c</i>	Codice del motivo del rifiuto di iter storico	C	— «R» se <Tipo di messaggio> è «2» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)	(cfr. l'elenco codici 4 nell'allegato II)	n..2
	<i>d</i>	Integrazione del motivo del rifiuto di iter storico	C	— «R» se <Codice del motivo del rifiuto di iter storico> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (Cfr. il codice del motivo del rifiuto di iter storico nel riquadro 3c)		an..350
	<i>e</i>	LNG dell'integrazione del motivo del rifiuto di iter storico	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




Tabella 9
Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa
(di cui all'articolo 7)

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI					
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Messaggio di sollecito relativo ai risultati della cooperazione amministrativa 2 = Messaggio di sollecito relativo ai risultati dell'iter storico	n1
2	FOLLOW UP					
	<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an28
	<i>b</i>	Data di emissione	R			data
	<i>c</i>	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>e</i>	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	<i>f</i>	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>g</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>h</i>	Funzionario destinatario	O			an..35






Tabella 10
Risultati della cooperazione amministrativa
 (di cui agli articoli 6, 9 e 10)


A	B	C	D	E	F	G
1	FOLLOW UP		R			
	<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an.28
	<i>b</i>	Data di emissione	R			data
	<i>c</i>	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>e</i>	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	<i>f</i>	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>g</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>h</i>	Funzionario destinatario	O			an..35
2	CONTATTO		O			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>b</i>	Funzionario delle accise responsabile	O			an..35
	<i>c</i>	Numero di telefono	O			an..35
	<i>d</i>	Numero di fax	O			an..35
	<i>e</i>	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70



A	B	C	D	E	F	G
3		RISULTATO DELL'AZIONE_COA	O			99x
	a	ARC	O		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	C	— «O» se è utilizzato <ARC> — Non si applica negli altri casi (cfr. ARC nel riquadro 3a)		n..2
	c	Codice dell'azione di cooperazione amministrativa	R		(cfr. l'elenco codici 9 nell'allegato II)	n..2
	d	Integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se <Codice dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi (Cfr. codice dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3c)		an..350
	e	LNG dell'integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa	O		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II)	n..2
	g	Integrazione del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se <Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3f)		an..350
	h	LNG dell'integrazione del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>i</i>	Constatazione a destinazione	O		I valori possibili sono: 0 = Altra constatazione 1 = Nessun controllo effettuato 2 = Spedizione a posto/conforme 3 = La spedizione non ha raggiunto la destinazione 4 = Spedizione arrivata in ritardo 5 = Difetto constatato 6 = Prodotti sottoposti ad accisa non a posto/conformi 7 = Spedizione non registrata nella contabilità di magazzino	n1
	<i>j</i>	Altro tipo di constatazione	C	— «R» se: <Constatazione a destinazione> è «Altre constatazioni» — Non si applica negli altri casi (cfr. Constatazione a destinazione nel riquadro 3i)		an..350
	<i>k</i>	LNG_dell'altro tipo di constatazione	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>l</i>	Spiegazioni complementari	O			an..350
	<i>m</i>	LNG_delle spiegazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>n</i>	Riferimento della relazione sul controllo	O		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II) Un messaggio "Relazione sul controllo" esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «ter storico di un movimento»/«Risultati dell'iter storico») con lo stesso «Riferimento della relazione sul controllo» del messaggio inviato. Inoltre, se <ARC> è fornito nel messaggio inviato, coincide con <ARC> del messaggio «Relazione sul controllo» (cfr. ARC nel riquadro 3a)	an16



A	B	C	D	E	F	G
4		DOCUMENTI	O			9x an..350
	a	Breve descrizione del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento> — <Riferimento del documento> — <Immagine del documento> (cfr. il riferimento del documento nel riquadro 4c e immagine del documento nel riquadro 4e)		
	b	LNG della breve descrizione del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	c	Riferimento del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento> — <Riferimento del documento> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 4a e immagine del documento nel riquadro 4e)		an..350
	d	LNG del riferimento del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	e	Immagine del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento> — <Riferimento del documento> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento nel riquadro 4a e riferimento del documento nel riquadro 4c)		






Tabella 11
Relazione sul controllo
 (di cui agli articoli 9 e 11)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Documento convalidato	n1
	b	Data e ora di convalida della relazione sul controllo	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
2		INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO	R			
	a	Riferimento della relazione sul controllo	R		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II)	an16
	b	ARC	R		[cfr. elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	c	Numero progressivo	R			n..2
2.1		UFFICIO DI CONTROLLO	R			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio di controllo	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	b	Codice Stato membro	C	Per 2.1 b, c, d, e, f e g: — «R», tranne per <Numero civico> che è «O» se <Numero di riferimento dell'ufficio di controllo> non è indicato — Non si applica negli altri casi (cfr. Numero di riferimento dell'ufficio di controllo nel riquadro 2.1a)	Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	c	Denominazione dell'ufficio di controllo	C			an..35
	d	Via	C			an..65
	e	Numero civico	C			an..11
	f	Codice postale	C			an..10
	g	Città	C			an..50



A	B	C	D	E	F	G	
	<i>h</i>	Numero di telefono	C	Per 2.1 <i>h</i> , <i>i</i> e <i>j</i> : Se <Numero di riferimento dell'ufficio di controllo> non è indicato, deve essere presente almeno uno dei tre attributi seguenti: — <Numero di telefono> — <Numero di fax> — <Indirizzo di posta elettronica> in caso contrario nessuno dei tre attributi è applicabile (cfr. Numero di riferimento dell'ufficio di controllo nel riquadro 2.1a)		an..35	
	<i>i</i>	Numero di fax	C				an..35
	<i>j</i>	Indirizzo di posta elettronica	C				an..70
	<i>k</i>	NAD_LNG	C	«R» se il campo o i campi di testo libero corrispondenti sono utilizzati	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2	
3		RELAZIONE SUL CONTROLLO	R				
	<i>a</i>	Data del controllo	R			data	
	<i>b</i>	Luogo del controllo	R			an..350	
	<i>c</i>	LNG_del luogo del controllo	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2	
	<i>d</i>	Tipo di controllo	R		I valori possibili sono: 1 = Controllo fisico 2 = Controllo documentale	n1	
	<i>e</i>	Motivo del controllo	R		I valori possibili sono: 0 = Altro motivo 1 = Controllo iniziato a caso 2 = Evento segnalato 3 = Richiesta di assistenza ricevuta 4 = Richiesta da un altro ufficio 5 = Allarme ricevuto	n1	



A	B	C	D	E	F	G
	<i>f</i>	Riferimento complementare sull'origine	O			an..350
	<i>g</i>	LNG_del riferimento complementare sull'origine	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>h</i>	Identità del funzionario responsabile del controllo	R			an..350
	<i>i</i>	LNG_dell'identità del funzionario responsabile del controllo	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>j</i>	Conclusione globale del controllo	R		I valori possibili sono: 1 = Soddisfacente 2 = Lievi discrepanze riscontrate 3 = Interruzione consigliata 4 = Indagine consigliata a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 389/2012 5 = Indagine consigliata a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 389/2012	n1
	<i>k</i>	Richiesta di controllo all'arrivo	R		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
	<i>l</i>	Indicatore	R		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
	<i>m</i>	Osservazioni	O			an..350




A	B	C	D	E	F	G
	n	LNG_ delle osservazioni	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.1		AZIONE DI CONTROLLO EFFETTUATA	R			99x
	a	Azione di controllo effettuata	R		I valori possibili sono: 0 = Altra azione di controllo 1 = Verifica e conteggio degli imballaggi 2 = Scarico 3 = Apertura degli imballaggi 4 = Copia cartacea annotata	n1
	b	Altra azione di controllo	C	— «R» se <Azione di controllo effettuata> è «0» — Non si applica negli altri casi (Cfr. l'azione di controllo effettuata nel riquadro 3.1 a)		an..350
	c	LNG_ dell'altra azione di controllo	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.2		PROVA DELL'EVENTO	C	— «R» se <Motivo del controllo> è «2» — Non si applica negli altri casi (cfr. Motivo di controllo nel riquadro 3e)		
	a	Autorità di rilascio	O			an..35
	b	LNG_ dell'autorità di rilascio	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	c	Codice del tipo di prova	R		(cfr. elenco codici 6 nell'allegato II)	n..2
	d	Integrazione del tipo di prova	C	— «R» se: <Codice del tipo di destinazione> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice del tipo di operatore nel riquadro 3.2c)		an..350
	e	LNG_dell'integrazione del tipo di prova	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Riferimento della prova	O			an..350
	g	LNG_del riferimento della prova	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Immagine della prova	O			
3.3		MOTIVO INSODDISFACENTE	O			9x
	a	Codice del motivo insoddisfacente	R		(cfr. l'elenco codici 12 nell'allegato II)	n..2
	b	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo insoddisfacente> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice del motivo insoddisfacente nel riquadro 3.3 a)		an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.4		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	O			99x



A	B	C	D	E	F	G
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		[cfr. l'elenco codici 7 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	— «R» se: <Codice dell'unità di trasporto> non è «Installazioni di trasporto fisse» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice dell'unità di trasporto nel riquadro 3.4a)		an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	O			an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O			an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Informazioni complementari	O			an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.5		CORPO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO	O			99x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Questo valore si riferisce a <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD associato e deve essere unico	n..3
	b	Indicatore di eccesso o difetto	O		I valori possibili sono: S = Difetto E = Eccesso	a1
	c	Difetto o eccesso osservati	C	— «R» se <Indicatore di eccesso o difetto> è utilizzato — Non si applica negli altri casi (cfr. Indicatore di eccesso o difetto nel riquadro 3.5b)		n..1,5,3




A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Osservazioni	O			an..350
	<i>e</i>	LNG_delle osservazioni	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.5.1		MOTIVO INSODDISFACENTE	O			9x
	<i>a</i>	Codice del motivo insoddisfacente	R		(cfr. l'elenco codici 12 nell'allegato II)	n..2
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo insoddisfacente> è "Altro" — «O» negli altri casi (cfr. il codice del motivo insoddisfacente nel riquadro 3.5.1a)		an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2


Tabella 12

Relazione sull'evento
(di cui all'articolo 14)

A	B	C	D	E	F	G
I		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Presentazione iniziale 2 = Presentazione complementare 3 = Documento convalidato	n1
	<i>b</i>	Data e ora di convalida della relazione sull'evento	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime



A	B	C	D	E	F	G
2		INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO	R			
	a	Numero della relazione sull'evento	C	<ul style="list-style-type: none"> — «R» se <Tipo di messaggio> è «3» — «O» se <Tipo di messaggio> è «2» — Non si applica negli altri casi <i>(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)</i>	<i>(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II)</i>	an16
	b	Riferimento della relazione sull'evento dello Stato membro di presentazione	C	<ul style="list-style-type: none"> — «R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» e lo SM che presenta la relazione è diverso dallo SM dell'evento — «O» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» e lo SM che presenta la relazione è lo SM dell'evento — «R» se <Tipo di messaggio> è «2» e se <Numero della relazione sull'evento> non è fornito — Non si applica negli altri casi <i>(cfr. tipo di messaggio nel riquadro 1a)</i>	Il formato di <Riferimento della relazione sull'evento dello Stato membro di presentazione> è: — 2 caratteri alfabetici: identificatore dello Stato membro che presenta la relazione sull'evento — seguito da un codice unico assegnato a livello nazionale	an..35
3	c	ARC	C	Per 2 c, d, e e f: — «R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3»	<i>[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]</i>	an21
	d	Numero progressivo	C	— Non si applica negli altri casi		n..2
	e	Numero di riferimento dell'ufficio delle accise	C	<i>(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)</i>	<i>[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]</i>	an8
	f	Stato membro dell'evento	C		<i>[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]</i>	a2
		RELAZIONE SULL'EVENTO	C	<ul style="list-style-type: none"> — «R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» — «O» negli altri casi <i>(cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)</i>		
	a	Data dell'evento	R			



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Luogo dell'evento	C	— «R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)		an..350
	<i>c</i>	LNG_del luogo dell'evento	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>d</i>	Identificazione del funzionario delle accise	O			an..35
	<i>e</i>	Persona che presenta la relazione	R			an..35
	<i>f</i>	Codice della persona che presenta la relazione	R		(cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II)	n..2
	<i>g</i>	Integrazione della persona che presenta la relazione	C	— «R» se <Codice della persona che presenta la relazione> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice della persona che presenta la relazione nel riquadro 3f)		an..350
	<i>h</i>	LNG_dell'integrazione della persona che presenta la relazione	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>i</i>	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	O		I valori possibili sono: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	<i>j</i>	Osservazioni	O			an..350




A	B	C	D	E	F	G
	k	LNG_delle osservazioni	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
4		PROVA DELL'EVENTO	O			9x
	a	Autorità di rilascio	O			an..35
	b	LNG_dell'autorità di rilascio	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	c	Codice del tipo di prova	R		(cfr. l'elenco codici 6 nell'allegato II)	n..2
	d	Integrazione del tipo di prova	C	— «R» se <Codice del tipo di prova> è "Altro" — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice del tipo di prova nel riquadro 4c)		an..350
	e	LNG_dell'integrazione del tipo di prova	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	2
	f	Riferimento della prova	R			an..350
	g	LNG_del riferimento della prova	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Immagine della prova	O			



A	B	C	D	E	F	G
5		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	— Non si applica se <Cambiamento dell'organizzazione del trasporto> è «1», «2» o non è utilizzato — «R» negli altri casi (<i>cf.</i> Cambiamento dell'organizzazione del trasporto nel riquadro 3i)		
	<i>a</i>	Codice IVA	O			an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R			Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
6		OPERATORE Nuovo trasportatore	O			
	<i>a</i>	Codice IVA	O			an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10



A	B	C	D	E	F	G
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
7		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	O			99x
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		[cfr. elenco codici 7 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	— Non si applica se <Codice dell'unità di trasporto> è «Installazioni di trasporto fisse» — «R» negli altri casi (cfr. il codice dell'unità di trasporto nel riquadro 7 a)		an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	O			an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O			an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Informazioni complementari	O			an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
8		CORPO DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO	C	— «O» se è utilizzato <OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto> oppure <OPERATORE Nuovo trasportatore> oppure <INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO> — «R» negli altri casi (cfr. OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto al punto 5, OPERATORE Nuovo trasportatore al punto 6 e INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO al punto 7)		99x
	a	Codice del tipo di evento	R		(cfr. l'elenco codici 14 nell'allegato II)	n..2
	b	Informazioni correlate	C	— «R» se <Codice del tipo di evento> è «0» — «O» negli altri casi (cfr. il codice del tipo di evento nel riquadro 8a)		an..350
	c	LNG_delle informazioni correlate	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	d	Riferimento unico del corpo di dati	O		Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato relativo al prodotto sottoposto ad accisa	n..3
	e	Indicatore di eccesso o difetto	C	Per 8 e e f: — «R» se è utilizzato <Riferimento unico del corpo di dati> — Non si applica negli altri casi (cfr. Riferimento unico del corpo di dati nel riquadro 8d)	I valori possibili sono: S = Difetto E = Eccesso	a1
	f	Difetto o eccesso osservati	C		Indicare la quantità [espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. l'elenco codici 11 e elenco codici 12 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..15,3





Tabella 13
Interruzione di movimento
 (di cui all'articolo 12)


A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI					
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an.21
	b	Data e ora del rilascio	R			dateTime
	c	Codice del motivo dell'interruzione	R		(cfr. l'elenco codici 13 nell'allegato II)	n..2
	d	Numero di riferimento dell'ufficio delle accise	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	e	Identificazione del funzionario delle accise	O			an..35
	f	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo dell'interruzione> è "Altro" — «O» negli altri casi (cfr. il codice del motivo dell'interruzione nel riquadro 1c)		an..350
	g	LNG delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati. a2
2	Riferimento DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO					
	a	Riferimento della relazione sul controllo	R		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II) Un messaggio «Relazione sul controllo» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «Iter storico di un movimento») con lo stesso <Riferimento della relazione sul controllo> e <ARC> del messaggio inviato. (cfr. ARC nel riquadro 1a)	an16
			O			9x




A	B	C	D	E	F	G
3		Riferimento DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO	O			9x
	a	Numero della relazione sull'evento	R		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II) Un messaggio «Relazione sull'evento» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «Iter storico di un movimento») con lo stesso <Numero della relazione sull'evento> e <ARC> del messaggio inviato. (cfr. ARC nel riquadro 1a)	an16

Tabella 14
Allarme o rifiuto di e-AD
(di cui all'articolo 13)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora di convalida dell'allarme o rifiuto	C	— «R» se il campo corrispondente è convalidato — Non si applica negli altri casi		dateTime
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD [cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..2
3		OPERATORE Destinataro	R			




A	B	C	D	E	F	G																					
	a	Identificazione dell'operatore	C	<p>«R» se: <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione — Deposito fiscale» — «Destinazione — Destinatario registrato» — «Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione — Consegna diretta» «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="255 1377 279 1444">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="255 1444 279 1601">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="255 1601 279 1904">OPERATORE LUOGO di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 1377 303 1444">1 - Destinazione — Deposito fiscale</td> <td data-bbox="279 1444 303 1601">Codice accisa (¹)</td> <td data-bbox="279 1601 303 1904">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (²)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="303 1377 327 1444">2 - Destinazione — Destinatario registrato</td> <td data-bbox="303 1444 327 1601">Codice accisa (²)</td> <td data-bbox="303 1601 327 1904">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="327 1377 351 1444">3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="327 1444 351 1601">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (³)</td> <td data-bbox="327 1601 351 1904">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="351 1377 375 1444">4 - Destinazione — Consegna diretta</td> <td data-bbox="351 1444 375 1601">Codice accisa (³)</td> <td data-bbox="351 1601 375 1904">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1377 399 1444">5 - Destinazione — Destinatario esentato</td> <td data-bbox="375 1444 399 1601">(Non si applica)</td> <td data-bbox="375 1601 399 1904">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="399 1377 422 1444">6 - Destinazione — Esportazione</td> <td data-bbox="399 1444 422 1601">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="399 1601 422 1904">(il gruppo di dati <OPERATORE LUOGO di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(¹) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositaro autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (²) Il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (³) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositaro autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>. (⁴) Un riferimento esistente <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>. (⁵) Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>. (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione» si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE LUOGO di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (¹)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (²)	2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (²)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (³)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (³)	(Non si applica)	5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE LUOGO di consegna> non esiste)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE LUOGO di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione — Deposito fiscale	Codice accisa (¹)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (²)																									
2 - Destinazione — Destinatario registrato	Codice accisa (²)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione — Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (³)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione — Consegna diretta	Codice accisa (³)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione — Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione — Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE LUOGO di consegna> non esiste)																									



A	B	C	D	E	F	G
					<p>[cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p> <p>I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione — Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE I codici del tipo di destinazione possibili sono i seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE] 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE] 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	an.17
4		UFFICIO DI DESTINAZIONE	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
5		ALLARME	R			
	<i>a</i>	Data dell'allarme	R			data
	<i>b</i>	Indicatore di e-AD rifiutato	R		Il formato booleano è digitale: «0» o «1» «0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)	n1
6		Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD	C	SE <Indicatore di e-AD rifiutato> è vero ALLORA <Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD> è «R» ALTRIMENTI <Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD> è «O»		9x



A	B	C	D	E	F	G
	a	Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DELL'e-AD	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II)	n..2
	b	Informazioni complementari	C	<p>— «R» se <Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD> è «Altro»</p> <p>— «O» negli altri casi</p> <p>(cfr. Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD nel riquadro 6a)</p>		an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	<p>— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato</p> <p>— Non si applica negli altri casi</p>	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



ALLEGATO II

Elenco dei codici

Elenco codici 1: Identificativo di correlazione del follow-up

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Anno	Numerico 2	05
2	Identificatore dello Stato membro in cui il messaggio è stato inizialmente presentato	alfabetico 2	ES
3	Codice libero assegnato a livello nazionale	Alfanumerico 21	ARC
4	Integrazione	Alfanumerico 3	123

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno.

Il campo 2 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> [cfr. l'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009].

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore assegnato a livello nazionale. In alcuni casi, per l'identificativo di correlazione del follow-up può essere un ARC.

Il campo 4 costituisce un'integrazione del campo 3 che crea un identificatore unico (per esempio, nel caso di un identificativo di correlazione del follow-up se più messaggi di follow-up trattano dello stesso ARC.)

Elenco codici 2: Numero della relazione sull'evento/Riferimento della relazione sul controllo

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore dello Stato membro in cui la relazione è stata inizialmente presentata	alfabetico 2	ES
2	Codice unico assegnato a livello nazionale	Alfanumerico 13	2005YTE17UIC2
3	Cifra di controllo	Numerico 1	9

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> [cfr. elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009].

Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascuna relazione. Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dalle amministrazioni degli Stati membri, ma ciascuna relazione deve essere contrassegnata da un numero unico. È possibile, ma non obbligatorio, che esso contenga l'anno in cui la relazione è stata inizialmente presentata (come suggerito nell'esempio).

Il campo 3 fornisce la cifra di controllo per tutto l'identificatore, che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'identificatore.

Elenco codici 3: Motivi del ritardo del risultato

Codice	Descrizione
1	Informazioni non disponibili
2	Informazioni riservate
3	Indagine in corso

Elenco codici 4: Motivi del rifiuto dell'iter storico

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Informazioni riservate
2	Informazioni non disponibili
3	Divulgazione contraria alla politica pubblica dello Stato



Elenco codici 5: Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD

Codice	Descrizione
0	Altro
1	L'e-AD ricevuto non riguarda il destinatario
2	Il prodotto o i prodotti sottoposti ad accisa non corrispondono all'ordine
3	La o le quantità non corrispondono all'ordine

Elenco codici 6: Tipi di prove

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Dichiarazione giurata
2	Relazione della polizia
3	Relazione — diversa da quella della polizia

Elenco codici 7: Spiegazioni del ritardo

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Transazione commerciale annullata
2	Transazione commerciale in corso
3	Indagine in corso da parte di funzionari
4	Condizioni meteorologiche avverse
5	Sciopero
6	Incidente

Elenco codici 8: Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Nota di ricevimento/di esportazione non restituita allo spedite
2	Eccedenze o carenze constatate all'arrivo dei prodotti
4	La presentazione di un e-AD è stata respinta in quanto i dati relativi al destinatario registrati nel SEED non corrispondevano - si chiedono maggiori informazioni
6	I prodotti /quantitativi riportati nell'e-AD sono stati iscritti nella contabilità di magazzino del destinatario?
7	Verificare che i prodotti hanno effettivamente lasciato l'UE (data di esportazione certificata dalle autorità doganali)
8	Vincolo dei prodotti a un regime doganale sospensivo (deposito di esportazione, deposito di approvvigionamento, perfezionamento passivo...)
9	Richiesta di rimborso delle accise
10	Controlli a campione



Elenco codici 9: Azioni di cooperazione amministrativa

Codice	Descrizione
0	Altro
2	Controllo amministrativo
3	Controllo fisico
4	Conferma dell'iscrizione nelle scritture dell'operatore
5	Conferma del quantitativo ricevuto
6	Conferma dell'autorizzazione dell'operatore
7	Conferma delle indicazioni nel riquadro/nei riquadri n.
11	Conferma dell'identità del trasportatore e del numero del veicolo
12	Conferma del pagamento del dazio
14	Conferma del quantitativo spedito
15	Conferma del tipo di prodotti spediti

Elenco codici 10: Persone che presentano una relazione sull'evento


Codice	Descrizione
0	Altro
1	Speditore
2	Destinatario
3	Trasportatore
4	Funzionario delle accise
5	Altro funzionario

Elenco codici 11: Motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Informazioni non disponibili
2	Informazioni riservate
3	Mancanza di tempo

Elenco codici 12: Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Eccesso
2	Difetto
3	Prodotti danneggiati
4	Sigillo manomesso
5	Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS — <i>Export Control System</i>)
7	Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea




Elenco codici 13: Motivi dell'interruzione

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Frode sospetta
2	Prodotti distrutti
3	Prodotti perduti o rubati
4	Interruzione chiesta durante il controllo

Elenco codici 14: Tipi di eventi

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Incidente
2	Prodotti distrutti
3	Prodotti rubati
6	Veicoli e prodotti rubati
7	Trasbordo dei prodotti

16CE0892



REGOLAMENTO (UE) 2016/324 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2016

che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) L'elenco UE degli additivi alimentari è stato definito in base agli additivi autorizzati negli alimenti conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/35/CE ⁽³⁾, 94/36/CE ⁽⁴⁾ e 95/2/CE ⁽⁵⁾, e una volta esaminata la loro conformità agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'elenco UE include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti ai quali essi possono essere aggiunti.
- (4) A causa delle difficoltà incontrate durante il trasferimento degli additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, gli alimenti per lattanti e per la prima infanzia non sono stati trasferiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 95/2/CE all'allegato II, parte A, tabella 1 del regolamento (CE) n. 1333/2008. È opportuno garantire che il principio di trasferimento non si


⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 13).

⁽⁵⁾ Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GUL 61 del 18.3.1995, pag. 1).



applichi a detti alimenti. È pertanto opportuno correggere la tabella anzidetta per inserirvi gli alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, come sostituita dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

- (5) Alla luce dell'articolo 16 del regolamento n. 1333/2008 sull'impiego di additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia è importante chiarire le condizioni di uso degli additivi alimentari elencati nell'allegato II, parte E, categoria alimentare 0 «Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» di detto regolamento e modificare il titolo di tale categoria.
- (6) È pertanto opportuno apportare un chiarimento all'elenco UE degli additivi alimentari affinché rifletta tutti gli usi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco UE è modificato per chiarire usi di additivi già autorizzati in conformità alle direttive 94/35/CE, 94/36/CE e 95/2/CE, l'aggiornamento di questo elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016


Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GUL 124 del 20.5.2009, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

- 1) nella parte A, tabella 1, dopo la voce «12. Pasta secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» è aggiunta la seguente voce 13:

«13.	Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 (*), compresi gli alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia.
------	--

(*) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).»;


- 2) l'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) il titolo della categoria alimentare «0. Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» è sostituito come segue:

«0.	Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti tranne che negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, salvo indicazione specifica.»;
-----	--

- b) le voci relative agli additivi della categoria alimentare «0. Additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti» sono sostituite dalle seguenti:

«E 290	Anidride carbonica	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 338 — 452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati	10 000	(1) (4) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
E 459	Beta-ciclodestrina	quantum satis		Solo alimenti sotto forma di pastigliaggi, anche ricoperti, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
E 551 — 553	Biossido di silicio — silicati	10 000	(1) (57)	Solo alimenti in polvere essiccata (cioè alimenti essiccati durante il processo di produzione e relative miscele), tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato
E 551 — 553	Biossido di silicio — silicati	quantum satis	(1)	Solo alimenti sotto forma di compresse, anche ricoperte, tranne gli alimenti elencati nella tabella 1 della parte A del presente allegato



E 938	Argon	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 939	Elio	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 941	Azoto	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 942	Protossido di azoto	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 948	Ossigeno	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia
E 949	Idrogeno	quantum satis		È consentito l'uso negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.»

16CE0893



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/325 DELLA COMMISSIONE**del 7 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	371,5
	IL	154,0
	MA	98,5
	SN	174,9
	TN	112,1
	TR	98,3
	ZZ	168,2
	0707 00 05	JO
MA		84,5
TR		158,2
ZZ		145,6
0709 93 10	MA	62,3
	TR	162,8
	ZZ	112,6
0805 10 20	EG	44,3
	IL	73,9
	MA	54,5
	TN	54,2
	TR	65,1
	ZZ	58,4
0805 50 10	MA	118,8
	TN	91,8
	TR	89,3
	ZZ	100,0
0808 10 80	CL	93,0
	CN	66,5
	US	134,2
	ZZ	97,9
	0808 30 90	CL
CN		112,4
TR		58,3
ZA		97,5
ZZ		111,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/326 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 350 del 22.10.2015, pag. 10.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE0895



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/327 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Polvorones de Estepa (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Polvorones de Estepa» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Polvorones de Estepa» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Polvorones de Estepa» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 338 del 13.10.2015, pag. 10.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/328 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2016****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Carciofo Spinoso di Sardegna», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione, del 3 febbraio 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)] (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 21).⁽³⁾ GU C 351 del 23.10.2015, pag. 24.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/329 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2016****concernente l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Lohmann Animal Nutrition GmbH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della 6-fitasi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati a specie aviarie e suine, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel proprio parere del 17 giugno 2015 ⁽²⁾ che, alle condizioni di impiego proposte, la 6-fitasi non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha anche concluso che l'additivo è potenzialmente in grado di migliorare la digeribilità del fosforo, la ritenzione del fosforo o la mineralizzazione delle ossa nelle galline ovaiole, nei polli da ingrasso, in tutte le categorie di suini e nei tacchini da ingrasso. L'Autorità ha ritenuto altresì che tali conclusioni possano essere estese alle galline ovaiole e ai tacchini destinati alla riproduzione. Essa ha inoltre determinato che le conclusioni possono essere estrapolate a tutte le specie avicole minori e ad altre specie aviarie fino all'età della riproduzione e destinate alla riproduzione. Le conclusioni tratte per i suini possono essere analogamente estrapolate alle specie suine minori. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della 6-fitasi indica che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza può essere autorizzato l'impiego di tale additivo secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

⁽¹⁾ G.U.L. 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4159.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione

4a23	Lohmann Animal Nutrition GmbH	6-fitasi EC 3.1.3.26	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di 6-fitasi prodotto da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 25375) con un'attività minima di: 40 000 U (!)/g</p> <p>Forma liquida e solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Komagataella pastoris</i> (DSM 25375)</p> <p>Metodo analitico (?)</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nell'additivo per mangimi:</p> <p>metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato, cfr. VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.1</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nelle premiscele e nei mangimi minerali:</p> <p>metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato, cfr. VDLUFA Method Book, Vol. III, 27.1.3</p>	Polli da ingrasso e da riproduzione, tutte le specie aviarie da ingrasso e da riproduzione ad eccezione dei tacchini da ingrasso e da riproduzione	—	250 U	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità nel trattamento a caldo.</p> <p>2. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.</p>	29 marzo 2026
				Tutte le specie aviarie destinate alla riproduzione	125 U				
				Tacchini da ingrasso e da riproduzione	500 U				
				Suineti (svezziati), suini da ingrasso, scrofe e specie suine minori	250 U				



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico</p> <p>Per la quantificazione dell'attività della 6-fitasi nei mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica di fitasi sul fitato: EN ISO 30024.</p>				<p>Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %</p>		

(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto a partire da un substrato di fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/330 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2016

che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell'SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell'Unione provenienti da tale paese beneficiario dell'SPG ecceda le soglie fissate nell'allegato VI di detto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 e sulla base di statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2009-2011, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito l'elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
- (3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012, ogni tre anni la Commissione dovrebbe riesaminare tale elenco mediante un atto di esecuzione al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie. L'elenco rivisto dovrebbe applicarsi per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017. L'elenco si basa su statistiche del commercio riguardanti gli anni civili 2012-2014 come disponibili il 1° settembre 2015 e prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 applicabile in tale data. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell'SPG che a partire dal 1° gennaio 2017 non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti dei paesi beneficiari dell'SPG interessati figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell'SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzato (GUL 348 del 18.12.2012, pag. 11).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 978/2012 sono sospese nei confronti di alcuni paesi beneficiari dell'SPG:


Colonna A: nome del paese

Colonna B: sezione SPG [articolo 2, lettera j), del regolamento SPG]

Colonna C: Descrizione

A	B	C
India	S-5	Prodotti minerali
	S-6a	Prodotti chimici organici e inorganici
	S-11a	Prodotti tessili
	S-14	Perle e metalli preziosi
	S-15a	Ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio
	S-15b	Metalli comuni (eccetto ghisa, ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto lavori di ghisa, ferro e acciaio)
	S-17b	Autoveicoli, biciclette, navigazione aerea, spaziale, marittima e fluviale
Indonesia	S-1a	Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci
	S-3	Oli animali o vegetali, grassi e cere
Kenya	S-2a	Piante vive e prodotti della floricoltura
Ucraina	S-17a	Veicoli e materiale per strade ferrate e simili
	S-3	Oli animali o vegetali, grassi e cere

16CE0899



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/331 DELLA COMMISSIONE**dell'8 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	165,2
	MA	100,4
	SN	174,9
	TN	112,1
	TR	99,9
	ZZ	130,5
	0707 00 05	JO
MA		84,5
TR		161,4
0709 93 10	ZZ	146,7
	MA	69,9
	TR	158,8
0805 10 20	ZZ	114,4
	EG	43,5
	IL	76,9
	MA	50,8
	TN	54,3
0805 50 10	TR	64,9
	ZZ	58,1
	MA	91,2
	TR	96,3
	ZZ	93,8
0808 10 80	CL	93,0
	CN	66,5
	US	151,9
	ZZ	103,8
0808 30 90	ZZ	106,4
	AR	106,4
	CL	157,2
	CN	112,4
	TR	58,3
	ZA	104,0
	ZZ	107,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DECISIONE (PESC) 2016/332 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 23 febbraio 2016**

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione BiH/22/2014 (BiH/23/2016)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 4 dicembre 2014 il CPS ha adottato la decisione BiH/22/2014 ⁽²⁾, che nomina il Maggiore Generale Johann LUIF comandante della forza dell'UE.
- (3) Il 22 gennaio 2016 il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER nuovo comandante della forza dell'UE, per subentrare al Maggiore Generale Johann LUIF a decorrere dal 24 marzo 2016.
- (4) Il 29 gennaio 2016 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno, pertanto, abrogare la decisione BiH/22/2014.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
- (7) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 24 marzo 2016.

⁽¹⁾ G.U. L. 252 del 28.7.2004, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione BiH/22/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 4 dicembre 2014, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e recante abrogazione della decisione BiH/19/2012 (G.U. L. 358 del 13.12.2014, pag. 17).



Articolo 2

La decisione BiH/22/2014 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2016.


Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

16CE0901



DECISIONE (UE) 2016/333 DEL CONSIGLIO**del 4 marzo 2016****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Dagmar MÜHLENFELD,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Joachim WOLBERGS, *Oberbürgermeister der Stadt Regensburg*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016


*Per il Consiglio**Il presidente*

S.A.M. DIJKSMA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2016/334 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo lituano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Odeta ŽERLAUSKIENĖ e del sig. Jonas PINSKUS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig.ra Andžela ŠAKINIENĖ, *Member of Klaipėda District Municipal Council*,
- sig. Kęstutis VAITUKAITIS, *Member of Elektrėnai Municipal Council*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
S.A.M. DIJKSMA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/335 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2016

che concede deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei per quanto riguarda la Spagna, la Francia, l'Italia e Cipro

[notificata con il numero C(2016) 1341]

(I testi in lingua francese, greca, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 691/2011, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe agli Stati membri nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati del regolamento (UE) n. 691/2011, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.
- (2) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro hanno richiesto tali deroghe in ragione della necessità di operare notevoli adeguamenti ai rispettivi sistemi statistici nazionali per conformarsi al regolamento (UE) n. 691/2011. Tali deroghe dovrebbero essere concesse agli Stati membri che ne hanno fatto richiesta.
- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011, secondo quanto stabilito nell'allegato della presente decisione, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana e alla Repubblica di Cipro.

Articolo 2

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Cipro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per la Commissione
Marianne THYSSEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 192 del 22.7.2011, pag. 1.



ALLEGATO

DEROGHE

Stato membro	Deroga	Fine della deroga
Regno di Spagna	Allegato V — Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali	31 dicembre 2018
Repubblica francese	Allegato VI — Conti dei flussi fisici d'energia. Tavola degli impieghi dei flussi fisici d'energia (tabella B): impiego totale e disaggregazione per utilizzatore dei prodotti «P.14 Benzine per motori (senza biocomponenti)», «P.17 Diesel da autotrazione (senza biocomponenti)» e «P.24 Biocarburanti liquidi»	30 settembre 2019
	Allegato VI — Conti dei flussi fisici d'energia. Tavola degli impieghi dei flussi fisici d'energia rispetto alle emissioni (tabella C): impiego totale e disaggregazione per utilizzatore dei prodotti «P.14 Benzine per motori (senza biocomponenti)», «P.17 Diesel da autotrazione (senza biocomponenti)» e «P.24 Biocarburanti liquidi»	30 settembre 2019
	Allegato VI — Conti dei flussi fisici d'energia. Tavola di concordanza (tabella E): prodotti «P.14 Benzine per motori (senza biocomponenti)», «P.17 Diesel da autotrazione (senza biocomponenti)» e «P.24 Biocarburanti liquidi»	30 settembre 2019
Repubblica italiana	Allegato V — Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali	31 dicembre 2018
Repubblica di Cipro	Allegato IV — Conti delle spese per la protezione dell'ambiente	31 dicembre 2019
	Allegato V — Conti del settore dei beni e dei servizi ambientali	31 dicembre 2019
	Allegato VI — Conti dei flussi fisici d'energia	30 settembre 2019

16CE0904



RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2016

relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/120/CE del Consiglio ⁽¹⁾ dispone che gli Stati membri provvedano affinché il mozzamento della coda non costituisca un'operazione di routine ma sia praticato soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini.
- (2) La pratica del mozzamento della coda dei suini è effettuata per prevenire la morsicatura della coda, un comportamento aberrante di origine multifattoriale. Tale pratica può causare dolore ai suini ed è quindi nociva al loro benessere.
- (3) La direttiva 2008/120/CE dispone che prima di effettuare il mozzamento della coda si devono adottare altre misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali, tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.
- (4) La direttiva 2008/120/CE dispone inoltre che gli Stati membri provvedano affinché i suini abbiano accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione [paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi («materiale di arricchimento»)], senza comprometterne la salute.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha fornito pareri scientifici sui rischi connessi con la morsicatura della coda nei suini e sui mezzi possibili per ridurre la necessità del mozzamento della coda ⁽²⁾ ed anche un parere scientifico riguardante un approccio multifattoriale sul ricorso a misure basate o non basate sugli animali per valutare il benessere dei suini ⁽³⁾. Le conclusioni di tali pareri scientifici dovrebbero essere prese in considerazione nelle migliori pratiche di cui alla presente raccomandazione.
- (6) I sistemi di allevamento variano da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario raccomandare a livello di Unione migliori pratiche atte a ridurre la necessità del mozzamento della coda e soluzioni ottimizzate per mettere a disposizione i materiali di arricchimento.
- (7) La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata in conformità alle disposizioni della direttiva 2008/120/CE e ad altre norme pertinenti dell'Unione applicabili al benessere dei suini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Quando applicano le prescrizioni generali sulla prevenzione della morsicatura della coda e riducono quindi la frequenza del mozzamento della coda, come stabilito nell'allegato I della direttiva 2008/120/CE, gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli orientamenti sulle migliori pratiche basati sulle conoscenze scientifiche indicate nei paragrafi da 2 a 7.
2. È opportuno che gli Stati membri:
 - a) provvedano affinché gli allevatori effettuino una valutazione del rischio di incidenza della morsicatura della coda utilizzando indicatori basati e non basati sugli animali («la valutazione del rischio»); e
 - b) stabiliscano criteri di conformità ai requisiti fissati nella normativa e li rendano disponibili al pubblico su un sito web.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).

⁽²⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/611>.

⁽³⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3702>.



3. Nella valutazione del rischio dovrebbero essere controllati i seguenti parametri:

- a) i materiali di arricchimento forniti;
- b) la pulizia;
- c) il comfort termico e la qualità dell'aria;
- d) lo stato di salute;
- e) la competizione per l'alimento e lo spazio;
- f) l'alimentazione.

In base ai risultati della valutazione del rischio dovrebbero essere prese in considerazione opportune modifiche nella gestione degli allevamenti, come la fornitura di materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute e/o la fornitura di un'alimentazione equilibrata ai suini.

4. I materiali di arricchimento dovrebbero permettere ai suini di soddisfare i loro bisogni fondamentali senza comprometterne la salute.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e presentare le seguenti caratteristiche:

- a) essere commestibili — in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con benefici nutrizionali;
- b) essere masticabili — in modo che i suini possano morderli;
- c) essere esplorabili — in modo che i suini possano esplorarli;
- d) essere manipolabili — in modo che i suini possano modificarne la posizione, l'aspetto o la struttura.

5. Oltre alle caratteristiche elencate al paragrafo 4, i materiali di arricchimento dovrebbero essere forniti in modo tale da essere:

- a) di interesse sostenibile, dovrebbero cioè incoraggiare il comportamento esplorativo dei suini ed essere regolarmente sostituiti e aggiunti;
- b) accessibili per la manipolazione orale;
- c) forniti in quantità sufficiente;
- d) puliti e igienici.

6. Per soddisfare i bisogni fondamentali dei suini il materiale di arricchimento dovrebbe presentare tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5.

A tal fine i materiali di arricchimento dovrebbero essere classificati come segue:

- a) materiali ottimali — materiali che presentano tutte le caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi possono essere utilizzati da soli;
- b) materiali subottimali — materiali che presentano la maggior parte delle caratteristiche elencate ai paragrafi 4 e 5 e che quindi dovrebbero essere utilizzati in combinazione con altri materiali;
- c) materiali di interesse marginale — materiali che costituiscono una distrazione per i suini ma che non dovrebbero essere considerati tali da soddisfare i loro bisogni fondamentali, e quindi dovrebbero essere forniti anche materiali ottimali o subottimali.

7. Per controllare se i suini abbiano accesso a materiali di arricchimento adeguati e in quantità sufficienti, gli Stati membri dovrebbero far sì che gli allevatori seguano le migliori pratiche per quanto riguarda gli indicatori appropriati per monitorare il benessere dei suini nei loro allevamenti.

Il metodo di valutazione per verificare l'accesso ai materiali di arricchimento dovrebbe comprendere controlli basati su:

- a) indicatori animali, come la presenza di code morsicate, lesioni cutanee e/o comportamenti anomali dei suini (ad esempio lo scarso interesse per i materiali di arricchimento forniti, la lotta per l'utilizzo dei materiali di arricchimento, il masticare oggetti diversi dai materiali di arricchimento forniti, il grufolare nelle feci oppure, nel caso delle scrofe, una maggiore tendenza a costruire un nido senza motivo); e
- b) indicatori non animali, come la frequenza del rinnovo, l'accessibilità, la quantità e la pulizia dei materiali di arricchimento forniti.



8. È opportuno che la Commissione controlli l'applicazione della presente raccomandazione e pubblichi, su un sito web della Commissione, informazioni più dettagliate sulle migliori pratiche di cui ai paragrafi da 2 a 7, in linea con le conoscenze scientifiche più recenti e pertinenti.
9. Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli allevatori, dovrebbero provvedere a un'adeguata divulgazione delle migliori pratiche di cui ai paragrafi da 2 a 7.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE0905



RETTIFICHE

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 17 dicembre 2015)

Pagina 36, articolo 5, tabella 4 «Soggetti sotto esame», nella colonna «Data di effetto», alla voce «CICLI EUROPA s.r.l.»:

anziché: «10.9.2014»

leggasi: «10.11.2014»

16CE0906

Rettifica dell'adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/70 del bilancio rettificativo n. 8 dell'Unione europea per l'esercizio 2015

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18 del 26 gennaio 2016)

Pagina 3, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Descrizione	Bilancio 2015 ⁽¹⁾	Bilancio 2014 ⁽²⁾	Variazione (in %)
1. Crescita intelligente e inclusiva	66 853 308 910	65 300 076 773	+ 2,38
2. Crescita sostenibile: risorse naturali	55 978 784 039	56 443 752 595	- 0,82
3. Sicurezza e cittadinanza	1 926 965 795	1 665 510 850	+ 15,70
4. Europa globale	7 478 225 907	6 840 903 616	+ 9,32
5. Amministrazione	8 658 632 705	8 405 389 881	+ 3,01
6. Compensazione	p.m.	28 600 000	—
Strumenti speciali	384 505 583	350 000 000	+ 9,86
Totale delle spese ⁽³⁾	141 280 422 939	139 034 233 715	+ 1,62

(¹) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2015 (GU L 69 del 13.3.2015) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 8/2015.

(²) Le cifre di questa colonna corrispondono a quelle del bilancio 2014 (GU L 51 del 20.2.2014) cui si aggiungono i bilanci rettificativi nn. da 1 a 7/2014.

(³) L'articolo 310, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio".»

16CE0907


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-035) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 5 0 9 *

€ 17,00

